



Provincia di Reggio Emilia

Settore III – Servizi al territorio

Sant'Ilario d'Enza, 23/05/2024

Prot.n. Rif PEC

Ministero dell'Ambiente
e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale valutazioni ambientali
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale
va@pec.mite.gov.it

e p.c.
Regione Emilia Romagna
Area Valutazione Impatto ambientale e Autorizzazioni
vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

c.a. dott. Ruggero Mazzoni
ruggero.mazzoni@regione.emilia-romagna.it

c.a. dott.ssa Elena Rugnoli
elena.tugnoli@regione.emilia-romagna.it

Oggetto: Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 152/2006 relativa al "Progetto per la realizzazione e l'esercizio di un impianto agrivoltaico innovativo e delle opere connesse denominato "Giambattista", della potenza complessiva di 80,0072 MWp". Progetto PNIEC.

Proponente: LILO SOLAR S.r.l.

Osservazioni

Con riferimento alla Procedura di **Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 152/2006 in oggetto ed all'avviso di pubblicazione** qui pervenuta da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica in data 26/04/2024 al n. 8488 di protocollo;

Vista la riunione in video conferenza del 13/05/2024 come da nota della Regione Emilia Romagna – Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni Prot. 07/05/2024.0467940.U, acquisita agli atti in data 08/05/2024 al n. 9161 di protocollo;

Considerato che dalla data del 26/04/2024 decorre il termine di 30 giorni entro i quali, ai sensi dell'art. 24, del D. Lgs 152/2006, le Amministrazioni e gli Enti territoriali, nonché qualsivoglia altro



COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA

Provincia di Reggio Emilia

Settore III – Servizi al territorio

soggetto interessato, hanno facoltà di presentare osservazioni;

Con la presente siamo formulare e trasmettere le seguenti osservazioni

Osservazione 1

L'area oggetto di intervento ricade interamente in ambito agricolo interessato da una tutela prevista dall'art. 50 PTCP, recepita e disciplinata dal PSC e dal RUE come struttura insediativa territoriale storica non urbana Spalletti/Varane. In particolare detta area ricade nell' *Ambito agricolo di rilievo paesaggistico e struttura insediativa storica non urbana Spalletti-Varane* di cui all'art. 11 del PSC e all'art. 15 del RUE vigenti .

In tali ambiti, lo strumento urbanistico vigente pone come obiettivo specifico il *mantenimento e consolidamento delle attività agricole che hanno conformato i caratteri ambientali/paesaggistici delle diverse aree dell'ambito, nel rispetto delle disposizioni di tutela ambientale vigenti, ricadendo l'ambito quasi per intero nell'area di ricarica della falda* (art. 11, comma 3).

Inoltre, nella *“struttura insediativa territoriale storica non urbana” dell'area Varane/Spalletti, di particolare valore storico-testimoniale, non sono consentiti nuovi edifici ma solo ampliamenti di edifici esistenti non classificati “bene culturale”* (PSC - art. 12 comma 2)

Come ripreso dal RUE (art. 15 comma 5 lett. a2), nuovi edifici per servizi agricoli *non sono consentiti all'interno della “struttura insediativa territoriale storica non urbana” Spalletti/Varane e nella parte di ambito agricolo di rilievo paesaggistico ad essa contiguo a sud della via Timavo, compreso tra lo scolo Sgaviglio e il rio Cantone.*

Alla Parte II della Norme del RUE – Allegato 5, sono riportate le disposizioni regolamentari per gli impianti fotovoltaici. In particolare, l'art. 5 - Disposizioni specifiche per i diversi ambiti presenti nel territorio comunale - punto 16) riporta che *nelle strutture insediative storiche non urbane (ambiti Villa Spalletti-Corte Inzani e La Commenda) (QC tav.3) sono consentiti impianti fotovoltaici esclusivamente sugli edifici esistenti nell'osservanza delle normative di tutela degli stessi.*

Nello stesso elaborato 3 del Quadro conoscitivo, nell'area di intervento sono presenti risorse storiche ed archeologiche ad opera del PTCP e relative tutele, rappresentate da una viabilità storica in direttrice nord –sud tutelata dall'art 51 delle norme di attuazione del PTCP, con finalità di salvaguardia dei valori paesistici, ambientali e culturali del territorio.

Nell'ambito della *“struttura insediativa territoriale storica non urbana” Spalletti/Varane* è inoltre presente un sistema di viali, filari alberati vincolati, siepi, fossi, strade poderali caratterizzanti l'assetto territoriale/paesaggistico dell'area.

Negli elaborati progettuali non si individua una valutazione e relativo progetto di conservazione di tali strutture.

Inoltre, si rimarca che lo Statuto Comunale, all'articolo 2 – Territorio del Comune comma 5



COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA

Provincia di Reggio Emilia

Settore III – Servizi al territorio

“...considera come elementi identitari del territorio comunale e riconosce come invariante territoriali: - l'ambito territoriale agricolo centrale compreso tra gli abitati del Capoluogo e di Calerno di valore storico testimoniale e ambientale paesaggistico qualificato dagli strumenti sovracomunali come struttura insediativa territoriale storica non urbana.” oggetto di intervento.

Osservazione 2

L'area oggetto di intervento ricade interamente all'interno del sistema delle reti ecologiche prospettato dal PTCP 2010, nello specifico nell'ambito dei gangli e connessioni ecologiche planiziali di cui all'art.32 del PSC – Progetto di PSC – elaborato 5 : *Il PSC si inserisce nel sistema delle reti ecologiche prospettato dal PTCP 2010 (“sistema di elementi spaziali...che disegna uno scenario di riequilibrio dell'ecosistema a livello provinciale”) che, all'interno della più complessiva strategia mirata al riequilibrio ambientale, individua il quadro programmatico delle direttrici di continuità ecologica alle quali è affidata la conservazione e la diffusione della biodiversità.*

Il PSC recepisce nel territorio comunale gli elementi della rete ecologica provinciale, li specifica e definisce nella loro consistenza spaziale in accordo con le caratteristiche dei luoghi e li completa con le reti di rilevanza comunale.

Nei sistemi di connettività ecologica che attraversano la parte centrale del territorio comunale, rientrante nel ganglio ecologico planiziale individuato dal PTCP 2010 e percorso dal corridoio primario planiziale del PTCP 2010 che programmaticamente raccorda alla macroscala l'Enza (Montecchio-Sant'Ilario) al Po (Gualtieri-Guastalla), nel quale il PTCP 2010 richiede il “consolidamento e ampliamento degli elementi di naturalità attualmente presenti”.

Osservazione 3

L'area oggetto di intervento ricade in parte nella fascia di 500m dalla zona industriale artigianale “Bellarosa” in conformità al disposto del D.Lgs 199/2021 art. 20 comma 8 lett. c-ter, tuttavia è in parte anche interessata dalla fascia di 500m definita all'art. 20 comma 8 lett. c-quater della stessa normativa, dalla “Villa Spalletti” e pertinenze come da perimetro di vincolo individuato nel Decreto del Ministero per i Beni culturali e Ambientali ex Legge 1089/1989, emanato in data 01/04/1986 – rif. RE-M516, che si allega in copia.

Si rileva che gli elaborati progettuali tengono conto del suddetto vincolo, calcolandolo però erroneamente dal fronte del fabbricato e no dal perimetro di vincolo individuato nel decreto.

Osservazione 4

L'intervento si colloca in parte all'interno del corridoio infrastrutturale della c.d. Via Emilia BIS, asse di interesse nazionale (rientrante nella grande rete del PTCP) , indentificato nelle carte del piano urbanistico e agli articoli 31 comma 5 lett. a) del PSC e art. 33 comma 2 del RUE, in accordo con la gerarchia della rete stradale del PTCP 2010.

Il PSC individua il tracciato della strada; nelle parti ancora da realizzare il tracciato è contenuto



COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA

Provincia di Reggio Emilia

Settore III – Servizi al territorio

all'interno del corridoio di salvaguardia infrastrutturale (150 m dall'asse geometrico) richiesto dal PTCP (NA art. 29) e ha valore meramente indicativo.

Le nuove costruzioni potenzialmente realizzabili all'interno del corridoio di salvaguardia (nuovi edifici di servizio agricolo in centri aziendali esistenti e ampliamenti di servizi agricoli non classificati "bene culturale") vanno realizzate a distanza dall'asse geometrico (coincidente con il tracciato ipotizzato) non inferiore a quella degli edifici esistenti all'interno del centro aziendale interessato dall'intervento, previa valutazione delle previsioni progettuali in corso.

Si rileva che il progetto presentato non tiene minimamente in considerazione tale previsione urbanistica.

Osservazione 5

I terreni oggetto di valutazione sono attraversati a nord della ferrovia da un elettrodotto da 132kV e uno da 15KV di TERNA (rif. art.35 bis delle norme del RUE) il cui corridoio e distanza di prima approssimazione è rappresentata nell'elaborato 2 - Zonizzazione del RUE, oltre che nell'elaborato 7 del PSC - Carta dei vincoli.

Non si rilevano negli elaborati valutazione in merito alla presenza dei suddetti elettrodotti.

Osservazione 6

Le "linee guida in materia di Impianti Agrivoltaici" emanate dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, puntualizzano il bisogno di contemperare le esigenze, normalmente contrastanti, di produzione energetica da fonti rinnovabili e di preservazione dell'attività di coltivazione agricola, attribuendo pertanto dignità equivalente a detti utilizzi del suolo agricolo. Per questo motivo è indispensabile porre maggiore cura non solo alla progettazione dell'impianto energetico, ma anche nella pianificazione effettiva dell'uso agronomico del suolo, con una particolare attenzione alle coltivazioni tipiche e locali.

Lo stesso si può dire riguardo al progetto di mitigazione visiva; per le specie vegetali previste si rimanda all'Allegato 4 della Parte II delle Norme del RUE in cui sono elencate le specie arboree e arbustive da utilizzare ,ed in particolare all'art. 12 – Gruppo 5 quelle vietate.

Osservazione 7

Trattandosi infine di una parte significativa del territorio molto estesa e di riconosciuto valore storico paesaggistico, come sopra descritta e altresì individuata nello Statuto comunale, oltre che di significativa potenzialità archeologica, si invita a sottoporre l'area alle indagini archeologiche preventive dell'art. 41 c. 4 del D.lgs 36/2023 ovvero secondo le disposizioni che la Soprintendenza archeologica Belle arti e Paesaggio vorrà dare.

Osservazione 8

Dato il rilevante interesse paesaggistico e testimoniale dell'area in oggetto, in attuazione della L.R. n. 19 del 29 settembre 2003 "Norme in materia di riduzione dell'Inquinamento Luminoso e di risparmio



COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA

Provincia di Reggio Emilia

Settore III – Servizi al territorio

energetico” si rileva una certa perplessità riguardo all’opportunità di realizzare un impianto di illuminazione notturna; in ogni caso si rammenta che l’eventuale impianto dovrà necessariamente essere corredato da un progetto illuminotecnico in conformità a detta Legge Regionale.

Distinti saluti

Il Responsabile Settore III

Servizi al territorio

Ing. Claudia Strozzi

(F.to digitalmente)

Allegati:

- estratto art.11 comma 3 Norme del PSC;
- estratto art.15 del RUE;
- Parte II del RUE allegato 5;
- Statuto comunale;
- estratto art. 32 Norme del PSC;
- scheda bene culturale n.65 – Villa Spalletti
- Parte II del RUE – allegato 4 –Regolamento del verde

Il piano urbanistico del Comune di Sant’Ilario d’Enza è consultabile all’indirizzo:

<https://www.comune.santilariodenza.re.it/argomenti/urbanizzazione/piano-urbanistico-comunale>

Art.11 - ambiti agricoli (progetto di PSC - elab.6)

1. 1.1 Sono definite come ambiti agricoli (di cui agli artt. A-18, A-19, A-20 della LR 20/2000) le aree non qualificate come *territorio urbano* e non rientranti tra le *aree di valore naturale e ambientale* (nelle quali sono pressochè esclusive le funzioni ambientali) alle quali è delegata la funzione della produzione agricola.

1.2 Obiettivi del PSC per gli ambiti agricoli:

- il mantenimento e potenziamento dell'economia agricola e la valorizzazione degli assetti colturali e delle filiere produttive che connotano storicamente l'identità produttiva dell'area per concorrere all'obiettivo della "sicurezza alimentare";
- la tutela delle risorse ambientali: le risorse idriche superficiali e sotterranee, il suolo e la biodiversità;
- la tutela dei lineamenti storico/paesaggistici del territorio comunale.

Al raggiungimento di questi obiettivi concorrono congiuntamente: le attività agricole svolte con pratiche e modalità che garantiscono la conservazione delle risorse ambientali, la manutenzione e l'incremento di elementi di naturalità quali aree e fasce alberate, aree umide, bacini a basso impatto ambientale qualora previsti dagli strumenti sovracomunali (PTA del PTCP in adeguamento al PTA regionale) e inseriti nello specifico *Programma attuativo* della Provincia, la conservazione dei segni dell'impianto agrario (partizioni e strade poderali, distribuzione dei centri aziendali) che hanno definito l'identità del territorio.

1.3 Gli ambiti agricoli del comune sono tutti ad alta produttività agricola, ma in rapporto alle peculiarità delle diverse parti del territorio comunale sono distinti, in base ai criteri di classificazione della LR 20/2000, in:

- *ambito agricolo periurbano*
- *ambito agricolo di rilievo paesaggistico*
- *ambito agricolo ad alta vocazione produttiva agricola.*

Gli ambiti agricoli sono destinati alle attività inerenti alla produzione agricola (attività colturali/allevamento del bestiame e interventi connessi quali percorsi poderali di ridotta dimensione e canalizzazioni) e a interventi di rinaturazione coerenti con la morfologia dell'impianto agrario; non sono consentite nuove infrastrutture viarie o ampliamenti di quelle esistenti né impianti tecnici (fatta eccezione per impianti tecnici di modesta entità: impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico a uso irriguo, cabine elettriche, e simili) né interventi di nuova costruzione non connessi all'attività agricola aziendale.

2. ***ambito agricolo periurbano (art. A-20 della LR 20/2000)***

2.1 Come *ambito agricolo periurbano* è stata individuata la parte adiacente al capoluogo confinata a ovest e a sud dall'ambito di pertinenza dell'Enza. L'area in oggetto è storicamente e attualmente caratterizzata da una ricca infrastrutturazione di percorsi e nuclei residenziali diffusi, del tutto eccezionale nel contesto comunale, e si pone come ambito preferenziale per fruizioni di tempo libero degli abitanti del capoluogo e come area di connessione funzionale e ambientale del capoluogo con l'ambito fluviale. L'ambito ricade quasi interamente in un contesto territoriale nel quale la Provincia promuove la formazione di uno dei **progetti e piani integrati di valorizzazione del paesaggio** previsti dal PTCP (art. 101 delle NA; tav. P5a).

2.2 Obiettivi specifici del piano per queste aree, morfologicamente e funzionalmente differenti dal restante territorio agricolo, sono:

- il mantenimento dell'attività agricola sia come attività aziendale che come attività non aziendale (coltivazioni da parte di soggetti non aventi la qualifica di imprenditore agricolo, orti periurbani), svolta nel rispetto delle disposizioni di tutela ambientale, ricadendo l'ambito per intero nell'area di ricarica della falda, (settore B *ricarica indiretta*), nonché nella zona vulnerabile ai nitrati;
- la tutela dei caratteri dimensionali e morfologici dei percorsi esistenti, tutti di valore storico e paesaggistico, idonei a un utilizzo prevalentemente ciclabile, e la tutela del verde sia con l'ispessimento delle fasce verdi lungo il reticolo viario e idraulico, sia con una gestione dei verdi privati (parchi, giardini) che privilegi le specie autoctone;
- il contenimento di nuove costruzioni, da consentire solo per edifici di servizio agricolo aziendali inseriti in corti coloniche esistenti; l'utilizzo del patrimonio edilizio esistente per usi compatibili con la tipologia degli edifici attraverso interventi non comportanti ampliamenti

volumetrici e mirati alla qualità abitativa e alla sostenibilità ambientale; la conferma delle attività produttive insediate legittimamente realizzate.

3. **ambito agricolo di rilievo paesaggistico (art. A-18 della LR 20/2000)**

3.1 L'*ambito agricolo di rilievo paesaggistico* rientra nelle *zone di particolare interesse paesaggistico ambientale* individuate dal PTPR '93 e dal PTCP 2010. Dal punto di vista pedologico l'ambito è un'antica area di pianura pedemontana, di alta potenzialità agricola, storicamente sempre destinata all'attività agricola.

In base ai diversi processi storici che hanno inciso sulla conformazione del territorio sono presenti all'interno dell'ambito tre contesti di particolare valore storico-testimoniale:

- all'estremità orientale, a nord della ferrovia, un lembo del vasto contesto territoriale delle *bonifiche storiche* che si estende fino al Crostolo comprensivo anche di una parte ridottissima dei *Fontanili di Corte Valle Re* (SIC IT4030007); rientra in questo contesto un'area attualmente interessata da attività estrattive (inserita nel PAE/PIAE) destinata, all'esaurimento dell'attività estrattiva, a un uso naturalistico o agronaturalistico;
- un'area agricola di ridotte dimensioni a est dell'abitato di Calerno, tra la ferrovia e la via Emilia, qualificata dal PTCP come *struttura territoriale insediativa storica non urbana*, vocata a essere cassa di risonanza del complesso dell'*ospedale* di San Lorenzo, poi *Commenda gerosolimitana*;
- il grande canale agricolo centrale tra i due abitati, qualificato dal PTCP come *struttura territoriale insediativa storica non urbana*, storicamente agricolo, che l'organizzazione mezzadrile della fine '800 della famiglia Spalletti ha conformato come sistema organizzato di infrastrutture (viabilità poderale, rete idraulica, fossi e filari alberati) e corti aziendali di grande rilievo paesaggistico/testimoniale.

3.2 Obiettivi specifici del piano per l'*ambito agricolo di rilievo paesaggistico* sono:

- il mantenimento e consolidamento delle attività agricole che hanno conformato i caratteri ambientali/paesaggistici delle diverse aree dell'ambito, nel rispetto delle disposizioni di tutela ambientale vigenti, ricadendo l'ambito quasi per intero nell'area di ricarica della falda (settore B *ricarica indiretta*) nonché nella zona vulnerabile ai nitrati; la conservazione dei tipi di habitat presenti nel SIC *Fontanili di Corte Valle Re* attraverso specifiche misure di conservazione delle specie vegetazionali e della componente faunistica (misure generali di conservazione approvate con DGR n. 1419 del 7.10.2013 e misure specifiche di conservazione approvate con DCP n. 48 del 29.05.2014) e specifiche misure di protezione dall'inquinamento luminoso ai sensi della DGR 1688/2013;
- il mantenimento e la tutela dell'organizzazione territoriale e dei tracciati di valore storico/testimoniale (viabilità poderale, rete irrigua, filari arborei); incremento degli elementi di naturalità e concorso alla realizzazione delle reti ecologiche attraverso l'ispessimento delle fasce arboree lungo la rete idraulica e lungo i tracciati consolidati nel mantenimento delle specie arboree/arbustive e della tipologia delle sistemazioni che caratterizza l'organizzazione storica delle piantumazioni;
- la tutela e valorizzazione della dotazione edilizia esistente, costituita da corti agricole i cui edifici per il valore storico/testimoniale sono in gran parte classificati dal PSC come "*beni culturali*". Nuovi edifici sono consentiti solo per servizi agricoli aziendali inseriti in corti coloniche esistenti, purché non ricadenti nel canale agricolo centrale, individuato come *struttura insediativa storica non urbana*, ricco di edifici di valore testimoniale e dotato di una identità paesaggistica connessa alla struttura insediativa/edilizia consolidata. Gli edifici esistenti non utilizzati per funzioni agricole sono utilizzabili per funzioni rapportate alla loro tipologia (tipologie prevalenti: edifici promiscui a porta morta, edifici di servizio agricolo, edifici residenziali), alla loro valenza storico/testimoniale e ai caratteri dell'area.

4. **ambito ad alta vocazione produttiva agricola (art. A-19 della LR 20/2000)**

4.1 L'*ambito ad alta vocazione produttiva agricola* ricade sulla piana pedemontana antica interessata dai dossi più antichi, lungo la direttrice Calerno/Partitore.

4.2 Obiettivi specifici del piano per l'*ambito ad alta vocazione produttiva agricola* sono:

- il consolidamento dell'attività agricola, nel rispetto delle disposizioni di tutela ambientale vigenti, ricadendo l'ambito per intero in aree di ricarica della falda (settore B - di *ricarica indiretta* - e settore A - di *ricarica diretta*) nonché nella zona vulnerabile ai nitrati;

- il contenimento di nuove costruzioni, da consentire solo per edifici di servizio agricolo aziendali inseriti in corti coloniche esistenti; l'utilizzo del patrimonio edilizio esistente per usi compatibili con la tipologia degli edifici e con le funzioni specifiche dell'area.

Art.12 - prescrizioni comuni a tutti gli ambiti del territorio rurale e direttive per l'elaborazione del RUE e del POC

1. Prescrizioni relative alla gestione dei terreni:

a) qualsiasi attività o intervento venga effettuato o abbia ricadute nel territorio rurale, per la parte rientrante nelle *aree di ricarica della falda* della zona di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina pianura non deve costituire "**centro di pericolo**" per la qualità delle acque e deve conformarsi alle *misure* (definite in riferimento al PTA *Piano di tutela delle acque* regionale) riportate nell'Allegato 9 alle Norme del PTCP 2010, riguardanti:

- *dispersione di fanghi e acque reflue anche se depurati;*
- *accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;*
- *spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi; spandimento di effluenti di allevamento (salvo che l'impiego delle sostanze o degli effluenti sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione agronomica);*
- *dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali o strade;*
- *apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;*
- *apertura di pozzi (di cui al Regolamento regionale 41/2001) a eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione e alla protezione della risorsa idrica;*
- *gestione di rifiuti (cfr. tav. P13 del PTCP 2010);*
- *stoccaggio o impiego di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;*
- *centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;*
- *pozzi perdenti e pozzi assorbenti;*
- *pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 kg/ha di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione;*
- *immissioni in fossi o canalizzazioni non impermeabilizzate di fanghi, acque reflue anche se depurate e acque di prima pioggia;*
- *pozzi dismessi;*
- *realizzazione di fondazioni profonde a contatto con il tetto delle ghiaie;*
- *fognature e opere di collettamento ai corpi recettori di acque reflue urbane;*
- *stoccaggi interrati di derivati petroliferi; tubazioni di trasferimento di liquidi diversi dall'acqua;*

b) lo spandimento degli effluenti di origine zootecnica (e le operazioni connesse di accumulo temporaneo, stoccaggio e trasporto) va effettuato secondo le prescrizioni della **Direttiva nitrati** come definita dal *Regolamento regionale n.1 del 28 ottobre 2011* (riguardante l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento e fertilizzanti azotati, il programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine animale e le disposizioni per le zone non vulnerabili da nitrati, le disposizioni in materia di utilizzazione agronomica delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari), integrato da quanto disposto dalla decisione CE del 3 novembre 2011 (C(2011)7770) relativa alla procedura di deroga (che può essere concessa su base individuale a singole aziende che ne facciano richiesta) disposta per le regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto (tenendo presente che il territorio comunale rientra quasi per intero tra le aree di ricarica della falda e nella zona vulnerabile ai nitrati);

c) nelle zone di salvaguardia dei pozzi dell'acquedotto: le *zone di tutela assoluta* sono destinate esclusivamente alle opere di captazione, le *zone di rispetto* sono soggette alle disposizioni dell'art. 94 del dlgs 152/2006 finalizzate al mantenimento e miglioramento delle caratteristiche qualitative delle acque sotterranee destinate al consumo umano; le disposizioni del citato art. 94 vietano del tutto l'insediamento delle attività e delle opere elencate alla precedente lett **a)** (se preesistenti ne va previsto l'allontanamento) e specificano che nella zona di rispetto ristretta è del tutto vietata la stabulazione di bestiame; nelle zone di tutela dei fontanili (costituenti emergenze naturali della falda) è vietato il prelievo di acqua e lo spandimento di effluenti di allevamento;

- di connessione dei servizi e centri di interesse interni agli abitati.

Il sistema ciclopedonale è struttura composita, in parte già presente, formata da tracciati viabilistici riservati a percorsi ciclabili, piste ciclopedonali autonome adiacenti a strade veicolari, tracciati ciclopedonali staccati dalla viabilità inseriti in aree verdi.

Rientra nel sistema ciclopedonale come elemento centrale l'**area pedonale** costituita dalle piazze centrali del capoluogo.

- [D] Il **RUE** specifica le prescrizioni relative ai parametri da rispettare nei percorsi ciclopedonali con riferimento al DM 557/1999 (Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili) e ai DPR 503/1996 e DM 236/1989 (eliminazione e superamento delle barriere architettoniche).
- [D] I **POC** prevedono gli interventi progettuali relativi alla ciclabile lungo la via Emilia raccordando con continuità i tratti urbani e i tratti extraurbani.
- [D] I **POC**, attraverso il *Documento programmatico della qualità urbana* prevedono l'intervento di riqualificazione delle piazze centrali la cui pedonalizzazione progressiva è connessa alla progressiva definizione e realizzazione del sistema dei parcheggi di interscambio a servizio del centro; gli interventi relativi alle aree centrali del capoluogo terranno conto delle schede progettuali dell'Allegato 3.

8. parcheggi di interscambio

Il PSC individua due principali sistemi di parcheggio di interscambio, riguardanti rispettivamente la stazione ferroviaria e il centro del capoluogo.

Il sistema di parcheggi, a sud e a nord della ferrovia, è destinato all'interscambio tra ferro e gomma (veicoli, trasporto pubblico su gomma, biciclette) per favorire il raccordo tra reti viabilistiche, reti ciclopedonali di scala comunale e sovracomunale e mobilità ferroviaria.

Il sistema di parcheggi adiacenti all'area centrale del capoluogo è destinato al servizio dei maggiori poli di interesse del comune e alla fruibilità dell'area pedonale centrale.

- [D] I **POC** attraverso il *Documento programmatico della qualità urbana* prevedono l'attuazione della zona di interscambio adiacente alla zona ferroviaria, sia a nord che a sud della ferrovia con un progetto organico relativo alla funzionalità e agli aspetti morfologici delle aree di parcheggio e delle interconnessioni pedonali tra le aree a nord e le aree a sud della linea ferroviaria.

I **POC** attraverso il *Documento programmatico della qualità urbana* prevedono l'attuazione del sistema di parcheggi adiacenti all'area centrale la cui realizzazione è in parte rapportata alla programmazione della sistemazione del parco centrale .

9. infrastrutture verdi

Il PSC individua le principali reti di verde programmaticamente integrate alla rete stradale urbana con la duplice funzione di migliorare il microclima urbano e la qualità degli spazi pubblici e di prefigurare una rete verde collegata alla infrastrutturazione territoriale delle reti ecologiche (cfr. successivo art. 32).

- [D] i **POC** attraverso il *Documento programmatico della qualità urbana* inseriscono progetti organici di ridefinizione delle sezioni stradali e di piantumazioni idonee a resistere agli inquinanti atmosferici e a ridurre il rumore.

Art.32 - reti ecologiche (progetto di PSC - elab.5)

1. Il PSC si inserisce nel sistema delle reti ecologiche prospettato dal PTCP 2010 ("*sistema di elementi spaziali...che disegna uno scenario di riequilibrio dell'ecosistema a livello provinciale*") che, all'interno della più complessiva strategia mirata al riequilibrio ambientale, individua il quadro programmatico delle direttrici di continuità ecologica alle quali è affidata la conservazione e la diffusione della biodiversità.
Il PSC recepisce nel territorio comunale gli elementi della rete ecologica provinciale, li specifica e definisce nella loro consistenza spaziale in accordo con le caratteristiche dei luoghi e li completa con le reti di rilevanza comunale.
2. L'elaborato del PSC relativo alle reti ecologiche estrapola dal progetto generale del PSC gli elementi costituenti la rete ecologica, ciascuno dei quali è soggetto a disposizioni normative che ne tutelano la funzione specifica. L'elaborato evidenzia il ruolo ambientale che, attraverso

un progetto organico di scala territoriale, viene svolto da elementi aventi singolarmente funzioni specifiche differenziate.

3. Il sistema delle reti ecologiche è costituito da.
- il **corridoio fluviale dell'Enza** (*corridoio fluviale primario* nella rete ecologica provinciale), comprendente fasce di territorio (fasce A e B del PAI, fascia D del PTA, zona di tutela del corso d'acqua del PTCP) a diverso titolo interessate da dinamiche idrauliche e idrogeologiche e caratterizzate da assetti floro-faunistici specifici. L'area fluviale del comune ricade nel SIC-ZPS IT4030023 e comprende al suo interno l'ARE *I Pioppini* e parte di una oasi faunistica. Il ruolo ecologico del fiume travalica l'ambito pur significativo del SIC-ZPS per porsi come corridoio di naturalità dalla montagna al Po (dall'Alpe di Succiso a Ghiarole/Brescello). Al corridoio fluviale si giustappone l'ambito agricolo periurbano del capoluogo (*area tampone*) che dilata la percezione paesaggistica e la funzione ambientale del fiume fino ai bordi dell'abitato.
 - I **corridoi ecologici di rilevanza comunale** che attraversano senza soluzione di continuità il capoluogo in direzione nord sud dall'Enza fino alla via Emilia, che prendono corpo intorno ai due canali derivati dall'Enza - l'Allacciante Borasca Sant'Eulalia e il canale storico di Sant'Eulalia - e quindi si ampliano nei due corridoi verdi del parco urbano centrale e della fascia alberata lungo la via O. Piacentini (parte della SP 12) che borda l'area agricola Spalletti. Diverse sono le funzioni prevalenti di queste aree (funzione idraulica per i canali derivati, funzione comunitaria per il parco, funzione ambientale di assorbimento dei gas climalteranti per la fascia esterna), ma nella loro continuità danno luogo a un corridoio ecologico fortemente incidente sull'assetto morfologico e sul microclima dell'abitato;
 - i **sistemi di connettività ecologica** che attraversano la parte centrale del territorio comunale, rientrando nel *ganglio ecologico pianiziale* individuato dal PTCP 2010 e percorso dal *corridoio primario pianiziale* del PTCP 2010 che programmaticamente raccorda alla macroscale l'**Enza** (Montecchio-Sant'Ilario) al **Po** (Gualtieri-Guastalla), nel quale il PTCP 2010 richiede il "*consolidamento e ampliamento degli elementi di naturalità attualmente presenti*". Sono presenti due diverse tipologie di elementi ai quali è affidata la connettività ecologica:
 - a)** sistemi lineari lungo direttrici nord/sud costituite da corridoi d'acqua secondari (rii minori, cavi, canali) accompagnati da fasce ripariali di almeno 10 m per lato (da ispessire o impiantare ex novo) che prefigurano reti continue di naturalità. Sono individuate due direttrici principali:
 - la direttrice **Enza-Lago di Gruma** articolata in 2 rami all'interno del canale Spalletti/Varane:
 - il cavo Sgaviglio-Fontana che dalle aree meridionali prossime all'Enza (località Rampa d'Enza) arriva a nord fino ai bordi dell'APEA *casello di Caprara* e si connette al Lago di Gruma/canale del Lago;
 - il sistema costituito dalla rete canale Vernazza-rio Duchessa-rio Cantone-rio Torto che confluisce anch'esso a nord nell'area del lago di Gruma;
 - la direttrice **Enza-Corte Valle Re** costituita:
 - dalla rete canale Vernazza-cavo Ariana-rio Rubino che dalle aree dell'Enza (a nord di Montecchio, località Croce) si sviluppa lungo il confine orientale del comune di S. Ilario e si inserisce nell'area protetta *Corte Valle Re* (elemento della Rete Natura 2000).

Le funzioni specifiche di questi elementi sono funzioni idrauliche e ambientali (in quanto fasce tampone nei riguardi di inquinanti di origine agricola); nel loro sviluppo "a rete" si potenzia la funzione della connettività ecologica;

 - b)** il sistema diffuso costituito dai filari alberati, dai viali e dalle siepi che con la loro organizzazione, derivata da una cultura agraria ottocentesca, hanno dato luogo a uno specifico contesto di valore storico e paesaggistico, il cui mantenimento (nei tracciati e nel tipo di alberature) e la cui tutela assume una valenza insieme storico-paesaggistica e ambientale. In coerenza con questa matrice morfologica/paesaggistica va previsto l'inserimento di nuovi elementi di naturalità e l'ispessimento di quelli esistenti, anche attraverso interventi rientranti nelle azioni per la salvaguardia della biodiversità previste nel Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione.
4. Elementi circoscritti, quali parchi urbani e aree verdi lungo le strade, unitamente alla dotazione verde che caratterizza il tessuto edilizio, con funzione di dotazione ecologica (assorbimento della CO2 e cattura delle polveri sottili, termoregolazione del microclima urbano), non inseriti

nelle reti ecologiche in quanto costituenti episodi isolati, concorrono anch'essi al riequilibrio ambientale.

Gli invasi ad uso plurimo previsti dalla Provincia in attuazione del PTA, qualora attuati (con i necessari trattamenti sanitari se adiacenti ad abitati), si inseriscono nelle reti ecologiche in quanto potenziali bacini di naturalità. L'area qualificata come vaso ad uso plurimo *Calerno*, interessata da attività estrattive inserite nel PAE/PIAE, per il PAE sarà destinata, all'esaurimento dell'attività estrattiva, a un uso naturalistico o agronaturalistico, in ogni caso coerente con il suo inserimento nella rete ecologica.

5. I singoli elementi costituenti le reti ecologiche sono oggetto di prescrizioni specifiche contenute nelle presenti norme, in particolare negli articoli :
 art.10 aree di valore naturale e ambientale,
 art 11 ambiti agricoli,
 art 25 attrezzature e spazi collettivi,
 art.26 dotazioni ecologiche e ambientali.
 All'attuazione delle reti concorrono sia disposizioni del PSC (acquisizione di aree attraverso criteri perequativi, obblighi di cessione gratuita nei PUA, individuazioni territoriali, disposizioni normative) sia strumenti settoriali (Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione, politiche della PAC, interventi del Consorzio di Bonifica; attuazione da parte della Provincia di invasi ad uso plurimo).

6. Il sistema delle reti ecologiche di scala territoriale, evidenziato nella tav.5 del PSC, all'interno dei tessuti urbani assume la conformazione di rete diffusa di viali alberati che connettono gli spazi pubblici. La realizzazione di questa rete diffusa, prevista nelle disposizioni normative relative alla rete della mobilità urbana, finalizzata al miglioramento della vivibilità degli spazi pubblici e del microclima locale, è affidata a interventi progettuali, definiti dai **POC** attraverso il *Documento programmatico della qualità urbana*, che definiscono tracciati, piantumazioni, selezione delle specie vegetali più adatte.

Gli interventi su edifici ricadenti all'interno della fascia di tutela paesaggistica (aree tutelate ai sensi dell'art. 142, lett c, del dlgs 4272004) sono subordinati alla autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del dlgs 42/2004.

Art.14. Ambito di pertinenza del reticolo idraulico minore

1. L'“ambito di pertinenza del reticolo idraulico minore” è definito nei suoi caratteri idraulici e funzionali dall'art. 10, comma 3, del PSC. Nell'ambito si applicano le prescrizioni relative alle modalità di uso e di gestione del richiamato articolo del PSC e si applicano le misure di tutela archeologica dell'art. 33 del PSC seguendo la procedura e con la documentazione tecnica previste nell'Allegato 2 delle Norme-Parte II del RUE in conformità alle linee guida approvate con DGR n. 274/2014.
2. Nell'ambito di pertinenza del reticolo idraulico minore sono consentiti esclusivamente gli interventi idraulici e di rinaturazione come indicati all'art. 10, comma 3, del PSC; non sono consentiti interventi edilizi né nuovi contenitori per lo stoccaggio di effluenti di allevamento. Qualsiasi opera che modifica l'assetto morfologico e il corredo vegetazionale del corso d'acqua è considerato “movimento di terra significativo” (intervento soggetto a SCIA per l'art. 13 della LR 15/2013) ed è oggetto delle specifiche prescrizioni del PSC; gli interventi rientranti all'interno della fascia di tutela paesaggistica degli scoli Sgaviglio e Fontana (aree tutelate ai sensi dell'art. 142, lett c, del d.lgs 4272004) sono subordinati alla autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del d.lgs 42/2004.

Art.15. Ambiti agricoli

1. Gli “ambiti agricoli” ricomprendono l'“ambito agricolo periurbano”, l'“ambito agricolo di rilievo paesaggistico” e l'“ambito agricolo ad alta vocazione produttiva agricola”, individuati dal PSC e riportati nell'elab. 2 del RUE. Gli obiettivi del PSC relativi alle funzioni e alle modalità d'uso degli ambiti agricoli sono definiti nell'art. 11, comma 1, del PSC.
2. I caratteri dei diversi ambiti agricoli e gli obiettivi specifici dettati dal PSC per ciascuno di essi, sono contenuti nell'art. 11, commi 2, 3, 4, del PSC.
3. Le prescrizioni per le modalità di gestione del territorio che perseguono la tutela delle risorse ambientali aventi come oggetto: i centri di pericolo, lo spandimento degli effluenti di origine zootecnica, le zone di tutela e di rispetto dei pozzi dell'acquedotto, le misure per la tutela quantitativa della risorsa idrica e la tutela dei volumi idrici superficiali, sono contenute nell'art. 12, comma 1, del PSC.

Nell'art. 33 del PSC sono contenute le misure di tutela archeologica da applicare agli interventi edilizi e ai significativi movimenti di terra seguendo la procedura e con la documentazione tecnica previste nell'Allegato 2 delle Norme-Parte II del RUE in conformità alle linee guida approvate con DGR n. 274/2014.

4. Le prescrizioni del successivo comma 5, congiuntamente alle prescrizioni del successivo art.16, riguardano gli interventi edilizi negli ambiti agricoli e, in quanto redatte in conformità e coerenza con le Direttive [D] del PSC, costituiscono unico riferimento nella attuazione degli interventi diretti.

5. Negli ambiti agricoli sono ammessi :

a1)

- la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico;
- la manutenzione di opere idrauliche e percorsi poderali connessi all'attività agricola;
- la realizzazione di bacini di accumulo a basso impatto ambientale se previsti dallo specifico programma attuativo provinciale ("Programma bacini a basso impatto ambientale"), con le modalità attuative e procedurali previste dal suddetto Programma e le cautele igienico-sanitarie necessarie;

a2) nuovi edifici per servizi agricoli aziendali necessari all'esercizio delle attività agricole e interventi relativi a edifici aziendali esistenti:

- costruzione, anche successiva a demolizione, di nuovi edifici di servizio agricolo aziendale (per le funzioni di: immagazzinamento prodotti e ricovero macchine agricole; allevamenti aziendali; lavorazione, prima trasformazione, conservazione e vendita di prodotti agricoli aziendali; coltivazione in serre) con gli indici, parametri e condizioni previste al successivo art.16; i nuovi edifici possono essere realizzati solo in adiacenza e complementarietà funzionale con corti coloniche esistenti, in ragione di specifici programmi di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola (PRA) (art.16). La realizzazione di nuovi edifici all'interno della fascia di tutela paesaggistica degli scoli Sgaviglio e Fontana (aree tutelate ai sensi dell'art. 142, lett c, del dlgs 42/2004) è subordinata alla autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del dlgs 42/2004. Nuovi edifici non sono consentiti all'interno della "struttura insediativa territoriale storica non urbana" Spalletti/Varane e nella parte di ambito agricolo di rilievo paesaggistico ad essa contiguo a sud della via Timavo, compreso tra lo scolo Sgaviglio e il rio Cantone.

- interventi sugli edifici aziendali esistenti:

edifici di SERVIZIO AGRICOLO:

- edifici non classificati "bene culturale": manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia; ampliamento all'esterno della sagoma con gli stessi indici e parametri dei nuovi edifici;
- edifici classificati "bene culturale": manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria (limitatamente agli interventi compatibili con il restauro e risanamento conservativo), restauro e risanamento conservativo;

edifici RESIDENZIALI o PROMISCUI:

- edifici non classificati "bene culturale": manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia nel rispetto della sagoma; demolizione di parti o di edifici incongrui; non è consentito il cambio d'uso da residenza a servizio agricolo; negli edifici promiscui è consentito l'ampliamento dei servizi agricoli all'esterno della sagoma con gli stessi indici e parametri dei nuovi edifici;
- edifici classificati "bene culturale": manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria (limitatamente agli interventi compatibili con il restauro e risanamento conservativo), restauro e risanamento conservativo.

E' consentito l'aumento della Su residenziale in aziende con SAU uguale o maggiore di 3 ha per le esigenze dell'IAP conduttore dell'azienda agricola fino al raggiungimento in azienda di 250 mq di Su; l'aumento di Su e il corrispondente aumento di Sa (non superiore al 65% della Su) sono ottenibili attraverso interventi all'interno del medesimo edificio residenziale o promiscuo o riguardanti parte di un servizio agricolo di tipologia tradizionale dell'azienda; gli interventi riguardanti l'aumento di Su residenziale (ristrutturazione edilizia o, per edifici classificati "bene culturale", restauro e risanamento conservativo) non possono comportare preventive demolizioni (se non in caso di impossibilità del recupero, attestata con autocertificazione e rilievo asseverato) o ampliamenti all'esterno della sagoma degli edifici interessati.

Tutti gli edifici aziendali esistenti alla data di entrata in vigore della LR 4/2009 ("Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole") possono essere utilizzati per le attività agrituristiche previste dalla medesima legge attraverso interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo o (negli edifici non classificati "bene culturale") di ristrutturazione edilizia nel rispetto della sagoma.

Gli interventi su edifici ricadenti all'interno della fascia di tutela paesaggistica degli scoli Sgaviglio e Fontana (aree tutelate ai sensi dell'art. 142, lett c, del dlgs 42/2004) sono subordinati alla autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del dlgs 42/2004.

a3) interventi relativi a edifici esistenti alla data di entrata in vigore del RUE per utilizzi non connessi all'attività agricola aziendale, differenziati in rapporto ai diversi caratteri tipologici e urbanistici:

a3.1) edifici residenziali, promiscui, di servizio agricolo:

• **usi ammessi:**

negli edifici RESIDENZIALI o PROMISCUI:

residenza e servizi accessori della residenza; attività esercitate da residenti (studi professionali, artigianato di servizio alla persona); sedi di associazioni; attività di ristorazione/pubblici esercizi/strutture ricettive. E' ammesso un numero massimo di 3 alloggi per edificio (4 in edifici con superficie totale (Su +Sa) maggiore di 600 mq), fatta salva la situazione esistente alla data di entrata in vigore del RUE;

negli EDIFICI DI SERVIZIO AGRICOLO:

deposito prodotti e macchine agricole per attività agricole svolte da soggetti non aventi la qualifica di imprenditore agricolo; ricovero animali non destinati a usi alimentari (animali di affezione cfr. LR 5/2005 e DGR n. 353/2013) nel rispetto delle norme sanitarie e della Deliberazione GR n. 353/2013; servizi accessori della residenza; attività di ristorazione/pubblici esercizi/strutture ricettive; sedi di associazioni; studi professionali, attività di artigianato artistico; residenza, limitatamente agli edifici classificati "bene culturale", con lo stesso numero massimo di alloggi consentito negli edifici residenziali e promiscui, fermo restando quanto disposto dall'art.A-21, comma 3 lett. b), della LR 20/2000.

Negli edifici residenziali, promiscui, di servizio agricolo classificati "bene culturale" e rientranti nella "struttura insediativa territoriale storica non urbana" Spalletti/Varane sono

ammesse anche attività culturali/ricreative, socio-assistenziali e sanitarie - compatibili con la tipologia dell'edificio.

• **interventi ammessi**

- edifici non classificati “bene culturale”: mutamento d’uso, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia nel rispetto della sagoma; demolizione di parti o di edifici incongrui; negli edifici residenziali costituiti da una unica unità immobiliare con superficie totale (Su+Sa) inferiore a 230 mq è ammesso l’intervento di ampliamento alla sagoma per consentire l’aumento delle superficie totale (Su+Sa) fino al raggiungimento di 230 mq;
- edifici classificati “bene culturale”: mutamento d’uso, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria (limitatamente agli interventi compatibili con il restauro e risanamento conservativo), restauro e risanamento conservativo.

• **usi e interventi di competenza dei POC:**

- i complessi edilizi di Corte Inzani, Villa Spalletti, La Commenda, possono essere utilizzati per funzioni anche non previste dal RUE che interessano in modo organico l’intero complesso assumendo un ruolo significativo nel contesto comunale o sovracomunale; in questo caso, per gli artt. 12, comma 2, lett.b), e 25, comma 5, del PSC, compete al POC individuare gli usi e le modalità di intervento subordinando l’attuazione degli interventi a PUA, nel rispetto di quanto disposto dai suddetti articoli del PSC;

a3.2) edifici per allevamenti intensivi avicoli o suinicoli non utilizzati:

• **usi ammessi:**

servizi agricoli aziendali; immagazzinamento prodotti/attrezzi agricoli e altre funzioni di supporto ad attività colturali svolte da soggetti non aventi la qualifica di imprenditore agricolo; ricovero animali non destinati ad uso alimentare (nel rispetto delle prescrizioni sanitarie);

• **interventi ammessi:**

- edifici utilizzati come servizi agricoli aziendali: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia; ampliamento all’esterno della sagoma con gli stessi indici e parametri dei nuovi edifici, demolizione e ricostruzione in adiacenza al centro aziendale di riferimento con Su corrispondente agli indici previsti per i servizi aziendali;
- edifici utilizzati per immagazzinamento prodotti/attrezzi agricoli e altre funzioni di supporto ad attività colturali svolte da soggetti non aventi la qualifica di imprenditore agricolo o per ricovero animali non destinati ad uso alimentare: manutenzione ordinaria e straordinaria; ristrutturazione edilizia nel rispetto della sagoma;

a3.3) edifici destinati ad attività produttive inseriti in territorio rurale, già esistenti o previsti da titoli abilitativi già rilasciati alla data di adozione del RUE, individuati nella cartografia del PSC e del RUE:

• **usi ammessi:**

gli usi ammessi sono quelli presenti o previsti da titoli abilitativi già rilasciati alla data di adozione del RUE; per gli allevamenti intensivi presenti nelle aree di ricarica della falda non è consentito l'incremento degli animali allevabili se non è previsto un adeguato rapporto capi allevati/terreno a titolo reale di godimento disponibile per lo spandimento (in applicazione del Regolamento regionale 28 ottobre 2011, n.1) o adeguato impianto di depurazione.

In caso di dismissione dell'attività produttiva presente o prevista alla data di adozione del RUE vanno privilegiate in via prioritaria, tra le attività produttive, quelle connesse all'economia agricola; le attività che si configurino come centri di pericolo (cfr. Allegato 9 alle NT del PTCP) o nuovi allevamenti intensivi sono comunque esclusi nelle aree di ricarica della falda. Il cambio d'uso successivo alla dismissione dell'attività va previsto, in conformità all'art. 12, comma 2, lett. i), delle Norme del PSC, attraverso inserimento nel POC;

• **interventi ammessi:**

- per gli edifici già esistenti alla data di adozione del RUE: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia non comportanti aumento del carico urbanistico, ampliamenti consentiti dal PRG previgente;
- costruzione di nuovi edifici se previsti da titoli abilitativi già rilasciati alla data di adozione del RUE;
- interventi connessi al miglioramento dell'inserimento ambientale e della qualità degli spazi esterni, alla realizzazione o adeguamento delle dotazioni art. A-23 LR 20/2000. Non è ammesso incremento dell'area aperta di pertinenza.

Le aree pertinenti agli edifici (esistenti o previsti) autorizzati da titoli abilitativi già rilasciati alla data di adozione del piano continuano a essere regolate dalle norme relative alle zone prevalentemente industriali artigianali del PRG previgente, fermo restando che il cambio d'uso è subordinato a POC come disposto dal PSC.

a3.4) edifici incongrui per la interferenza diretta con il sedime stradale della via Emilia individuati nella cartografia del PSC e del RUE:

in conformità all'art. 6, comma 4 lett. i) punto 6, delle NA del PTCP 2010, è ammessa la demolizione degli edifici individuati nelle tavole del RUE (edifici incongrui di volumetria complessiva superiore a 1000 mc) e la successiva costruzione di nuovi edifici per uso residenziale o, se gli edifici incongrui sono inseriti in una azienda agricola, per usi relativi all'attività agricola, con le seguenti caratteristiche:

- la nuova costruzione, successiva alla totale demolizione dell'edificio incongruo, va posta in adiacenza al nucleo edilizio nel quale rientrava l'edificio demolito, alla distanza massima di 10 m dai fronti degli edifici esistenti e conservati;
- volume massimo totale (comprensivo di Su e di Sa) del nuovo edificio se destinato ad uso residenziale: corrispondente al volume di una unità abitativa teorica (comprensivo di Su e di Sa), in conformità all'art. 6, comma 4 lett. i) punto 6, delle NA del PTCP 2010;
- volume massimo totale del nuovo edificio se destinato ad usi relativi all'attività agricola aziendale: pari a quello degli edifici demoliti;
- altezza dei fronti: non superiore a quella degli edifici circostanti;

- vanno realizzate e cedute gratuitamente al Comune le dotazioni dell'art. A-23 della LR 20/2000; i parcheggi pubblici vanno previsti in misura pari a 20 mq ogni 100 mq di Su; al posto della loro cessione gratuita può essere prevista la monetizzazione se ritenuto opportuno dalla Amministrazione comunale;
- va ceduta gratuitamente al soggetto proprietario della strada la porzione di area necessaria per l'allargamento del sedime della via Emilia;
- va prevista la sistemazione organica dell'intero nucleo, il cui accesso deve avvenire dalla sola via Emilia, con sistemazione a verde dell'area lungo la medesima; la recinzione prospiciente la via Emilia, se prevista, va realizzata con siepe viva a distanza non inferiore a 3 m dal confine stradale.

Art.16. Condizioni per l'attuazione degli interventi nel territorio rurale (Aree di valore naturale e ambientale e Ambiti agricoli)

1. **definizione dei termini, delle tipologie edilizie e dei parametri utilizzati** nella disciplina edilizia nel territorio rurale; modalità di calcolo della **SL** e della **Su**:

EDIFICI RESIDENZIALI: edifici tipologicamente conformati per l'uso esclusivamente residenziale (residenza rurale, residenza padronale, villa, residenza plurifamiliare) anche se non utilizzati o usati per altre funzioni;

EDIFICI DI SERVIZIO AGRICOLO: edifici tipologicamente conformati per il ricovero mezzi e prodotti agricoli, allevamento bestiame, conservazione, trasformazione e vendita prodotti agricoli; le tettoie, le barchesse di piccole dimensioni, i forni, i pozzi non rientrano nella categoria degli edifici di servizio agricolo ma costituiscono accessori minori della corte colonica;

EDIFICI PROMISCUI: edifici tipologicamente conformati per funzioni residenziali e servizi agricoli; ai fini delle applicazioni normative sono considerati edifici promiscui sia quelli, più diffusi, di tipologia tradizionale ("a porta morta") sia quelli di datazione più recente realizzati per dare risposta a funzioni residenziali e a funzioni assimilabili a quelle agricole (ricovero animali, deposito/lavorazione di prodotti agricoli);

CORTE COLONICA: è l'area di pertinenza del fondo agricolo interessato dal complesso di edifici funzionali alla attività agricola (residenza colonica, stalla, fienile, pozzo, forno, barchessa) con al centro uno spazio aperto (aia), così come essa risulta dagli identificativi catastali alla data di adozione del RUE;

AREA DI PERTINENZA DI FABBRICATI: è l'area di pertinenza di edifici che a seguito del mutamento d'uso, hanno perso il requisito della ruralità, comprensiva della originaria corte colonica e dell'eventuale ampliamento consentito dalle presenti norme.

Su superficie utile residenziale:	come definita nella DGR 922/2017
Sa superficie accessoria:	come definita nella DGR 922/2017
Sa massima:	65% della Su, fatte salve le situazioni esistenti
SL superficie utile lorda di edifici di servizio agricolo:	come definita nella DGR 922/2017
Sagoma	come definita nella DGR 922/2017
Volume totale:	come definito nella DGR 922/2017

ALLEGATO 4 – REGOLAMENTO DEL VERDE (del. C.C. n° 58 del 20/10/2003)

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	56
Art. 1 - Principi e finalità.....	56
Art. 2 - Oggetto del Regolamento del Verde	56
Art. 3 - Osservanza di leggi, regolamenti e norme speciali	56
TITOLO II - NORME GENERALI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO	57
<u>Capitolo I - Aree verdi pubbliche e private</u>	57
Art. 4 - Oggetto della salvaguardia	57
Art. 5 - Interventi colturali e manutenzioni effettuati dall'Amministrazione Comunale	57
Art. 6 - Abbattimenti.....	57
Art. 7 - Potature	58
Art. 8 - Aree di pertinenza delle alberature.....	58
Art. 9 - Distanze delle alberature da confini ed infrastrutture	59
Art. 10 - Danneggiamenti	59
Art. 11 - Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere	60
Art. 12 - Nuovi impianti e sostituzioni	61
ALBERI	63
Art. 13 - Norme per il verde negli interventi edilizi.....	64
Art. 14 - Il verde per parcheggi	65
Art. 15 - Alberate e filari stradali	65
<u>Capitolo II - Alberi di pregio</u>	67
Art. 16 - Individuazione degli alberi di pregio	67
Art. 17 - Obblighi per i proprietari	67
Art. 18 - Interventi sugli alberi di pregio esistenti.....	67
Art. 19 - Sostituzioni a seguito di abbattimenti.....	67
<u>Capitolo III - Parchi e giardini di pregio storico, architettonico e ambientale</u>	68
Art. 20 - Salvaguardia dei parchi e giardini di pregio storico, architettonico e ambientale	68
<u>Capitolo IV - Difesa fitosanitaria e controllo della vegetazione spontanea</u>	68
Art. 21 - Difesa fitosanitaria.....	68
Art. 22 - Monitoraggio dei parassiti e tipologie di intervento.....	69
Art. 23 - Impiego di prodotti fitosanitari	70
Art. 24 - Controllo della vegetazione spontanea.....	70
TITOLO III - FRUIZIONE DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI	72
Art. 25 - Ambito di applicazione.....	72
Art. 26 - Uso delle aree e spazi a verde.....	72
Art. 27 - Interventi vietati.....	72
Art. 28 - Interventi prescritti	73
Art. 29 - Interventi sottoposti ad autorizzazione e richiesta d'occupazione di suolo pubblico	73
TITOLO IV - ORTI URBANI	74
Art. 30 – Definizione di orto urbano	74
Art. 31 - Norme per l'assegnatario	74
Art. 32 - Restrizioni e divieti	74
TITOLO V - NORME INTEGRATIVE PER LE ZONE A DESTINAZIONE AGRICOLA E PER IL VERDE DI PERTINENZA STRADALE	76
Capitolo V - Salvaguardia degli elementi naturali del paesaggio agrario	76

Art. 33 - Salvaguardia del sistema di vegetazione diffusa	76
Art. 34 - Salvaguardia del sistema idrico superficiale e sotterraneo	76
Art. 35 - Divieto d'incendio e diserbo delle sponde dei fossi, corsi d'acqua ed aree incolte	77
Art. 36 - Sfalcio dei fossi e controllo della vegetazione presso le strade	77
Art. 37 - Sanzioni e procedimento sanzionatorio.....	77
Art. 38 - Procedimento di riduzione in pristino	78
Art. 39 - Riferimenti legislativi	78
Art. 40 - Vigilanza e applicazione del Regolamento	78
Art. 41 – Entrata in vigore.....	78
Elenco allegati	79
<u>Tabella 1 - Specie arboree ed arbustive che costituiscono le forme vegetali della fascia fitoclimatica in cui rientra il territorio comunale</u>	80
<u>Tabella 2 – Disposizioni di Legge per le lotte obbligatorie.....</u>	82
<u>Tabella 3 - Classificazione degli alberi in base alla dimensione della chioma a maturità</u>	84
<u>Allegato A - Elenco dei principali parchi e giardini destinati a verde pubblico.....</u>	85
<u>25. Allegato B - Sanzioni relative alle violazioni delle norme del regolamento d'uso delle aree verdi</u>	86
<u>Allegato C - Criteri per la valutazione dei danni del patrimonio verde pubblico cittadino</u>	88
<u>Allegato D - Criteri per la valutazione degli alberi di pregio.....</u>	91
<u>Allegato E - Definizioni ed inquadramento delle aree forestali.....</u>	94
<u>Allegato F – Protezione degli alberi nei cantieri</u>	95

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Principi e finalità

1. Data l'importanza che la vegetazione riveste quale componente fondamentale del paesaggio riconosciuta anche dalla Costituzione della Repubblica Italiana⁴, visto il ruolo di vitale importanza che essa riveste per l'ambiente e per le funzioni sociali, ricreative, didattiche ed estetiche cui assolve, con il presente Regolamento, il Comune di Sant'Ilario d'Enza intende salvaguardare le essenze vegetali sia nelle aree pubbliche che nelle aree private,⁵ nella loro specifica accezione di bene comune.
2. La disciplina dettata dal presente regolamento è posta a tutela della vita vegetale dell'intero territorio comunale di Sant'Ilario d'Enza quando questa assuma una qualsiasi rilevanza ai fini sopraccitati, sia nell'ambito patrimoniale pubblico, come in quello privato, entro e fuori il perimetro del centro abitato.

Art. 2 - Oggetto del Regolamento del Verde

1. Il presente regolamento detta disposizioni di tutela e gestione delle alberature di parchi e giardini pubblici e privati, delle aree di pregio ambientale e degli elementi naturali del paesaggio quali siepi, filari, degli esemplari arborei, degli specchi d'acqua e della vegetazione presente lungo i corsi d'acqua e le canalizzazioni.
2. Non sono soggetti al presente regolamento le aree forestali (allegato E), le aree e gli interventi relativi a coltivazioni agricole quali alberi da frutta e coltivazioni per l'arboricoltura da legno, orti botanici, impianti per la produzione di alberi di natale, vivai e specchi d'acqua utilizzati per la piscicoltura.
3. Il presente regolamento disciplina altresì l'uso e la fruizione degli spazi verdi pubblici presenti nel territorio del Comune di Sant'Ilario d'Enza, quali:
 - a. parchi e giardini comunali (naturali, agrari, urbani);
 - b. aree verdi e giardini annessi a strutture di servizio (edifici pubblici, impiantistica sportiva, aree di pertinenza di edifici scolastici);
 - c. aree verdi libere, attrezzate e non, destinate al gioco;
 - d. verde di arredo e stradale (alberate stradali, aiuole, verde spartitraffico);
 - e. aree verdi private ad uso pubblico.
4. Il presente regolamento, ad integrazione delle norme contenute nel PSC/RUE, detta inoltre specifiche norme per la manutenzione del verde privato, inteso come patrimonio collettivo e censito negli allegati del PRG/2000 (Studio sul Paesaggio e Sistema Agroambientale del Territorio Comunale).
5. Le norme contenute nel presente regolamento vincolano anche l'Amministrazione comunale per quanto concerne il patrimonio proprio o comunque da essa gestito. Per quanto riguarda il verde privato, hanno valore di indicazioni tecniche, ed assumono carattere vincolante in caso di violazione alle norme di tutela ambientale ivi previste (quando non diversamente prescritto).

Art. 3 - Osservanza di leggi, regolamenti e norme speciali

1. Il presente regolamento opera in coordinamento con le prescrizioni e le norme in materia di verde pubblico e privato contenute nelle disposizioni di legge e negli atti regolamentari di seguito specificati:
 - Norme del PSC/ RUE,
 - Nuovo Codice della strada;
 - Regolamento di Igiene;
 - Regolamento per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti;
 - Legislazione regionale in materia di protezione della flora e disciplina di raccolta dei prodotti del sottobosco;
 - Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale della Regione Emilia Romagna.

⁴ Art. 9 della Costituzione Italiana

⁵ D.Lgs. n°267/2002

TITOLO II - NORME GENERALI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Capitolo I - Aree verdi pubbliche e private

Art. 4 - Oggetto della salvaguardia

Il presente Capitolo detta disposizioni per la salvaguardia e l'oculata gestione del verde pubblico e privato esistente nel territorio comunale, per l'impianto e la difesa di alberature, la realizzazione e la tutela di parchi e giardini privati e pubblici sia di proprietà diretta dell'Amministrazione comunale o di altri Enti pubblici, sia di proprietà diverse, ma comunque gestito dagli stessi Enti pubblici o da altre strutture (Aziende municipalizzate, Ditte esterne, Aziende speciali) su diretto loro mandato.

1. Su tutto il territorio comunale, sia su suolo pubblico che privato, devono essere conservate le essenze censite negli allegati del PRG/2000 (Studio sul Paesaggio e Sistema Agroambientale del Territorio Comunale), ed in ogni caso:
 - a) *gli arbusti e siepi naturali che per rarità della specie, o comunque per morfologia e vetustà risultino di particolare pregio;*
 - b) gli alberi aventi diametro del tronco superiore a cm 20 misurato a m.1 di altezza dal colletto;
 - c) le piante con più fusti se almeno uno di essi presenta un diametro di cm. 15 rilevato a m.1 dal colletto.
2. La sostituzione di alberi, arbusti e siepi sottoposte a tutela dal presente regolamento è comunque consentita solo a seguito di specifica autorizzazione.

Art. 5 - Interventi colturali e manutenzioni effettuati dall'Amministrazione Comunale

1. Gli interventi colturali e di manutenzione ordinaria e straordinaria sul verde del Comune, possono essere eseguiti senza le autorizzazioni previste nel presente regolamento, ma nel rispetto dei suoi principi. Tutti gli altri interventi ed i progetti di riqualificazione del verde esistente o di nuova realizzazione sono sottoposti al nulla osta da parte dell'Ufficio competente o del Responsabile del Verde Pubblico.
2. All'interno di parchi di grande estensione, l'Amministrazione Comunale può destinare all'evoluzione spontanea una superficie variabile per fini ambientali, limitando o evitando totalmente, gli interventi manutentivi quali sfalcio dell'erba e raccolta delle foglie. In tali aree gli utenti saranno responsabili per la propria sicurezza.

Art. 6 - Abbattimenti

1. E' fatto divieto a chiunque di abbattere alberi, siano essi vivi o deperienti, su tutto il territorio comunale, senza preventivo parere rilasciato dall'ufficio competente.
Tale autorizzazione è subordinata alla presentazione, da parte del proprietario del fondo su cui vegeta la pianta, di apposita richiesta di "autorizzazione all'abbattimento piante" indirizzata all'Ufficio competente, corredata da appropriata documentazione fotografica o da quanto altro necessario a definirne l'ubicazione e lo stato di necessità.
2. Sono soggetti ad autorizzazione tutti gli abbattimenti e dissodamenti non effettuati direttamente dal personale dell'Amministrazione Comunale. Entro 30 giorni dalla data di protocollo della domanda, l'Ufficio competente è tenuto a rilasciare l'autorizzazione o il diniego, con le eventuali prescrizioni cui attenersi; dopo tale termine, in assenza di comunicazioni da parte del Comune stesso, si potrà procedere all'abbattimento.
3. Sono esclusi dalle prescrizioni del presente articolo gli abbattimenti ordinati da ordinanze sindacali e quelli dettati da evidenti ragioni di incolumità pubblica per persone e cose, pericolo per la viabilità, per le linee elettriche o per piante divenute sede di focolai di fitopatologie virulente (appositamente catalogate e documentabili). Non sono altresì soggetti ad autorizzazione gli abbattimenti facenti parte di progetti di riqualificazione del verde approvati dall'Amministrazione Comunale, che producano, nel rispetto dei principi del presente regolamento, un miglioramento ambientale, paesaggistico ed estetico - culturale.
4. Nel caso di abbattimenti di cui al comma 2, salvo diversa e documentata prescrizione dell'Amministrazione, gli alberi eliminati devono essere sostituiti con altrettanti esemplari, di specie approvata dagli uffici comunali competenti, ben conformati e sani, privi di ferite e con diametro non inferiore a 6 cm misurato a 1 m. dal colletto e di altezza non inferiore a mt 3. Qualora il tecnico comunale verifici che gli impianti in sostituzione siano impossibili o inadeguati per l'elevata densità arborea o per la carenza di spazio o condizioni sfavorevoli, si potrà prescrivere l'impianto in altra area verde pubblica indicata dall'amministrazione.

5. I soggetti privati che richiedano l'abbattimento di alberi di proprietà pubblica, ritenuti dall'Ufficio competente di valore ornamentale, sono tenuti a versare anticipatamente al Comune una somma pari al valore della pianta da abbattere, calcolato secondo la metodologia riportata nell'allegato C. Le somme versate saranno indirizzate ad un capitolo di spesa del Bilancio Comunale vincolato, avente come scopo il miglioramento e la riqualificazione del verde urbano.
6. Qualora le ragioni della richiesta di abbattimento non siano sufficientemente comprovate l'ufficio competente può, ad integrazione della domanda, richiedere una perizia di un tecnico qualificato a spese del richiedente e un parere del Consorzio Fitosanitario di Reggio Emilia.
7. L'inottemperanza alle prescrizioni impartite dagli uffici comunali comporta l'automatico decadimento del nulla osta e l'applicazione delle relative sanzioni di cui al Titolo VI che disciplina altresì il regime sanzionatorio per gli abbattimenti effettuati senza nulla osta e le modalità di ripristino previste.

Art. 7 - Potature

1. Un albero correttamente piantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche, non necessita di potature. La potatura, quindi, è un intervento che riveste un carattere di straordinarietà: in particolare le potature andranno effettuate esclusivamente per eliminare rami secchi, lesionati o ammalati, per motivi di difesa fitosanitaria, per problemi di pubblica incolumità, per riequilibrare la chioma in soggetti sottoposti in passato ad errati interventi e riportarla alla sua normale fisionomia, per rimuovere elementi di ostacolo alla circolazione stradale e nei casi di interferenza con elettrodotti od altre reti tecnologiche preesistenti.
2. Gli interventi di capitozzatura, cioè i tagli che interrompono la crescita apicale del fusto e quelli praticati su branche aventi diametro superiore a cm.15, sono vietati se non riconducibili ai casi del comma precedente. Sono escluse da tale divieto le forme di allevamento tipiche del paesaggio agrario quali quelle relative ai tutori vivi delle piantate, gelsi, salici da capitozza e per le piante ornamentali sottoposte ad arte topiaria.
3. Le potature devono essere effettuate sull'albero rispettando per quanto possibile la sua ramificazione naturale, interessando branche e rami di diametro inferiore a cm.10 realizzando tagli netti e rispettando il collare sulla parte residua, senza lasciare monconi attraverso la c.d. tecnica di potatura "a tutta cima" (o taglio di ritorno). Gli interventi andranno preferibilmente effettuati nei seguenti periodi:
 - a) per le specie decidue nel periodo autunno inverno (indicativamente 1 novembre - 15 marzo);
 - b) per le specie sempreverdi, nei periodi di riposo vegetativo ed estate (indicativamente 15 dicembre - 15 febbraio, 1 luglio - 31 agosto);
 - c) potatura verde dal 1 maggio al 30 giugno;
 - d) per interventi su branche morte tutto l'anno.
4. Ogni intervento di capitozzatura o di potatura non eseguito a regola d'arte si configura a tutti gli effetti come abbattimento e come tale disciplinato.
5. I proprietari di alberature, piante o arbusti, o gli aventi titolo, sono tenuti alla loro potatura qualora gli stessi coprano o rendano, comunque, difficile la visione di segnali stradali, quando invadano i marciapiedi o quando, su segnalazione dell'ufficio competente, compromettano la stabilità di linee aeree pubbliche. In caso di segnalazione scritta dell'ufficio competente la proprietà deve ottemperare a quanto disposto entro 3 giorni, salvo quanto previsto nella segnalazione suddetta, pena l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo VI.
6. Potatura dei platani: per ogni intervento è necessario fare richiesta, tramite apposito modulo, al Servizio Fitosanitario Regionale.

Art. 8 - Aree di pertinenza delle alberature

1. Per area di pertinenza delle alberature, calcolata considerando lo sviluppo dell'apparato aereo e di quello radicale, si intende l'area definita dalla circonferenza tracciata sul terreno avente come centro il centro del fusto dell'albero, secondo la seguente articolazione:

- per piante di terza grandezza	(altezza < 12m)	2 m. di raggio
- per piante di seconda grandezza	(altezza 12 - 18m)	4 m. di raggio
- per piante di prima grandezza	(altezza >18m)	6 m. di raggio
2. Le aree di pertinenza delle alberature possono essere interessate da pose di pavimentazioni, purchè venga garantito il mantenimento di un'area permeabile, circostante il fusto, complessivamente di raggio non inferiore alle seguenti misure:

- per piante di terza grandezza	(altezza < 12m)	cm. 100
- per piante di seconda grandezza	(altezza 12-18m)	cm. 150

- per piante di prima grandezza (altezza >18m); cm. 200

Dove le condizioni non permettano il rispetto di tali limiti, l'intervento previsto dovrà essere concordato con l'Amministrazione Comunale.

Le sottofondazioni di pavimentazioni permeabili non devono comportare scavi che alterino lo strato superficiale del terreno per una quota superiore a cm.20 misurata dalla quota originaria del piano di campagna.

3. Nelle suddette aree di pertinenza non può essere concentrata l'edificazione ammessa dagli strumenti urbanistici per le diverse zone.
Per gli alberi posti lungo i viali e in aree adibite a parcheggio pubblico o privato ad uso pubblico, si rimanda agli articoli 14 e 15 del presente Capitolo.
Per il verde esistente, nel caso in cui l'area di pertinenza superi i confini della proprietà sulla quale insiste l'albero, le dimensioni della suddetta area saranno definite dai confini stessi.
4. In casi eccezionali, sulla base di idonea documentazione atta a provare l'oggettiva difficoltà del rispetto delle distanze previste in ragione della conformazione dell'area e del rispetto delle prescrizioni dello strumento urbanistico, l'ufficio competente potrà autorizzare deroghe alle distanze prescritte dal presente articolo garantendo comunque la salvaguardia dell'apparato radicale o in alternativa il trapianto delle alberature qualora, attraverso una perizia tecnica, vengano dimostrate le garanzie di successo dell'operazione di trapianto.

Art. 9 - Distanze delle alberature da confini ed infrastrutture

1. Per le distanze dai confini, oltre a quanto indicato dal Codice Civile⁶, dal nuovo Codice della Strada e Relativo Regolamento di attuazione, dalle norme ferroviarie⁷, dai Regolamenti dei Consorzi di Bonifica e dalla normativa di polizia idraulica, nella realizzazione di nuove aree verdi ed impianti ad esclusione delle alberature stradali per le quali si rimanda all'art. 15 del presente Capitolo, si consiglia di rispettare le seguenti distanze minime:

- piante di terza grandezza (altezza < 12m)	2 m.
- piante di seconda grandezza (altezza 12-18m)	4 m.
- piante di prima grandezza (altezza >18m)	6 m.
2. Per le utenze aeree di telecomunicazione ed elettriche presenti in ambiente urbano (ricadenti nelle classi 0 e 1^a ed aventi altezza minima di m. 5 come previsto dal Decreto Ministeriale 21.03.88 art. 2.1.06 e successive modificazioni) in conformità alla normativa vigente dovrà essere rispettata la distanza minima di impianto per un raggio di cm. 30 attorno al cavo.
3. Per le utenze sotterranee devono essere rispettate le seguenti distanze minime per singolo albero indicate in funzione della classe di grandezza a cui questo appartiene:

- piante di terza grandezza (altezza < 12m)	minimo m. 2
- piante di seconda grandezza (altezza 12-18m)	minimo m. 3
- piante di prima grandezza (altezza >18m)	minimo m. 4
4. In casi eccezionali, su validi e documentati motivi, l'Ufficio competente potrà autorizzare deroghe alle distanze prescritte dal presente articolo garantendo comunque la salvaguardia dell'apparato radicale o in alternativa il trapianto delle alberature qualora, attraverso una perizia tecnica, vengano dimostrate le garanzie di successo dell'operazione di trapianto.

Art. 10 - Danneggiamenti

1. Sono considerati danneggiamenti tutte le attività che, direttamente o indirettamente, possano compromettere l'integrità fisica e lo sviluppo delle piante e pertanto sono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non autorizzati, e come tali regolamentati.
2. E' vietato ogni tipo di danneggiamento alla vegetazione esistente, in particolare:
 - a) il versamento di sostanze fitotossiche (sali, acidi, oli, ecc.) nelle aree di pertinenza delle piante;
 - b) la combustione di sostanze di qualsiasi natura all'interno delle aree di pertinenza delle alberature;
 - c) l'impermeabilizzazione, con pavimentazione o altre opere edilizie, dell'area di pertinenza delle piante;

⁶ L'art. 892 prevede le seguenti distanze minime: 3 mt per gli alberi di alto fusto, 1,5 mt per gli alberi non ad alto fusto, 0,5 mt per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di 2,5 mt.

⁷ DPR n° 753 del 11/07/80 e successive modificazioni, L. n° 1202 del 12/11/68 e successive modificazioni

- d) l'affissione diretta alle alberature, con chiodi, filo di ferro o materiale non estensibile, di cartelli, manifesti e simili;
- e) il riporto, nelle aree di pertinenza delle piante, di ricarichi superficiali di terreno o qualsivoglia materiale, tali da comportare l'interramento del colletto;
- f) l'asporto di terriccio dalle aree di pertinenza degli alberi;
- g) l'utilizzo di aree a bosco, a parco, nonché delle aree di pertinenza delle alberature, per depositi di materiali di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere;
- h) la realizzazione di impianti di illuminazione che producano calore tale da danneggiare l'alberatura;
- i) gli scavi di qualsiasi natura nell'area di pertinenza delle alberature fatto salvo quanto previsto al comma successivo.

3. Per gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognature, ecc.) si devono osservare distanze, utilizzare passacavi (nel caso di mancanza di spazio) e precauzioni tali da non danneggiare le radici degli alberi.

In proposito, si indicano le distanze minime da rispettare per singolo albero ed in funzione della classe di grandezza a cui questo appartiene:

- piante di terza grandezza (altezza < 12m)	minimo m. 2
- piante di seconda grandezza (altezza 12-18m)	minimo m. 3
- piante di prima grandezza (altezza >18m)	minimo m. 4

4. Sarà fatto obbligo agli Enti o Ditte promotrici degli scavi di presentare il progetto esecutivo dei lavori e planimetria in scala di dettaglio (<1:500) delle aree interessate, comprensiva delle linee di utenza e della vegetazione esistente, agli Uffici Tecnici Comunali competenti almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori.
5. In casi eccezionali, su validi e documentati motivi, l'Ufficio competente potrà autorizzare deroghe alle distanze prescritte dal presente articolo garantendo comunque la salvaguardia dell'apparato radicale o in alternativa il trapianto delle alberature qualora, attraverso una perizia tecnica, vengano dimostrate le garanzie di successo dell'operazione di trapianto.

Art. 11 - Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere

1. Fermo restando il rispetto dei divieti di cui all'art. 9 - 10, nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.). Nelle aree di pertinenza (art. 8) delle piante è altresì vietata ogni variazione del piano di campagna originario non previsto dal progetto concessionato o autorizzato, e l'interramento di materiali inerti o di altra natura.
2. Il transito di mezzi pesanti all'interno delle aree di pertinenza delle alberature, è consentito solo in caso di carenza di spazio e solo se saltuario e di breve durata.
Nel caso di transito abituale e prolungato, l'area di pertinenza utilizzata per il transito di mezzi pesanti, dovrà essere adeguatamente protetta dall'eccessiva costipazione del terreno tramite apposizione di idoneo materiale cuscinetto (vecchi copertoni ricoperti da tavolati).
3. Per la difesa contro i danni meccanici ai fusti, tutti gli alberi isolati, le superfici boscate e cespugliate poste nell'ambito di un cantiere devono essere protette da recinzioni solide che racchiudano le superfici di pertinenza delle piante. Se per insufficienza di spazio non è possibile l'isolamento dell'intera superficie interessata, gli alberi devono essere singolarmente protetti mediante tavole di legno alte almeno m. 2, disposte contro il tronco in modo tale che questo sia protetto su tutti i lati prospicienti l'area di manovra degli automezzi. Tale protezione deve prevedere anche l'interposizione di idoneo materiale cuscinetto e deve essere installata evitando di collocare direttamente le tavole sulle sporgenze delle radici, senza l'inserimento nel tronco di chiodi, manufatti in ferro e simili. Al termine dei lavori tali dispositivi dovranno essere rimossi.
4. Per la difesa contro i danni agli apparati radicali, nell'apertura di scavi oltre al rispetto delle distanze dalle piante esistenti, occorre porre la massima cura ed attenzione nell'asportazione del terreno evitando lesioni che sfibrino le radici più grosse che andranno recise con un taglio netto opportunamente disinfettato. Nel caso che l'apertura dello scavo si protragga nel tempo ed in condizioni di forte stress idrico della pianta, dovranno essere presi gli opportuni accorgimenti per mantenere umide le radici interessate dall'intervento (ad esempio il rivestimento con geojuta). In ogni caso, indipendentemente dalla durata dei lavori, gli scavi che hanno interessato apparati radicali andranno riempiti per almeno 50 cm di profondità rispetto al taglio effettuato sulle radici, da una miscela di terriccio composto da sabbia e torba umida.

5. Nel caso che i lavori producano presumibile alterazione del normale regime idrico delle alberature, queste dovranno essere convenientemente e costantemente irrigate durante il periodo vegetativo.

Art. 12 - Nuovi impianti e sostituzioni

1. Tutte le piante dovranno essere poste a dimora a regola d'arte, al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento e assicurare le condizioni ideali per lo sviluppo.
2. La scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni deve tendere al mantenimento degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio. I criteri per la scelta variano per tanto in funzione della zona in cui sono attuati gli interventi preservando maggiormente la naturalità del paesaggio nei contesti extraurbani e ad alto valore ambientale, lasciando invece una maggiore opportunità di scelta all'interno delle aree urbane. La scelta delle specie dovrà rispettare i seguenti criteri e seguire le eventuali prescrizioni ed indirizzi proposti dall'Ufficio competente del Comune:

a) Interventi di rinaturalizzazione

Si tratta di interventi finalizzati principalmente ad una riqualificazione ambientale e miglioramento delle condizioni ecologiche e naturalistiche dell'area di intervento.

A tal fine, tra le specie arboree ed arbustive, possono essere utilizzate le sole specie appartenenti al gruppo "1" nelle forme tipiche e ad esclusione delle varietà ornamentali. Possono essere utilizzate specie diverse solamente nell'ambito di progetti speciali, anche legati all'attuazione di strumenti o normative Provinciali, Regionali, Statali o Comunitarie, finalizzati ad un miglioramento ambientale ed ecologico dell'ecosistema

b) Zone agricole

Gli interventi nelle aree agricole devono tendere alla tutela e salvaguardia del paesaggio agrario nelle sue forme tipiche ed elementi naturali costitutivi. Nei nuovi impianti e sostituzioni possono essere quindi utilizzati alberi ed arbusti appartenenti ai gruppi "1" e "2" nelle forme tipiche intendendosi escluse le varietà ornamentali. All'interno delle aree cortilive è ammesso l'impianto di un 10% (riferito al numero) di alberi appartenenti al gruppo "3" e di un 10% (riferito alla copertura) di arbusti sempre appartenenti al gruppo 3.

c) Verde urbano

In ambito urbano, le condizioni ambientali sono completamente differenti rispetto allo scenario extraurbano. L'artificialità del paesaggio consente una maggiore discrezionalità negli interventi che assumono un maggiore carattere ornamentale ed estetico. E' quindi tollerato un maggiore utilizzo delle varietà ornamentali essendo estesa la scelta ai gruppi "1", "2" e "3" fermo restando però l'obbligo di rispettare una proporzione del 50% tra specie arboree esotiche e autoctone (incluse le naturalizzate). A quest'ultima limitazione sono possibili deroghe autorizzate dall'Ufficio competente del Comune, nel caso di parchi e giardini storici o progetti e contesti particolari.

d) Impianti sconsigliati

Al fine della tutela del paesaggio e dei caratteri della vegetazione autoctona è sconsigliato l'impianto delle specie del gruppo "4" in quanto infestanti o avulse da ogni contesto ambientale e paesaggistico presenti sul territorio comunale.

3. Gli alberi messi a dimora in sostituzione dovranno essere di prima scelta, privi di lesioni, in buono stato e correttamente allevate e trapiantate in vivaio, ed avere un'altezza minima di 3 metri ed un diametro, a 1 m di altezza, non inferiore a 6 cm. Gli arbusti, anch'essi di prima scelta, saranno in vaso con diametro non inferiore a 24 cm.. Qualora il tecnico comunale verifichi che la sostituzione sia impossibile o inattuabile per l'elevata densità arborea, per carenza di spazio o di condizioni idonee alla sopravvivenza delle piante, queste potranno essere messe a dimora in aree indicate dall'Amministrazione comunale.
4. Nelle zone esterne al perimetro urbano e lungo i confini fra le zone di nuovo insediamento residenziale o produttivo e le zone agricole sono ammesse esclusivamente recinzioni in siepe viva con eventuale rete metallica interposta.
5. Sono esclusi dal rispetto del presente articolo i cimiteri, i parchi e/o giardini storici e simili in cui la scelta di specie diverse sia giustificata e motivata da ragioni storiche o culturali.

GRUPPO 1

ALBERI		ARBUSTI	
<i>Acer opulifolium</i>	Acero opalo	<i>Berberis vulgaris</i>	Crespino
<i>Acer monspessulanum</i>	Acero minore	<i>Buxus sempervirens</i>	Bosso
<i>Acer campestre L.</i>	Acero campestre	<i>Calluna vulgaris</i>	Brugo
<i>Alnus glutinosa L. Gaertn</i>	Ontano nero	<i>Clematis vitalba L.</i>	Vitalba
<i>Alnus cordata</i>	Ontano napoletano	<i>Clematis viticella L.</i>	Viticella
<i>Celtis australis</i>	Bagolaro	<i>Colutea arborescens L.</i>	Vescicaria
<i>Carpinus betulus L.</i>	Carpino bianco	<i>Cornus mas</i>	Corniolo
<i>Fagus sylvatica</i>	Faggio	<i>Cornus sanguinea L.</i>	Sanguinella
<i>Fraxinus excelsior</i>	Frassino maggiore	<i>Coronilla emerus</i>	Emero
<i>Fraxinus oxycarpa Bich.</i>	Frassino Meridionale	<i>Corylus avellana L.</i>	Nocciolo
<i>Fraxinus ornus</i>	Orniello	<i>Cotinus coggyria</i>	Scotano
<i>Malus sylvestris</i>	Melo selvatico	<i>Crataegus azarolus</i>	Azzeruolo
<i>Populus alba</i>	Pioppo bianco		
<i>Populus nigra</i>	Pioppo nero		
<i>Prunus avium L.</i>	Ciliegio	<i>Cytisus sessilifolius</i>	Citiso
<i>Prunus padus</i>	Pado	<i>Erica arborea</i>	Erica arborea
<i>Pyrus pyraster</i>	Pero selvatico	<i>Euonymus europaeus L.</i>	Fusaggine
<i>Ostrya carpinifolia</i>	Carpino nero	<i>Frangola alnus Mili.</i>	Frangola
<i>Quercus cerris</i>	Cerro	<i>Genista tinctoria</i>	Ginestra tintoria
<i>Quercus petraea</i>	Rovere	<i>Hedera helix L.</i>	Edera
<i>Quercus pubescens</i>	Roverella	<i>Hippophae rhamnoides L.</i>	Olivello spinoso
<i>Quercus robur L.</i>	Farnia	<i>Humulus lupulus L.</i>	Luppolo
<i>Salix alba L.</i>	Salice Bianco	<i>Juniperus communis</i>	Ginepro
<i>Salix caprea</i>	Salicone	<i>Laburnum anagyroides</i>	Maggiociondolo
<i>Salix purpurea</i>	Salice rosso	<i>Laurus nobilis</i>	Alloro
<i>Salix fragilis L.</i>	Salice fragile	<i>Ligustrum vulgare L.</i>	Ligustro
<i>Salix triandra L.</i>	Salice da ceste	<i>Lonicera caprifolium L.</i>	Caprifoglio
<i>Sorbus torminalis</i>	Sorbo ciavardello	<i>Lonicera xylosteum</i>	Madreselva pelosa
<i>Sorbus domestica</i>	Sorbo domestico	<i>Paliurus spina Christi</i>	Marruca
<i>Tilia platyphyllos Scop.</i>	Tiglio nostrale	<i>Phillyrea latifolia</i>	Fillirea
<i>Tilia cordata</i>	Tiglio riccio	<i>Prunus cerasifera</i>	Mirabolano
<i>Ulmus minor Miller</i>	Olmo campestre	<i>Prunus mahaleb</i>	Mamagaleppo
<i>Ulmus laevis</i>	Olmo ciliato	<i>Prunus spinosa L.</i>	Prugnolo
		<i>Pyracantha coccinea</i>	Agazzino
		<i>Rhamnus alaternus</i>	Alaterno
		<i>Rhamnus cathartica L.</i>	Spin cervino
		<i>Rosa canina L.</i>	Rosa Canina (selvatica)
		<i>Rubus ulmifolius</i>	Rovo
		<i>Rubus caesius</i>	Lampone
		<i>Rubus caesius L.</i>	Rovo Bluastro
		<i>Salix fragilis, triandria, viminalis</i>	Salici arbustivi
		<i>Salix cinerea L.</i>	Salice grigio
		<i>Salix eleagnos Scop.</i>	Salice da ripa
		<i>Salix purpurea L.</i>	Salice rosso
		<i>Sambucus nigra L.</i>	Sambuco
		<i>Sarothamnus scoparius</i>	Ginestra dei carbonai
		<i>Spartium junceum</i>	Ginestra odorosa

		<i>Viburnum lantana</i>	Lantana
		<i>Viburnum opalus L.</i>	Pallon di maggio
		<i>Viburnum tinus</i>	Viburno o Lentaggine

GRUPPO 2

ALBERI		ARBUSTI	
<i>Celtis australis L.</i>	Bagolaro, spaccasassi	Tutte le specie caducifoglie	
<i>Cercis siliquastrum</i>	Albero di giuda		
<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipresso		
<i>Ficus carica L.</i>	Fico		
<i>Juglans regia L.</i>	Noce		
<i>Laurus nobilis</i>	Alloro		
<i>Mespilus germanica L.</i>	Nespolo		
<i>Morus alba L.</i>	Gelso		
<i>Morus nigra L.</i>	Moro		
<i>Populus nigra "Italica"</i>	Pioppo cipressino		
<i>Prunus persica L.</i>	Pesco		
<i>Prunus armeniaca L.</i>	Albicocco		
<i>Prunus cerasifera Ehrh.</i>	Mirabolano		
<i>Prunus domestica L.</i>	Prugno, Susino		
<i>Prunus cerasus L.</i>	Amarena		
<i>Punica granatum L.</i>	Melograno		
<i>Quercus ilex</i>	Leccio		
<i>Salix viminalis L.</i>	Salice da vimini		
<i>Sorbus domestica L.</i>	Sorbo		
<i>Tamarix gallica</i>	Tamerice		
<i>Taxus baccata L.</i>	Tasso		
<i>Tilia platyphyllos Scop. e suoi ibridi</i>	Tiglio		
<i>Vitis vinifera L.</i>	Vite comune		

GRUPPO 3

ALBERI	ARBUSTI
Tutti gli alberi non elencati ad esclusione di quelli di cui al successivo gruppo "4".	Tutti gli arbusti ad esclusione di quelli di cui al successivo gruppo "4". Sono ammessi i sempreverdi fino a un massimo del 50%.

GRUPPO 4

Le varietà ornamentali non infestanti non rientrano in questo raggruppamento ma fanno parte integrante del gruppo 3

ALBERI	
Robinia	<i>Robinia pseudoacacia</i>
Ailanto	<i>Ailanthus altissima</i> o <i>A. glandulosa</i>
Acero negundo	<i>Acer negundo</i>
Falso indaco	<i>Amorpha fruticosa</i>
Ciliegio tardivo	<i>Prunus serotina</i>
Famiglia delle Agavacee	
Famiglia delle Palme	
Famiglia delle Musacee	Banano
Phyllostachys spp.	
Arundinaria japonica	Falso bambù

GRUPPO 5 Alberi vietati

Fino al 31/12/2014, la regione Emilia Romagna ha istituito il divieto di nuovi impianti di piante ed arbusti del genere *Crataegus*. L'impiego di piante del genere *Crataegus* è proibito nei nuovi impianti di giardini, di aree ricreative ad uso pubblico o privato, nelle zone rurali e negli interventi di rinaturalizzazione. E' questa una misura di prevenzione per limitare la diffusione del "colpo di fuoco", la grave malattia provocata dal batterio *Erwinia amylovora* che attacca questa specie e altre Rosacee spontanee e coltivate, in particolare pero e melo. Le piante del genere *Crataegus* sono molto sensibili alla batteriosi e possono diventare una fonte naturale di diffusione della malattia.

Le principali specie proibite sono:

- biancospino selvatico (*crataegus oxyacantha*)
- biancospino comune (*crataegus monogyna*)
- azzeruolo (*crataegus azarolus*)

Il divieto è stato disposto dal Servizio fitosanitario regionale, a partire dal 1° ottobre 2001, ai sensi della L.R. n°31/2001 "Misure di prevenzione della diffusione di organismi nocivi di rilevante importanza fitosanitaria".

I trasgressori sono tenuti a estirpare le piante e rischiano sanzioni che vanno da 129 a oltre 3.000 Euro.

Art. 13 - Norme per il verde negli interventi edilizi

1. Nei comparti di nuovo insediamento residenziale e produttivo o oggetto di demolizioni e costruzioni, deve essere prevista una quota di superficie destinata a verde che risulti permeabile in profondità.

Gli standard della superficie permeabile sono fissati dalle norme del PSC/RUE.

Sulla superficie destinata a verde sono considerate ottimali, una volta raggiunta la maturità vegetativa di alberi ed arbusti, le coperture⁸ del suolo di seguito indicate:

- nelle zone residenziali e terziarie/direzionali:

40% di copertura arborea (data dalla proiezione delle chiome degli alberi al suolo, a maturità) e 10% di copertura arbustiva (data dalla proiezione delle chiome degli arbusti al suolo, a maturità);

- nelle zone produttive:

50% di copertura arborea (data dalla proiezione delle chiome degli alberi al suolo, a maturità) e 20% di copertura arbustiva (data dalla proiezione delle chiome degli arbusti al suolo, a maturità).

In queste zone si reputano inoltre necessarie schermature verdi sui lati prospicienti terreni con diversa destinazione urbanistica.

2. I progetti relativi alle trasformazioni urbanistiche ed edilizie dovranno essere corredati da un progetto di sistemazione del verde, redatto da un tecnico abilitato in conformità a tutte le prescrizioni dettate dal presente Regolamento.

Tale progetto di sistemazione del verde, deve essere vistato dall'ufficio competente e comprendere:

- studi ed indagini sullo stato di fatto (inquadramento paesaggistico e descrizione dello stato di fatto con relativa planimetria e documentazione fotografica);

- relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché una descrizione dettagliata delle caratteristiche di tutti i materiali prescelti (vivi e non), degli aspetti tecnico-agronomici e dell'inserimento paesaggistico ed ambientale;

- elaborati di progetto, redatti alle scale opportune (<1:500), in cui siano riportate le principali caratteristiche dell'opera (disposizione dei singoli alberi o gruppi di alberi, con evidenziato l'ingombro a maturità, dei gruppi di arbusti, dei percorsi pedonali, ciclabili e carrabili e degli impianti (irrigazione, drenaggi, illuminazione, arredo ecc.), nonché viabilità, passi carrai e utenze (aeree e sotterranee) attigue all'area di intervento;

- un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici se richiesto dall'ufficio competente;

- piano quinquennale di manutenzione delle opere a verde nel caso di verde pubblico;

- piano di tutela del verde esistente se sottoposto a tale regime.

3. Nei progetti per nuove aree verdi o per la risistemazione di quelle già esistenti, si dovrà puntare all'inserimento paesistico dell'area e degli edifici di pertinenza, soprattutto nel caso di aree inserite in zone di particolare valore paesistico.

⁸ Tali coperture sono da calcolarsi secondo le proiezioni della chioma delle specie arboree ed arbustive a maturità. A titolo esemplificativo si rimanda alla tabella 3 riportata in allegato in cui sono indicati gli sviluppi delle chiome delle principali specie arboree.

Art. 14 - Il verde per parcheggi

1. Nella nuova realizzazione o nella sistemazione di parcheggi pubblici o di pertinenza di strutture ricettive/commerciali, deve essere prevista la sistemazione a verde di una superficie pari almeno al 30% dell'area complessiva occupata dal parcheggio salvo deroghe autorizzate dall'ufficio competente.
2. Le aree di pertinenza delle alberature possono essere interessate da pose di pavimentazioni, purchè venga garantito il mantenimento di un'area permeabile, circostante il fusto, complessivamente di raggio non inferiore alle seguenti misure:

-	per piante di terza grandezza (altezza < 12m)	cm. 100
-	per piante di seconda grandezza (altezza 12-18m)	cm. 150
-	per piante di prima grandezza (altezza >18m);	cm. 200

Dove le condizioni non permettano il rispetto di tali limiti, l'intervento previsto dovrà essere concordato con l'Amministrazione Comunale.

3. Le alberature dovranno essere distribuite in maniera tale da fornire un razionale ombreggiamento agli automezzi in sosta. La pavimentazione permeabile, la superficie libera ed il fusto delle piante dovranno essere adeguatamente protette dal calpestio e dagli urti.
4. Nel nuovo impianto in aree destinate a parcheggio sono consigliate le seguenti specie arboree:

-Acer platanoides	-	Koelreuteria
-Albizia julibrissin	-	Lagestroemia indica
-Amelanchier canadensis	-	Liquidambar Styraciflua
-Amelanchier laevis	-	Malus floribunda
-Celtis australis	-	Njssa selvatica
-Corylus purpurea	-	Populus nigra
-Davidia	-	Prunus cerasifera "Pissardi Nigra"
-Fraxinus angustifolia	-	Quercus robur "fastigiata"
-Fraxinus excelsior	-	Robinia hispida
-Fraxinus ornus	-	Sophora japonica
-Ginkgo biloba	-	Sorbus aria
-Gimnocladus	-	Sorbus aucuparia
-Ilex aquifolium	-	Zelkova
-	Juniperus horizontalis	

5. La scelta delle soluzioni progettuali dovrà essere finalizzata alla riduzione dell'impatto ambientale ed all'ottimizzazione del rapporto tra funzionalità ed inserimento paesaggistico. A tal fine, oltre all'impianto delle alberature dovrà essere prevista la copertura della massima superficie possibile di terreno con arbusti e specie erbacee tappezzanti

Art. 15 - Alberate e filari stradali

1. Per dotazione di verde della viabilità pubblica si intende ogni corredo vegetale della stessa tale da costituirne una precisa caratterizzazione estetica e funzionale ricadente nelle pertinenze dell'asse stradale medesimo.

Nel caso di viali alberati, i filari, indipendentemente dalla loro composizione specifica e coetaneità, dovranno essere considerati elementi unitari e come tali gestiti sia dal punto di vista progettuale che manutentivo.

In relazione a ciò, fatti salvi i casi di deroga già previsti all'art. 6, è vietato l'abbattimento di uno o più elementi arborei costituenti un viale.

2. In funzione della larghezza esistente tra punto di impianto e fabbricati esistenti, si dovrà determinare il tipo di alberatura eventualmente utilizzabile nei nuovi impianti, rispettando comunque le distanze minime dalle utenze sotterranee e aeree preesistenti ed in modo da garantire una superficie libera adeguata al suo sviluppo, secondo la seguente articolazione:
 - a) per larghezze inferiori a m 2: nessuna alberatura, solo arbusti;
 - b) per larghezze comprese tra m 2 e 4: alberi di terza grandezza;
 - c) per larghezze comprese tra m 4 e 6: alberi di seconda grandezza;
 - d) per larghezze superiori a m 6: alberi di prima grandezza;
3. Nei casi in cui sul suolo pubblico non sia reperibile lo spazio minimo sopra indicato, e quando l'alberatura rivesta un'importanza paesaggistica notevole, si potrà prevedere l'impianto di alberi sulla proprietà privata confinante con la strada, da attuarsi attraverso la stipulazione di una convenzione tra amministrazione pubblica e soggetti privati. Nella realizzazione di nuovi filari

stradali, qualora le distanze da linee ed utenze non consentano il rispetto delle prescrizioni previste dall'art. 9, si potrà decidere di dotare di vegetazione solo uno dei lati stradali riservando l'altro alla posa delle utenze stesse.

4. La realizzazione e riqualificazione di viali alberati all'interno di singoli comparti insediativi, dovrà essere basata sul principio di scalarità delle realizzazioni. Questo risultato potrà essere raggiunto sia attraverso programmi pluriennali di impianto di nuovi alberi, sia attraverso il contemporaneo utilizzo di esemplari di varia età e dimensione sui diversi viali favorendo al contempo la diversificazione delle specie nella realizzazione di viali all'interno del medesimo comprensorio. A titolo esemplificativo si riporta la tabella della durata media, funzionale ed estetica, di alcune delle specie utilizzate in ambiente urbano, salvo esemplari che assumano carattere monumentale:

durata media funzionale ed estetica di alcune delle specie in ambiente urbano

SPECIE	ANNI
Acero	40-70
Bagolaro	80-90
Carpino	50-70
Frassino	60-80
Ippocastano	70-80
Liriodendron tulipifera	60-80
Olmo	80-100
Pino domestico	80-100
Pioppo	40-60
Platano	100-120
Quercia	80-100
Robinia	40-50
Sofora	50-70
Tiglio	80-100

5. Per quanto riguarda l'ambito extra urbano, relativamente alla dotazione e gestione di elementi vegetali della viabilità pubblica, si dovrà sempre e comunque fare riferimento a quanto previsto dal Codice della Strada⁹ e dal Regolamento di Attuazione¹⁰ dello stesso.

Qualora il rispetto della citata normativa imponga interventi su alberature esistenti che siano in contrasto con quanto riportato in altri articoli del presente regolamento, tali alberature potranno essere eliminate senza obbligo di ripristino. A tal fine dovrà essere presentata all'ufficio competente una comunicazione scritta, attestante l'impossibilità di adottare misure arboricole alternative che garantiscano comunque la salvaguardia dell'apparato aereo e radicale degli alberi o la sostituzione della vegetazione esistente con altra di minore sviluppo a maturità.

6. Ogni intervento di potatura su viali alberati sarà disciplinato secondo quanto riportato all'art. 7 del presente Regolamento. Sarà possibile operare in deroga solo nel caso di alberi che abbiano subito in passato ripetuti ed errati interventi cesori tali da comprometterne in modo permanente le caratteristiche estetiche e funzionali e per i quali non siano attuabili interventi di recupero con tecniche agronomiche ordinarie o straordinarie documentate in apposita perizia da parte di un tecnico abilitato, purché il filare nel suo complesso sia inserito in un programma di sostituzione pluriennale esistente o da approvare entro tre anni dall'adozione del presente Regolamento.

7. Qualora si renda necessario un abbattimento, nel rispetto comunque delle norme dettate all'art. 6 del presente Regolamento, a questo dovrà seguire l'impianto di un nuovo esemplare arboreo della stessa specie. Nel caso di filari già maturi, tale sostituzione potrà avvenire solo purché siano garantite condizioni adeguate al corretto sviluppo del nuovo albero.

Nel caso di viali storici filologicamente ricostituiti, la sostituzione di esemplari abbattuti dovrà rispettare la composizione specifica del filare e le forme di allevamento in esso adottate.

In ogni caso l'introduzione di nuovi alberi in sostituzione di esemplari abbattuti dovrà prevedere l'asportazione del terreno presente per un volume almeno doppio rispetto alla zolla del nuovo albero e la sua sostituzione con terreno di coltivo.

Qualora, nel corso degli anni, si fosse creato un numero di fallanze tale da compromettere definitivamente l'integrità compositiva di un filare, potrà esserne prevista l'eliminazione integrale e la sostituzione con un nuovo impianto.

⁹ art. 29 par. 1, 2, 3, 4; art. 16 par. 1, 2; art. 17; art. 18 e successive modificazioni

¹⁰ art. 26 par. 6, 7, 8 e successive modificazioni

E' fatto comunque divieto di integrare eventuali fallanze in viali che siano inseriti in un programma di sostituzione pluriennale.

Nel caso di integrale sostituzione di un filare, oltre alla totale sostituzione del terreno di coltivo, sarà opportuno prevedere l'introduzione di nuovi esemplari arborei di genere o almeno di specie diversa da quella preesistente. Sono ammesse deroghe nel caso di specifici vincoli ambientali, paesaggistici o storici.

8. E' fatto obbligo a tutti i servizi comunali, alle Aziende Speciali e ad altri Enti o Ditte che abbiano a qualunque titolo in carico le manutenzioni di utenze ricadenti nell'area di pertinenza delle alberate stradali esistenti, di segnalare tempestivamente agli uffici comunali competenti i cantieri che possano causare danno alla porzione epigea e ipogea degli alberi.
Tutti i cantieri dovranno rispettare quanto previsto dall'art. 11 del presente Regolamento.

Capitolo II - Alberi di pregio

Art. 16 - Individuazione degli alberi di pregio

1. Le specie arboree rientranti nei "Criteri per la valutazione degli alberi di pregio" (allegato D), sono soggette a particolare tutela in base a quanto dettato dal presente Capitolo e ai principi generali del presente Regolamento.
2. Oltre alle piante individuate come alberi di pregio dalla L.R. n. 2/77 e s.m.i, sono considerate tali le piante individuate dallo studio sul paesaggio e sistema agroambientale del territorio comunale allegato alla variante generale al PRG/2000. Queste piante, viste le dimensioni e le rilevanti funzioni naturalistiche, storiche e paesaggistiche che rivestono, sono soggette a particolare tutela in base a quanto dettato dal presente Capitolo.

Art. 17 - Obblighi per i proprietari

E' fatto obbligo ai proprietari degli alberi di pregio di eliminare tempestivamente le cause di danno alla vitalità delle piante e di adottare i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali effetti nocivi. Sarà cura dell'Amministrazione Comunale informare i soggetti interessati dall'eventuale presenza di alberi di pregio all'interno di proprietà private.

Art. 18 - Interventi sugli alberi di pregio esistenti

1. Qualsiasi intervento sugli alberi di pregio riveste carattere di assoluta eccezionalità. Tutti gli interventi di abbattimento, modifica sostanziale della chioma e dell'apparato radicale devono essere autorizzati dal Comune previo parere del Servizio Fitosanitario Regionale. L'inottemperanza delle prescrizioni comporta l'automatico decadimento delle autorizzazioni e conseguente applicazione delle relative sanzioni.
2. Il proprietario degli alberi di pregio, sia esso soggetto privato che Ente pubblico, è tenuto senza necessità alcuna di autorizzazioni da parte del comune, ad eseguire periodicamente la rimonda del secco ed a conservare, negli esemplari allevati per anni secondo una forma obbligata per i quali un abbandono al libero sviluppo vegetativo comporterebbe pericoli di sbrancamento o instabilità, la forma della chioma più consona a garantire le migliori condizioni fisiologiche dell'albero e l'incolumità delle persone.

Art. 19 - Sostituzioni a seguito di abbattimenti

1. Salvo casi particolari e quanto previsto dall'art. 12, in caso di abbattimento di alberi di pregio, per ogni pianta dovranno essere poste a dimora, in sostituzione, e secondo le indicazioni impartite dall'Ufficio competente anche in riferimento al luogo d'impianto, piante della stessa specie come di seguito indicato:

Alberi abbattuti (misure rilevate a 1 m dalla base)	Nuovi impianti sostitutivi (misure rilevate a 1 m dalla base)
Diametro fino a 50 cm	N° 1 pianta con diametro minimo di cm 8
Diametro tra 50 e 100 cm	N° 1 pianta con diametro minimo di cm 12
Diametro oltre 100 cm	N° 1 pianta con diametro minimo di cm 16

2. L'abbattimento di alberi avvenuto in assenza di nulla osta di cui al precedente articolo e gli interventi volti a danneggiare o compromettere la vita delle piante arboree di pregio, comporta, fatto salvo ogni ulteriore onere derivante dall'applicazione del Codice Penale, l'applicazione delle

sanzioni di cui al Titolo VI¹¹. In caso di abbattimento o danneggiamento di più alberi ogni intervento verrà considerato una violazione del presente Regolamento.

3. Le piante abbattute senza nulla osta devono comunque essere sostituite secondo le modalità di cui al comma 1 triplicando il numero di piante sostitutive.

Capitolo III - Parchi e giardini di pregio storico, architettonico e ambientale

Art. 20 - Salvaguardia dei parchi e giardini di pregio storico, architettonico e ambientale

1. Per giardino storico si intende una composizione architettonica e vegetale che, dal punto di vista storico, culturale e artistico, rappresenta un interesse pubblico. Esso è l'espressione dello stretto rapporto tra civiltà e natura, è testimonianza di un'epoca e di una cultura. Come tale, il giardino storico deve essere salvaguardato e considerato un monumento che, per sua natura, richiede cure continue da parte di personale qualificato.
2. La salvaguardia dei giardini storici esige che essi vengano identificati, possibilmente con l'ausilio di documenti, e censiti dagli strumenti urbanistici o da uno specifico strumento. Essa impone altresì interventi conservativi di manutenzione e restauro.
Ciascuna operazione di manutenzione, conservazione e restauro, deve tenere conto di tutti gli elementi caratterizzanti il giardino storico in cui si opera.
In questa direzione, ogni sostituzione di alberi, arbusti, ecc., deve orientarsi verso specie che consentano la conservazione dell'identità del giardino stesso in una volontà di mantenimento e ricerca delle specie originarie.
3. Ogni intervento di restauro deve rispettare l'evoluzione del giardino in questione.
Il restauro, come il ripristino, dovrà essere preceduto da uno studio approfondito ed un progetto che siano in grado di assicurare il carattere scientifico dell'intervento. La progettazione dovrà inoltre rispettare quanto riportato dall'articolo 12 del presente Regolamento.
4. L'accesso e l'uso dei giardini storici devono essere regolamentati in funzione della loro estensione e della loro fragilità, in modo da preservarne l'integrità.
In ogni caso, l'interesse verso questi giardini dovrà essere stimolato, valorizzando questo patrimonio, facendolo conoscere ed apprezzare.
5. Durante la realizzazione di interventi edilizi che interagiscono con le aree verdi deve essere presentato unitamente al progetto edilizio anche un progetto di sistemazione finale dell'area riportante le indicazioni che si intendono adottare per la salvaguardia del verde esistente.

Capitolo IV - Difesa fitosanitaria e controllo della vegetazione spontanea

Art. 21 - Difesa fitosanitaria

1. Per la lotta contro i parassiti, allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde è fatto obbligo prevenire¹² la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possano diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato.
2. Quali metodologie di lotta dovranno essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a diminuire al massimo le condizioni di stress per le piante, migliorandone le condizioni di vita.
La prevenzione dovrà essere attuata attraverso:
 - a) la scelta di specie adeguate e l'impiego di piante sane;
 - b) la difesa delle piante da danneggiamenti;
 - c) l'adeguata preparazione dei siti di impianto;
 - d) il rispetto delle aree di pertinenza indicate dal presente regolamento e la protezione delle stesse da calpestio, ecc.;
 - e) l'eliminazione o la riduzione al minimo degli interventi di potatura.
3. Nelle modalità previste dalla normativa vigente o dal Servizio Fitosanitario Regionale, è comunque obbligatoria la lotta ai seguenti patogeni:
 - Processionaria del Pino¹³
 - Cancro colorato del Platano¹⁴
 - Colpo di fuoco batterico¹⁵
 - Sharka¹⁶

¹¹ In base all'art.7 del D.Lgs n°267/2000

¹² in base alla normativa vigente per la lotta obbligatoria e all'art. 500 del Codice Penale

¹³ D.M. 17/04/98 "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino "*Traumatocampa pityocampa*"

¹⁴ D.M. 17/04/98 Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano "*Ceratocystis fimbriata*".

¹⁵ D.M. 27/3/96 Lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*) nel territorio della Repubblica

¹⁶ D.M. 29/11/96 "Lotta obbligatoria contro il virus della "Vaiolatura delle drupacee" (Sharka)

- Matsucoccus¹⁷

Art. 22 - Monitoraggio dei parassiti e tipologie di intervento

1. Al fine di individuare tempestivamente la presenza di parassiti sulle piante, e stimarne il rischio di danno, dovranno essere effettuati monitoraggi, soprattutto nei periodi critici dal punto di vista fitosanitario, secondo le seguenti modalità:

- Afidi e Psille. I rilievi visivi vanno eseguiti sulla chioma durante il periodo vegetativo e sono rivolti all'individuazione delle colonie. Nel corso dei controlli va verificata la presenza di nemici naturali (in particolare Coccinellidi, Crisopidi, Sirfidi e Antocoridi).
- Cocciniglie. I rilievi visivi vanno eseguiti in due periodi dell'anno:
 - *durante il periodo vegetativo*, al fine di individuare le forme giovanili su foglie, rami e tronchi e i sintomi attribuibili al loro attacco (crescita stentata, disseccamenti generalizzati);
 - *durante l'inverno*, per individuare le forme svernanti sugli organi legnosi.
- Metcalfa (*Metcalfa pruinosa*). A partire dal mese di maggio, va controllata la vegetazione delle piante particolarmente infestate negli anni precedenti.
- Lepidotteri defogliatori. I controlli visivi hanno lo scopo di individuare le giovani larve e vanno condotti in particolare sulle piante maggiormente attaccate negli anni precedenti. E' inoltre consigliabile il monitoraggio degli adulti attraverso l'impiego di trappole a feromoni. Le trappole vanno installate, in posizione medio-alta, prima dell'inizio del volo degli adulti.
 - Ifantria americana (*Hyphantria cunea*). I rilievi vanno eseguiti ai primi di giugno e alla fine di luglio, verificando l'eventuale presenza dei caratteristici nidi sericei sulle foglie più giovani, soprattutto di gelso e acero negundo.
 - Limantria (*Lymantria dispar*). I controlli vanno effettuati in maggio, sulla vegetazione di querce e altre latifoglie.
 - Processionaria del pino, *Traumatocampa* = (*Thaumetopoea*) *pityocampa*. I rilievi vanno effettuati a partire da agosto, principalmente su pino nero, pino silvestre e pino marittimo. Ulteriori controlli devono essere effettuati nei mesi invernali alla ricerca dei caratteristici nidi entro i quali svernano le larve.
- Lepidotteri xilofagi. Rodilegno rosso (*Cossus cossus*), Rodilegno giallo (*Zeuzera pyrina*). Sono disponibili sul mercato trappole a feromoni che permettono il monitoraggio e la cattura di massa degli adulti. Nelle aree infestate, le trappole vanno posizionate dall'inizio di maggio alla fine di settembre. La stessa trappola può essere innescata con i feromoni di entrambe le specie, avendo cura di collocarla nella parte alta della chioma e di sostituire periodicamente i dispenser. Verificare la presenza larve, evidenziata da fori con fuoriuscita di rosura nel colletto, nella parte inferiore del tronco e nei rami.
- Coleotteri xilofagi. Su tronco e rami infestati controllare la presenza di fori di sfarfallamento degli adulti che, a seconda della specie, possono misurare da poco più di un millimetro ad oltre un centimetro di diametro. In molti casi, la presenza di larve o adulti all'interno delle piante è evidenziata dalla fuoriuscita di rosura dai fori.
- Ragnetto rosso (*Tetranychus urticae*). I rilievi visivi vanno eseguiti sulle foglie, in particolare sulla pagina inferiore, durante il periodo vegetativo, soprattutto in estate.
- Cancro colorato del platano. Dovranno essere controllati in via prioritaria i platani di proprietà pubblica, posti lungo strade comunali, provinciali e statali utilizzando, ogni qualvolta si prelevino campioni, la scheda predisposta dal Servizio Fitosanitario Regionale. In caso di focolai accertati della malattia, i controlli dovranno essere effettuati 2 volte all'anno: in maggio-giugno e in novembre-dicembre, specialmente sul tronco.
- Cancri corticali e rameali. I controlli sulle parti legnose vanno effettuati in autunno, su piante ove è stata accertata la presenza della malattia, in particolare modo su siepi di lauroceraso.
- Oidio o mal bianco. I controlli vanno effettuati da maggio fino ad agosto-settembre su tutte le parti verdi delle piante, in particolare su rosa, lauroceraso, maonia, evonimo.

¹⁷ D.M. 22/11796 "Lotta obbligatoria contro l'insetto fitomizio *Matsucoccus feytaudi* (Ducasse)"

- Colpo di fuoco batterico: Nel periodo caldo va monitorata la presenza di essudato batterico sulle foglie e sui rami; le parti colpite vanno tempestivamente eliminate, provvedendo alla disinfezione dei tagli eseguiti.
2. Nel caso si renda opportuno intervenire, dovranno essere preferite metodologie di lotta agronomica o biologica.
 3. E' vietato, salvo specifica autorizzazione, l'impiego dei presidi sanitari di I e II classe (fitofarmaci) nei giardini posti all'interno del perimetro urbano.
Il rilascio dell'autorizzazione all'eccezionale utilizzo di tali presidi, non libera il richiedente dall'obbligo di informare preventivamente i vicini e dall'obbligo di apporre idonei cartelli indicatori.
 4. E' consigliata la lotta contro Hyphantria Cunea e Cameraria Horticola.

Art. 23 - Impiego di prodotti fitosanitari

1. In caso di utilizzo di antiparassitari si dovranno adottare principi attivi che rispondano ai seguenti criteri:
 - **efficacia** nella protezione delle piante ornamentali;
 - **registrazione in etichetta** per l'impiego su verde ornamentale e nei confronti delle avversità indicate;
 - **bassa tossicità** per l'uomo e per gli animali.
 - **scarso impatto ambientale**. E' stata valutata, in particolare, la selettività nei confronti delle popolazioni di insetti utili.
 - **assenza di fitotossicità** o di effetti collaterali per le piante oggetto del trattamento.
 - **rispetto delle normative vigenti**: D.P.R.3/8/1968 n° 1255; D.M. 6/3/1978; D.M. 31/8/1979; D.M. 20/7/1980; D.P.R. n° 223/88; D.Lgs. 194/95; D.P.R. n° 290/01.
2. Le dosi di impiego, l'epoca e le modalità di distribuzione dei prodotti dovranno essere tali da limitare la dispersione dei principi attivi nell'ambiente (macchine irroratrici efficienti, assenza di vento, ecc.).
E' inoltre fatto obbligo di delimitare con mezzi ben evidenti le zone di intervento, per prevenire l'accesso a non addetti ai lavori e di effettuare i trattamenti, per quanto possibile, nelle ore di minore transito. E' fatto altresì obbligo di informare preventivamente e tempestivamente gli abitanti della zona interessata dagli eventuali trattamenti chimici o biologici.
3. Nel caso siano utilizzati metodi di lotta biologica, insieme alla comunicazione dell'intervento dovranno essere fornite ai cittadini tutte le informazioni utili a conoscere l'organismo utilizzato e l'elenco dei prodotti chimici e delle pratiche agronomiche (raccolta delle foglie, ecc.) che, potendo interferire negativamente sull'attività dello stesso, dovranno essere vietate.
Il cittadino è tenuto a rispettare le prescrizioni che gli verranno fornite. qualunque trasgressione sarà debitamente sanzionata.
4. E' vietato, salvo specifica autorizzazione, l'impiego dei presidi sanitari di I e II classe (fitofarmaci) nei giardini posti all'interno del perimetro urbano. E' assolutamente vietato altresì qualsiasi intervento antiparassitario nel periodo di fioritura.

Art. 24 - Controllo della vegetazione spontanea

1. Il controllo della vegetazione spontanea deve essere differenziato in relazione alle funzioni svolte dalle diverse tipologie di verde. In particolare per parchi, giardini pubblici, verde attrezzato ed in genere per le aree a maggiore fruizione, devono essere utilizzati mezzi agronomici (lavorazioni, pacciamatura).
Soltanto per le alberature stradali e le piccole aiuole, o su prescrizione del Servizio Fitosanitario Regionale, oltre ai suddetti mezzi agronomici, si potrà intervenire con erbicidi secondo le seguenti modalità:
 - prodotti ad azione residuale (isoxaben o oxifluorfen), distribuiti nel periodo autunno-invernale soprattutto nei primi anni di impianto;
 - erbicidi fogliari (glifosate, glifosate trimesio o glufosinate ammonio), distribuiti nel periodo primaverile estivo.
2. Per gli interventi di diserbo di cui al precedente comma potranno essere utilizzati esclusivamente i principi attivi riportati in tabella oltre a quelli eventualmente autorizzati dal Servizio Fitosanitario Regionale:

Principio attivo	Classe di rischio	% p.a.	Dosi di impiego consigliate (l/ha) complessivamente impiegabili nel corso di un anno
Glifosate	NC	30.4	5
Glifosate trimesio	Xi	13.1	15

Glufosinate ammonio	NC	12	12
Isoxaben	Xi	45.5	0.75 - 1.25*
Oxifluorfen	Xn	23.6	5 - 8

* in questo caso le dosi di impiego si riferiscono ad un singolo trattamento

Per i prodotti ad azione fogliare le dosi di impiego riportate in tabella (glifosate, glifosate trimesio, glufosinate ammonio) rappresentano il quantitativo massimo distribuibile nel corso dell'anno; tale quantitativo può essere somministrato attraverso 3 - 4 interventi, frazionando quindi tale dose in relazione al numero di trattamenti che si intende effettuare ed in base alle infestanti effettivamente presenti

3. Relativamente alle norme ed alle precauzioni di impiego dei diserbanti in aree urbane ed extraurbane, ci si deve attenere alle disposizioni della Regione Emilia Romagna, contenute nella delibera di Giunta Regionale n.1469 del 7 settembre 1998 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Per quanto concerne le specie rampicanti (edera, ecc.), si consigliano interventi di contenimento della loro vegetazione sugli alberi, salvaguardandole soprattutto in aree parco, dove possono contribuire all'aumento della biodiversità in ambiente urbano.

In caso si renda opportuno eliminare le specie rampicanti, per problemi connessi alla stabilità degli alberi sui quali si sviluppano, sarà necessario asportare le parti tagliate, non lasciandole seccare su fusti e rami delle alberature.

TITOLO III - FRUIZIONE DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI

Art. 25 - Ambito di applicazione

1. Il presente Titolo del Regolamento si applica a tutte le aree adibite a parco, giardino o verde pubblico di proprietà o in gestione all'Amministrazione Comunale. Tali norme valgono altresì sulle aree verdi private aperte al pubblico sottoposte a convenzioni che possono nello specifico regolare le modalità di fruizione da parte dei cittadini.
2. L'Amministrazione comunale si riserva, se necessario, di predisporre regolamenti specifici per l'utilizzo di singoli parchi e giardini di cui al precedente comma.

Art. 26 - Uso delle aree e spazi a verde

1. Ai parchi, ai giardini e, in genere, a tutti gli spazi destinati a verde pubblico, disciplinati dal presente Regolamento è dato libero accesso al pubblico, fatte salve diverse regolamentazioni e disposizioni e sono riservati al gioco libero, al riposo, allo studio, all'osservazione della natura e, comunque, al tempo libero o ad attività sociali e/o ricreative. I parchi e i giardini recintati, pubblici o di uso pubblico, sono aperti al pubblico secondo gli orari indicati nelle tabelle esposte ai rispettivi ingressi.
2. Le attività di pratica sportiva in forma organizzata e di gruppo, sono ammesse esclusivamente nell'ambito degli spazi appositamente attrezzati allo scopo, se esistenti, e subordinatamente al rispetto dell'orario fissato per lo svolgimento di tali attività.
3. Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che hanno la custodia dei bambini stessi.
4. Le attrezzature e i giochi delle aree e spazi a verde sono di libero uso da parte dei bambini. Questi dovranno essere obbligatoriamente sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone aventi in custodia i bambini stessi. Le persone che hanno la custodia dei bambini dovranno in ogni caso verificare il buono stato delle attrezzature e l'assenza di qualsiasi pericolo derivante dall'utilizzo di queste da parte dei bambini e sollevando l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità in caso di utilizzo di giochi od attrezzature non mantenuti efficienti o in buono stato. E' dovere oltre che diritto del cittadino segnalare all'Amministrazione comunale la presenza di attrezzature o giochi in cattivo stato di conservazione al fine di attivare la conseguente manutenzione.
5. Nell'ambito di superfici a verde pubblico o a parco di dimensioni molto ampie, possono essere individuate zone le cui peculiari caratteristiche impongono limitazioni specifiche alle attività normalmente ammesse.
Gli eventuali divieti sono segnalati in loco con opportuna cartellonistica.
6. Nell'ambito delle aree verdi di interesse botanico, naturalistico e di arredo cimiteriale sono consentite esclusivamente la sosta nelle zone appositamente attrezzate e la mobilità lungo i percorsi e i vialetti.
7. Le aree verdi di arredo stradale (spartitraffico, aiuole) non sono, di norma, calpestabili, se non negli spazi pavimentati destinati all'attraversamento.
8. All'interno delle aree verdi pubbliche adibite a parco o giardino è ammesso il gioco con aereo-modelli, aquiloni, automodelli o modelli di imbarcazioni con esclusione dell'uso di ogni tipo di modelli forniti di motori a scoppio di qualunque tipo.
9. E' consentito il libero accesso alle biciclette condotte a velocità moderata, su appositi percorsi e con l'obbligo di precedenza ai pedoni. Tali aree saranno contraddistinte da idonea segnaletica stradale. Quando gli spazi verdi risultano molto frequentati da bambini e possono sussistere motivi di pericolo, è fatto obbligo di condurre le biciclette a mano;
10. L'Amministrazione comunale incentiva la collaborazione dei cittadini, in forma singola ed associata, al fine di sviluppare, mediante l'opera gratuita degli stessi, attività di tutela e valorizzazione del verde pubblico, in funzione della fruibilità dello stesso da parte di tutta la collettività.
11. Il Comune di Sant'Ilario d'Enza nell'ambito delle norme regolanti la materia si riserva la facoltà di stipulare convenzioni con le organizzazioni, al fine di sviluppare attività di tutela e valorizzazione delle aree a verde di proprietà comunale.

Art. 27 - Interventi vietati

1. Oltre al rispetto di ulteriori divieti segnalati all'interno delle singole aree da apposita segnaletica e fatte salve le deroghe previste dall'art. 28, è tassativamente vietato:

- a) ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico;
- b) eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare e minacciare in altro modo l'esistenza di alberi e arbusti o parte di essi, affiggere volantini e manifesti su alberi ed arbusti, nonché danneggiare i prati;
- c) appendere agli alberi ed agli arbusti strutture di qualsiasi genere, compresi i cartelli segnaletici mediante l'uso di supporti metallici;
- d) raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, semi, frutti, funghi, tartufi, terriccio, muschio, strato superficiale di terreno nonché calpestare le aiuole;
- e) la messa a dimora di piante senza l'assenso dell'Amministrazione Comunale;
- f) abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi;
- g) permettere ad un animale, in proprio affidamento, di cacciare, molestare o ferire un altro animale o persone;
- h) introdurre nuovi animali selvatici, senza l'assenso dell'Amministrazione comunale o dar da mangiare quelli presenti, salvo che negli eventuali spazi attrezzati;
- i) raccogliere ed asportare fossili, minerali e reperti archeologici;
- j) imbrattare o provocare danni a segnaletica, strutture, giochi, elementi di arredo ed infrastrutture;
- k) inquinare il terreno, le fontane, corsi e raccolte d'acqua;
- l) abbandonare rifiuti e scaricare materiali di qualsiasi natura e consistenza;
- m) campeggiare, pernottare ed accendere fuochi senza nulla osta dell'Amministrazione Comunale;
- n) permettere ad un animale, in proprio affidamento, di imbrattare i viali e i giardini al di fuori di eventuali aree appositamente attrezzate. In assenza di queste ultime, il proprietario è tenuto a raccogliere le deiezioni solide;
- o) l'uso di qualsiasi mezzo a motore ad eccezione dei mezzi di soccorso e servizio, motocarrozzelle per il trasporto di disabili, automezzi di polizia e vigilanza, pronto intervento, automezzi adibiti alla manutenzione delle aree verdi e delle strutture e manufatti in esso ricadenti, automezzi preventivamente autorizzati;
- p) sono inoltre vietate tutte le attività, le manifestazioni non autorizzate ed i comportamenti che, seppure non espressamente richiamati dalle norme del presente Regolamento, possano recare danno al verde pubblico ed alle attrezzature ivi insistenti o turbino la quiete delle persone.

Art. 28 - Interventi prescritti

Oltre al rispetto di ulteriori obblighi segnalati all'interno delle singole aree da apposita segnaletica, è fatto obbligo di:

- a) tenere i cani al guinzaglio o comunque, nelle aree di sgambamento libero, di evitare che possano infastidire persone e animali;
- b) fare equitazione solo al passo, nei percorsi riservati ed evitando di disturbare altre persone;
- c) spegnere accuratamente i mozziconi di sigaretta e di segnalare tempestivamente eventuali principi d'incendio;
- d) per quanto riguarda la raccolta dei funghi si fa riferimento al regolamento provinciale.

Art. 29 - Interventi sottoposti ad autorizzazione e richiesta d'occupazione di suolo pubblico

1. Su richiesta dei singoli cittadini, Enti pubblici o privati, Società, Gruppi o Associazioni, l'Amministrazione Comunale può autorizzare le seguenti attività:

- a) ingresso di veicoli a motore di qualsiasi tipo;
- b) l'organizzazione di assemblee, esposizioni, rappresentazioni, festeggiamenti, parate, sfilate, spettacoli, comizi, manifestazioni culturali, sportive e socio-culturali;
- c) il campeggio e l'installazione di tende o attrezzature da campeggio;
- d) l'accensione di fuochi e la preparazione di braci e carbonelle al di fuori dagli appositi spazi attrezzati e l'uso di fuochi artificiali;
- e) la messa a dimora di piante ed animali selvatici;
- f) la raccolta di semi frutti ed erbe selvatiche;
- g) l'esercizio di forme di commercio, ristorazione o altre attività produttive;
- h) l'utilizzo di immagini delle aree a verde pubblico per scopi commerciali e pubblicitari;
- i) l'affissione e distribuzione di avvisi, manifesti pubblicitari e qualsiasi altra stampa;

- j) Il prelievo di campioni vegetali per fini didattici (erbari), la posa in opera di nidi e mangiatoie artificiali e l'installazione di mezzi per il monitoraggio della fauna invertebrata.
- k) l'abbattimento o la potatura di piante qualora necessario ai sensi degli art. 6 e 7.
Il rilascio di tale autorizzazione è affidato all'Ufficio competente.
2. I privati che intendano usufruire dei parchi pubblici per gli scopi di cui al comma 1 dovranno inoltrare apposita domanda all'ufficio competente prima della tenuta dell'evento specificando la data, gli orari, il luogo, l'entità della superficie prevalentemente occupata, il numero presunto di partecipanti, eventuali elementi di arredo depositati a proprio carico e quant'altro dovesse rendersi necessario per l'emissione delle autorizzazione.
 3. Il Comune non è tenuto a fornire supporto alcuno (tavoli, sedie, illuminazione, personale, cestini portarifiuti,...) per la tenuta di tali eventi privati.
 4. Sono a carico dei richiedenti tutte le spese e le operazioni inerenti il servizio, la pulizia dell'area ed il ripristino dei luoghi che dovrà avvenire obbligatoriamente al termine della manifestazione stessa.
 5. I rifiuti di qualsiasi genere compreso i residui alimentari caduti al suolo, dovranno essere raccolti ed immessi nel contenitore stradale più vicino nel rispetto delle norme che regolano l'utilizzo degli stessi. Non è ammesso il deposito (anche all'interno di sacchetti) dei rifiuti presso i cestini presenti nei parchi.
 6. Tutti gli eventi privati che si terranno in area pubblica non potranno in alcun modo escludere o ostacolare l'utilizzo della stessa area, zona e relative strutture ad altri cittadini.
 7. Durante la tenuta delle manifestazioni restano valide tutte le norme vigenti, e le relative sanzioni, in materia di igiene del suolo e dell'abitato, circolazione, rumore, rifiuti, tutela del verde e degli arredi ecc...
 8. Il Comune non concederà l'autorizzazione o potrà porre delle limitazioni alla concessione dell'area a verde pubblico per la tenuta di eventi privati in caso di lavori in corso, problemi di ordine pubblico, problemi inerenti la sicurezza, l'entità dell'evento, il grado di utilizzo dell'area interessata e quant'altro dovesse essere ritenuto non idoneo a tale scopo.
 9. Il Comune potrà escludere interi parchi dall'utilizzo di cui al comma 1 per motivi di cui al punto precedente).
 10. L'autorizzazione rilasciata dal Comune dovrà essere mostrata a richiesta, agli addetti preposti ai controlli.
 11. Il rilascio dell'autorizzazione non è sottoposto ad alcun onere a carico del privato.
 12. Nel caso di danneggiamenti al richiedente sarà richiesto un indennizzo sulla base di una stima dei costi di risarcimento effettuata dall'Ufficio competente secondo le disposizioni dell'allegato C.

TITOLO IV - ORTI URBANI

Art. 30 – Definizione di orto urbano

Ai fini del presente Regolamento per orto urbano si intende un appezzamento di terreno di proprietà del comune, destinato alla produzione di fiori, frutta ed ortaggi per i bisogni dell'assegnatario e della sua famiglia.

Art. 31 - Norme per l'assegnatario

1. L'assegnatario si impegna a:
 - a) contribuire alla manutenzione degli accessi e degli spazi comuni;
 - b) curare la buona sistemazione l'ordine e la pulizia del proprio orto, non alterarne il perimetro e la fisionomia.
2. Le eventuali recinzioni dovranno essere realizzate con siepi vive o staccionate in legno; solo previa autorizzazione dell'Ufficio competente del Comune potrà essere consentita l'installazione di una recinzione metallica di tipo plastificato prescrivendo contestualmente l'altezza massima ammissibile, le dimensioni massime degli appezzamenti recintabili, i passaggi e gli accessi da lasciare liberi.

Art. 32 - Restrizioni e divieti

Nello spazio riservato all'orto non è consentita:

- a) la posa di pavimentazione fissa, è consentita soltanto la costruzione di un capanno per gli attrezzi, in legno naturale, dove non è permesso il pernottamento. Dimensioni e tipologie costruttive del capanno stesso sono definite all'atto dell'assegnazione.
- b) l'allevamento di animali di qualsiasi specie, in ottemperanza alle norme del vigente Regolamento di igiene.

- c) lo scarico di materiali inquinanti o altrimenti nocivi.
- d) l'utilizzo di prodotti chimici quali anticrittogamici e simili fatto salvo quanto indicato dal Capitolo IV del presente Regolamento. Sono consentiti i fertilizzanti agricoli nella misura e modalità consentite dai disciplinari di coltivazione e di buona pratica agricola della Regione Emilia Romagna.
- e) accendere stoppie o rifiuti se non nei modi e tempi previsti nell'atto di assegnazione.
- f) produrre rumori molesti.

TITOLO V - NORME INTEGRATIVE PER LE ZONE A DESTINAZIONE AGRICOLA E PER IL VERDE DI PERTINENZA STRADALE

Capitolo V - Salvaguardia degli elementi naturali del paesaggio agrario

Art. 33 - Salvaguardia del sistema di vegetazione diffusa

1. Il sistema della vegetazione diffusa, comprendente le siepi, le macchie arbustive, i boschetti, i viali alberati, i filari, i tutori vivi delle piantate, le alberature di pregio isolate, intendendo per tali gli esemplari appartenenti alle specie di cui all'allegata tabella 1, e conformemente a quanto disposto dalla Norme di Attuazione del vigente piano urbanistico, in riferimento all'intero territorio extra-urbano, è sottoposto alla tutela di cui all'art. 4.
2. Per tale sistema valgono prescrizioni di vincolo e di tutela previsti dal presente Regolamento. In particolare sono vietati i seguenti interventi:
 - a) l'estirpazione, il taglio raso o il danneggiamento della vegetazione;
 - b) la realizzazione di pavimentazioni impermeabili ad una distanza inferiore a un metro dal limite esterno della siepe o dell'arbusteto;
 - c) l'esecuzione di scavi che possano arrecare danno a radici di diametro superiore ai cm 7 per le specie arboree e cm. 4 per le specie arbustive. In qualunque caso, per qualsiasi taglio è necessario adottare le corrette tecniche di potatura, con taglio netto opportunamente disinfettato.

In caso di mancata ottemperanza alle norme in questione la vegetazione danneggiata od eliminata andrà ripristinata, con l'uso di piante della medesima specie, di altezza non inferiore ai cm.120 per gli arbusti e con alberi la cui circonferenza del fusto, misurata a m. 1 da terra, non sia inferiore ai cm. 30.

Deroghe a tali norme possono essere concesse in casi eccezionali e solo dietro la presentazione di una dettagliata relazione tecnico-agronomica che escluda rischi di danni alla struttura della siepe o alberi interessati, previo nulla osta.

3. Sono ammessi gli interventi di:
 - a) - pulizia, contenimento e potatura, oltre a tagli della vegetazione infestante (rovi, *Rubus sp.*; vitalba, *Clematis vitalba*, robinia, *Robinia pseudoacacia*, indaco bastardo, *Amorpha fruticosa*; ailanto, *Ailanthus altissima*).
 - b) - abbattimento e sostituzione delle piante naturalmente deperite e nei casi previsti dall'art. 6, con obbligo di ripiantumazione di specie uguali a quelle preesistenti se in filare, oppure autoctone in tutti gli altri casi, ferme restando le esigenze di garantire la sicurezza stradale.
 - c) - ordinaria pratica selvicolturale, agronomica e di coltivazione degli impianti di arboricoltura da legno e fruttiferi.

Gli interventi di cui al punto a) e c), fatti salve le disposizioni ed autorizzazioni dettate dalle Prescrizioni di massima e Polizia Forestale, non necessitano di autorizzazione comunale. Le sostituzioni di cui al punto b) si attuano secondo le modalità indicate dall'art. 12 ricercando, nella scelta della specie, il mantenimento o il ripristino degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio. Per tale motivo sono consigliate per l'impianto tutte le specie arboree ed arbustive che costituiscono le forme vegetali della fascia fitoclimatica in cui rientra il territorio comunale, elencate nella tabella 1, allegata in calce al presente Regolamento.
4. Gli alberi e gli arbusti abbattuti in assenza della prescritta autorizzazione, dovranno essere obbligatoriamente sostituiti secondo le modalità di cui all'art. 12 a cura e spese dell'autore dell'intervento che sarà sanzionabile anche secondo quanto previsto dal Titolo VI del presente Regolamento.

Art. 34 - Salvaguardia del sistema idrico superficiale e sotterraneo

1. I maceri, il sistema dei canali, gli specchi e corsi d'acqua, i pozzi, le risorgive compresa la rispettiva vegetazione ripariale devono essere salvaguardati. A tal fine è vietato lo scarico in essi di rifiuti e liquami o altre sostanze inquinanti.
2. E' vietato tombare o modificare canali e corsi d'acqua facenti parte del sistema principale di irrigazione o di scolo ad eccezione dei tratti con comprovati problemi igienico - sanitari o interessati da eventuali nuovi attraversamenti previa certificazione ed autorizzazione degli organi competenti.
3. E' vietata la messa a dimora di specie arboree od arbustive esotiche nei pressi di laghetti e specchi d'acqua fino ad una distanza inferiore ai 30 metri nonché l'estirpazione, il taglio raso o il danneggiamento della vegetazione naturale esistente lungo gli specchi e corsi d'acqua se non

autorizzati dai Consorzi di Bonifica o altri Enti competenti in merito a problematiche di rischio idraulico ed operazioni di manutenzione volte a garantire il regolare deflusso delle acque.

4. L'eventuale vegetazione presente attorno ai laghetti ed agli specchi d'acqua è soggetta alle norme del presente Regolamento. Rimangono inoltre valide le norme dettate dall'articolo precedente.
5. Il Comune può autorizzare progetti di riqualificazione e riassetto della vegetazione spondale finalizzati ad un incremento della qualità naturalistica e funzionalità ecologica.
6. Nel caso di attraversamenti stradali, guadi, ponti o a seguito della realizzazione, in un ambito di meno di 10 metri dall'alveo, di linee tecnologiche (acquedotti, linee elettriche, condotte del gas, ecc.) o di interventi di regimazione, risistemazione e difesa idraulica, devono essere realizzati opportuni interventi di ripristino ambientale secondo quanto previsto dalla Delibera della Giunta Regionale n. 3939 del 6/09/'94¹⁸.

Per i suddetti interventi di ripristino l'Ufficio competente può richiedere un apposito progetto esecutivo contestualmente alla richiesta di concessione a costruire.

Art. 35 - Divieto d'incendio e diserbo delle sponde dei fossi, corsi d'acqua ed aree incolte

1. E' vietato incendiare e/o diserbare la vegetazione spontanea sulle sponde dei fossi, degli scoli, dei canali, degli argini dei fiumi e le aree incolte in genere. Sono escluse da queste norme i canali e i fossi demaniali gestiti dai Consorzi di Bonifica secondo i loro specifici Regolamenti, e le scoline atte a garantire un'adeguata regimazione delle acque.

Art. 36 - Sfalci dei fossi e controllo della vegetazione presso le strade

1. Al fine di consentire il regolare deflusso delle acque, tutti i fossi devono essere sottoposti alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dei proprietari. Per una maggiore tutela della flora rara, gli interventi manutentivi andranno effettuati preferibilmente nel periodo estivo ed autunnale e non prima della metà di maggio.
2. Nel caso di fossi, scoli o corsi d'acqua fiancheggianti le strade comunali e vicinali, è fatto obbligo ai frontisti di provvedere allo sfalcio della vegetazione erbacea spontanea al fine di mantenere l'efficienza idraulica atta a garantire il regolare deflusso delle acque. Per i fossi ed i canali demaniali si rimanda a quanto riportato all'articolo precedente. Se non verrà effettuata la raccolta dell'erba tagliata, che col tempo ostruisce il fosso stradale, il proprietario del fondo confinante dovrà provvedere al periodico rifacimento al fine di garantire il corretto deflusso delle acque. Oltre a queste operazioni i frontisti, nel rispetto di quanto prescritto all'art. 7 del presente Regolamento, al quale si può derogare in caso di eccezionale urgenza, dovranno provvedere ad eseguire le seguenti opere sulla loro proprietà:
 - a) taglio dei rami pericolanti che si protendono oltre il ciglio stradale su segnalazione degli Uffici Comunali competenti;
 - b) contenimento delle siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade o camminamenti e al fine di non ostacolare la viabilità o il passaggio.
3. Le violazioni alle disposizioni ai commi precedenti, qualora non sanzionate da altre leggi sono punite con la sanzione amministrativa di cui al seguente Titolo VI e i lavori dovranno essere eseguiti con spese a carico degli inadempienti. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme, si rimanda al Nuovo Codice della Strada e al suo Regolamento Attuativo¹⁹.

TITOLO VI - SANZIONI, NORME FINANZIARIE

Art. 37 - Sanzioni e procedimento sanzionatorio

1. Ogni violazione delle norme e prescrizioni del presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, specificamente determinata con provvedimento dell'Autorità amministrativa, in conformità alla disciplina generale di cui all'articolo 7-bis del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni e alla legge 24.11.1981, n°689 e successive modifiche ed integrazioni. *L'importo delle sanzioni è indicato nell'allegato "B", facente parte integrale e sostanziale del presente regolamento.*
2. Qualsiasi altra violazione di norme del presente Regolamento non sanzionata esplicitamente nel medesimo e dalle vigenti leggi in materia civile, penale ed amministrativa sarà punita con la riduzione in pristino, secondo le procedure previste dal seguente art. 38.
3. *Non* è ammesso il pagamento immediato nelle mani dell'agente accertatore.

¹⁸ "Direttiva concernente i criteri progettuali per l'attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo nel territorio della regione Emilia-Romagna"

¹⁹ D.Lgs 10/09/1993, n° 360 e succ. modificazioni ed integrazioni

4. *Per quanto non disciplinato dal presente articolo si rimanda agli articoli da 1 a 28 della legge n° 689 del 1981. L'autorità competente ai sensi della legge citata legge n° 689 del 1981 è individuata nel Responsabile del Settore all'interno del quale è inserito l'ufficio competente in materia di ambiente.*
5. Ai fini della riduzione in pristino o della valutazione danni delle alberature manomesse si rimanda all'allegato "C", che contiene disposizioni in merito al valore del patrimonio arboreo e del verde cittadino.
6. I proventi delle sanzioni saranno introitati in apposito capitolo del bilancio e il loro uso è vincolato ad interventi sul verde pubblico e ripristino ambientale.

Art. 38 - Procedimento di riduzione in pristino

1. L'onere per la riduzione in pristino delle alberature manomesse è a carico dell'autore della manomissione, al quale verrà addebitato l'importo dei lavori con provvedimento amministrativo successivo all'accertamento dell'infrazione.
2. Al fine di ottenere uniformità di esecuzione delle opere di ripristino e per un migliore coordinamento di queste con gli interventi manutentivi già previsti, la riduzione in pristino del verde pubblico manomesso, o comunque deteriorato, sarà curata dal Servizio Ambiente secondo la procedura di seguito enunciata.
3. I lavori di ripristino saranno effettuati dal personale dell'Amministrazione comunale, nel caso di danneggiamenti lievi alle alberature ed alla vegetazione e da ditte specializzate, che l'Amministrazione si riserva di individuare di volta in volta, nel caso di danni consistenti.
4. Nel caso in cui i lavori di ripristino vengano effettuati dal personale dell'Amministrazione comunale, l'importo degli stessi sarà calcolato sulla base dell'allegato "C" al presente Regolamento.
5. Qualora, invece, i lavori di ripristino vengano compiuti da ditte individuate dall'Amministrazione l'importo sarà computato applicando gli stessi prezzi, comprensivi di I.V.A., contenuti nei contratti stipulati.

Art. 39 - Riferimenti legislativi

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento si fa riferimento alle normative vigenti in materia.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40 - Vigilanza e applicazione del Regolamento

1. L'applicazione del presente Regolamento è di competenza del III° Settore, Assetto del Territorio.
2. L'attività di vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è esercitata dal Corpo di Polizia Municipale del Comune di Sant'Ilario d'Enza, nonché ai soggetti individuati dall'art.13 della legge 24.11.1981, n.689 e successive modifiche ed integrazioni.
3. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di stipulare apposite convenzioni con organizzazioni di vigilanza ecologica volontaria, giuridicamente riconosciute, nel rispetto delle normative in materia, per la vigilanza sull'applicazione del presente Regolamento.

Art. 41 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a norma dell'articolo dall'articolo 92, comma 7, dello Statuto.

Elenco allegati

- Tabella 1: Specie arboree ed arbustive che costituiscono le forme vegetali della fascia fitoclimatica in cui rientra il territorio comunale
- Tabella 2: Disposizioni di Legge per le lotte obbligatorie
- Tabella 3: Classificazione degli alberi in base alla dimensione della chioma a maturità
- Allegato A: Elenco dei principali parchi e giardini destinati a verde pubblico
- Allegato B: Sanzioni relative alle violazioni delle norme del regolamento d'uso delle aree verdi
- Allegato C: Disposizioni in merito alla valutazione dei danni del patrimonio verde pubblico cittadino
- Allegato D: Criteri per l'individuazione di alberi monumentali
- Allegato E: Definizioni ed inquadramento delle aree forestali
- Allegato F: Schemi esemplificativi di buone norme di protezione degli alberi nei cantieri

Tabella 1 - Specie arboree ed arbustive che costituiscono le forme vegetali della fascia fitoclimatica in cui rientra il territorio comunale

SPECIE ARBOREE

Acer campestre	<i>Acer campestre</i>
Acer riccio	<i>Acer platanoides</i>
Bagolaro	<i>Celtis australis</i>
Carpino bianco	<i>Carpinus betulus</i>
Carpino nero	<i>Ostrya carpinifolia</i>
Cerro	<i>Quercus cerris</i>
Ciavardello	<i>Sorbus terminalis</i>
Ciliegio	<i>Prunus avium</i>
Cipresso comune	<i>Cupressus sempervirens</i>
Farnia	<i>Quercus robur</i>
Frassino maggiore	<i>Fraxinus excelsior</i>
Melo selvatico	<i>Malus sylvestris</i>
Noce	<i>Juglans regia</i>
Olmo campestre	<i>Ulmus minor</i>
Olmo ciliato	<i>Ulmus laevis</i>
Olmo montano	<i>Ulmus glabra</i>
Ontano napoletano	<i>Alnus cordata</i>
Ontano nero	<i>Alnus glutinosa</i>
Orniello	<i>Fraxinus ornus</i>
Pado	<i>Prunus padus</i>
Perastro	<i>Pyrus piraster</i>
Pino silvestre	<i>Pinus sylvestris</i>
Pioppo cipressino	<i>Populus nigra "Italica"</i>
Pioppo nero	<i>Populus nigra</i>
Pioppo tremolo	<i>Populus tremula</i>
Rovere	<i>Quercus petraea</i>
Roverella	<i>Quercus pubescens</i>
Salice bianco	<i>Salix alba</i>
Salicone	<i>Salix caprea</i>
Siliquastro	<i>Cercis siliquastrum</i>
Sorbo domestico	<i>Sorbus domestica</i>
Tasso	<i>Taxus baccata</i>
Tiglio nostrale	<i>Tilia platyphyllos</i>
Tiglio selvatico	<i>Tilia cordata</i>

SPECIE ARBUSTIVE

Agazzino	<i>Pyracantha coccinea</i>
Alloro	<i>Laurus nobilis</i>
Azzeruolo	<i>Crataegus azarolus</i>
Biancospino distilo	<i>Crataegus oxyacantha</i>
Biancospino monostilo	<i>Crataegus monogyna</i>
Bosso	<i>Buxus sempervirens</i>
Corniolo	<i>Cornus mas</i>
Crespino	<i>Berberis vulgaris</i>
Frangola	<i>Rhamnus frangula</i>
Fusaggine	<i>Euonymus europaeus</i>
Ginestra di Spagna	<i>Spartium junceum</i>
Ginestra dei carbonai	<i>Sarothamnus scoparius</i>
Ginepro comune	<i>Juniperus communis</i>
Lantana	<i>Viburnum lantana</i>
Ligustro	<i>Ligustrum vulgare</i>
Madreselva pelosa o Caprifoglio	<i>Lonicera xilosteam</i>

Magaleppo	Prunus mahaleb
Maggiociondolo	Laburnum anagyroides
Marruca	Paliurus spina Christi
Mirabolano	Prunus cerasifera
Nocciolo	Corylus avellana
Olivello spinoso	Hippophae rhamnoides
Palla di maggio	Viburnum opulus
Prugnolo	Prunus spinosa
Rosa	Rosa arvensis, Rosa canina, Rosa gallica
Salici arbustivi	Salix cinerea, Salix eleagnos, Salix fragilis, Salix purpurea, Salix triandria, Salix viminalis
Sambuco nero	Sambucus nigra
Sanguinella	Cornus sanguinea
Scotano	Cotinus coggygria
Spino cervino	Rhamnus cathartica
Vescicaria	Colutea arborescens
Viburno o Lentaggine	Viburnum tinus

Tabella 2 – Disposizioni di Legge per le lotte obbligatorie**D.M. 17 aprile 1998 : Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano “*Ceratocystis fimbriata*”.**

Gli abbattimenti delle piante infette vanno effettuati nei periodi asciutti dell'anno, secondo le prescrizioni del Servizio Fitosanitario Regionale. Si procederà a partire dalle piante di rispetto verso quelle sicuramente malate o morte, avendo cura di ridurre al massimo il rischio di dispersione della segatura (impiegando, ove possibile motoseghe attrezzate per il recupero della segatura o ricoprendo il terreno con robusti teli di plastica, oppure facendo ricorso ad aspiratori, bagnando eventualmente la segatura con soluzioni disinfettanti). Dopo il taglio delle piante, le ceppaie dovranno essere totalmente estirpate con cavaceppi o ruspe. E' consentito anche solo il taglio del ceppo e delle radici affioranti ad almeno 20 cm sotto il livello del suolo seguito dalla disinfezione delle buche con appositi prodotti fungicidi o, in caso di impossibilità, il taglio al livello del suolo devitalizzando poi la parte residua delle radici con idonei diserbanti ed anticrittogamici uniti a mastici o colle vinaviliche.

Trasporto e smaltimento del legname infetto: se i residui degli abbattimenti non vengono distrutti sul posto, il loro trasporto dovrà avvenire nel più breve tempo possibile su camion telonati o comunque avendo cura di coprire accuratamente il carico. I mezzi che effettuano il trasporto devono essere muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Servizio Fitosanitario Regionale.

Al Servizio Fitosanitario dovranno inoltre essere comunicate le modalità di smaltimento del legname infetto: distruzione con il fuoco sul luogo dell'abbattimento o in area limitrofa ma lontana da altri platani, incenerimento mediante combustione in inceneritori o centrali termiche, smaltimento in discarica con immediata copertura, conferimento a industrie per la trasformazione in carta, cartone o pannelli, o per il trattamento Kiln Dried.

Potature dei platani: Nelle aree già infette da cancro colorato gli interventi di potatura sono vietati fino alla completa eliminazione dei focolai di infezione. I tagli saranno limitati esclusivamente ai casi in cui le piante risultino pericolose per la pubblica incolumità e dovranno essere effettuati coprendo le superfici con diametro pari o superiore a 10 cm con prodotti o mastici contenenti fungicidi, disinfettando, inoltre, nel passaggio da una pianta all'altra, gli attrezzi di taglio con sali quaternari di ammonio all'1% o con soluzioni di ipoclorito di sodio al 2% o con alcool etilico al 60%.

Anche nelle aree esenti da cancro colorato le operazioni di potatura devono essere limitate ai casi di effettiva necessità ed eseguite in un periodo asciutto durante il riposo vegetativo delle piante, applicando le stesse misure profilattiche sopraindicate.

D.M. 27 marzo 1996 “ Lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*) nel territorio della Repubblica.

Qualora sia accertata la presenza della batteriosi e ne sia stata data segnalazione al Servizio Fitosanitario Regionale, andranno asportate entro il più breve tempo possibile tutte le parti infette, tagliando ad almeno 50 cm sotto l'alterazione visibile, o andrà eliminata l'intera pianta in caso di infezione sull'asse principale. Gli attrezzi (coltelli, forbici, ecc.) usati per le ispezioni e per la rimozione delle parti colpite o sospette vanno sempre disinfettati ogni volta con ipoclorito di sodio al 2 %, alcool etilico al 60 % o benzalconio cloruro allo 0,1-0,3%; tutti gli organi asportati vanno bruciati.

D.M. 29 novembre 1996 “Lotta obbligatoria contro il virus della “Vaiolatura delle drupacee” (Sharka)

E' fondamentale l'impiego di materiale vivaistico esente dal virus.

D.M. 17 aprile 1998 “Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino “*Traumatocampa pityocampa*”

E' fondamentale l'asportazione meccanica e la distruzione dei nidi invernali (ove questi siano raggiungibili), oltre all'utilizzo di trappole a feromoni sia per il monitoraggio della popolazione del fitofago (individuazione dei periodi di volo e di ovideposizione) che per la cattura massale dei maschi. Le trappole, del tipo ad imbuto, vanno installate verso la metà di giugno in posizione medio-alta. Per gli interventi di cattura massale in parchi e giardini si consigliano 6-8 trappole per ettaro, distanti tra loro 40-50 metri, mentre nelle pinete, occorre installare una trappola ogni 100 metri lungo il perimetro e le strade d'accesso.

In caso di necessità di trattamento insetticida, utilizzare prodotti a base di *Bacillus thuringiensis* ssp. *kurstaki*, da distribuire contro le larve giovani verso fine agosto - inizio settembre.

D.M. 22 novembre 1996 “Lotta obbligatoria contro l’insetto fitomizio *Matsucoccus feytaudi* (Ducasse)”

L’eventuale presenza di focolai e di casi sospetti deve essere prontamente segnalata al Servizio Fitosanitario Regionale: si rammenta infatti che quando gli attacchi interessano ampi fronti, l’avanzata della cocciniglia diviene inarrestabile.

L.R. 31 agosto 2001 “Misure di prevenzione della diffusione di organismi nocivi di rilevante importanza fitosanitaria”

*Misura di prevenzione per limitare la diffusione del “colpo di fuoco”, la grave malattia provocata dal batterio *Erwinia amylovora* che attacca in particolare melo e pero. L’impiego di piante del genere *Crataegus* è proibito nei nuovi impianti di giardini, di aree ricreative ad uso pubblico o privato, nelle zone rurali e negli interventi di rinaturalizzazione, in quanto veicolo di trasmissione del batterio (divieto fino al dicembre 2004 in tutta la Regione)*

“Lotta contro la flavescenza dorata”

Determinazione del Servizio fitosanitario regionale n. 3165 del 15 aprile 2002 e precedenti - Prescrizione del Servizio fitosanitario regionale per la lotta contro la flavescenza dorata della vite nella regione Emilia-Romagna- anno 2002

Tabella 3 - Classificazione degli alberi in base alla dimensione della chioma a maturità

Prima grandezza Raggio superiore a 6 metri	Seconda grandezza Raggio da 3 a 6 metri	Terza grandezza Raggio fino a 3 metri
Ippocastano (<i>Aesculus hippocastanum</i>)	Ippocastano rosso (<i>Aesculus x carnea</i> "Briotii")	Albizzia (<i>Albizzia julibrissin</i>)
Ailanto (<i>Ailanthus altissima</i>)	Orniello (<i>Fraxinus ornus</i>)	Ontano nero (<i>Alnus glutinosa</i>)
Platano (<i>Platanus x acerifolia</i>)	Frassino ossifillo (<i>Fraxinus oxycarpa</i>)	Langestromia (<i>Lagestroemia indica</i>)
Bagolaro (<i>Celtis australis</i>)	Ginkgo (<i>Ginkgo biloba</i>)	Albero di Giuda (<i>Cercis siliquastrum</i>)
Frassino maggiore (<i>Fraxinus excelsior</i>)	Spino di Giuda (<i>Gleditsia triacanthos inermis</i>)	Olivello di Boemia (<i>Eleagnus angustifolia</i>)
Liriodendro (<i>Liriodendron tulipifera</i>)	Carpino (<i>Carpinus betulus</i>)	Cipresso (<i>Cupressus sempervirens</i>)
Magnolia (<i>Magnolia grandiflora</i>)		Nespolo del Giappone (<i>Eryobotria japonica</i>)
Pino da pinoli (<i>Pinus pinea</i>)		Melia (<i>Melia azaderach</i>)
Pioppo bianco (<i>Populus alba</i>)		Pioppo cipressino (<i>Populus nigra</i> "Italica")
Olmo siberiano (<i>Ulmus pumila</i>)		<i>Robinia pseudoacacia</i> e <i>Robinia ps.</i> "umbraculifera"
Leccio (<i>Quercus ilex</i>)		Pero da fiore (<i>Pyrus calleryana</i>)
Farnia (<i>Quercus robur</i>)		Salice fragile (<i>Salix fragilis</i>)
<i>Quercus x turneri</i>		Salice da vimini (<i>Salix viminalis</i>)
Tiglio (<i>Tilia sspp</i>)		Tasso (<i>Taxus baccata</i>)

Allegato A - Elenco dei principali parchi e giardini destinati a verde pubblico

1. Parco Carlo Pagliarini
2. Parco Poletti
3. Parco Che Guevara
4. Parco delle staffette partigiane
5. Parco di Via Togliatti
6. Parco dell'Amicizia fra i popoli
7. Giardino del mondo
8. Parco urbano
9. Parco S.Rocco
10. Parco di Via Morandi
11. Parco Giuseppe Verdi
12. Parco di Via Grandi
13. Parco Anna Frank
14. Parco Brenta
15. Parco Boiardo
16. Canale S.Rocco
17. Aree verdi pertinenziali delle strutture scolastiche
18. Aree verdi pertinenziali delle strutture sportive/culturali
19. Orti urbani comunali
20. Parco archeologico Litus
21. Parco Terracqua
22. Alveo del torrente Enza
23. Area di riequilibrio ecologico "Pioppini"

25. Allegato B - Sanzioni relative alle violazioni delle norme del regolamento d'uso delle aree verdi

Le violazioni al presente Regolamento sono punite con una sanzione amministrativa del pagamento delle seguenti somme:

	da	a
1) Accesso a parchi e giardini		
<i>Divieto di accesso al di fuori degli orari fissati</i>	€ 25,00	€ 150,00
2) Giochi		
<i>Effettuazione di esercizi o giochi, come pattini a rotelle, bocce ecc. al di fuori degli orari e/o spazi consentiti</i>	€ 25,00	€ 150,00
<i>Esercizio di aereomodellismo e/o automodellismo con prototipi dotati di motori a scoppio di qualunque tipo</i>	€ 25,00	€ 150,00
<i>Utilizzo da parte degli adulti delle strutture per il gioco dei bambini non conforme alla salvaguardia delle strutture stesse</i>	€ 25,00	€ 150,00
3) Animali		
<i>Violazione obbligo di provvedere immediatamente alla raccolta delle deiezioni canine</i>	€ 25,00	€ 150,00
<i>Violazione obbligo di tenuta al guinzaglio dei cani da parte dei proprietari, o di chi ne ha la custodia, negli spazi dei pubblici giardini</i>	€ 25,00	€ 150,00
4) Veicoli a motore autorizzati nell'accesso negli spazi verdi		
<i>Divieto di accesso e di circolazione dei veicoli a motore</i>	€ 25,00	€ 150,00
<i>Inosservanza delle modalità di transito da parte dei veicoli a motore ammessi all'accesso e alla circolazione</i>	€ 25,00	€ 150,00
5) Velocipedi		
<i>Inosservanza delle modalità di transito dei mezzi non motorizzati</i>	€ 25,00	€ 150,00
6) Divieti espliciti		
Violazione dei divieti vigenti negli spazi a verde		
<i>Raccolta della vegetazione in assenza della prescritta autorizzazione</i>	€ 25,00	€ 150,00
<i>Rimozione e danneggiamento di nidi e tane</i>	€ 25,00	€ 150,00
<i>Cattura di animali selvatici (salvo che il fatto non costituisca reato)</i>	€ 25,00	€ 150,00
<i>Molestie ad animali selvatici (salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 727 c.p.)</i>	€ 25,00	€ 150,00
<i>Attività venatoria</i>	si rinvia alla normativa speciale, statale e regionale	
<i>Affissione di volantini e manifesti sugli alberi</i>	€ 30,00	€ 90,00
<i>Uso di alberi ed arbusti per strutture</i>	€ 25,00	€ 150,00
<i>Abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori di raccolta</i>	€ 25,00	€ 150,00
<i>Scarico materiali di qualsiasi natura e consistenza all'interno di parchi e giardini</i>	si rinvia alla legislazione vigente in materia	
<i>Imbrattamento della segnaletica</i>	€ 25,00	€ 150,00
<i>Danneggiamento della segnaletica</i>	€ 50,00	€ 300,00
<i>Danneggiamento o imbrattamento giochi o elementi di arredo</i>	€ 25,00 (imbrattamento arredi) € 50,00 (danneggiamento arredi) € 50,00 (imbrattamento giochi) € 80,00	€ 150,00 (imbrattamento arredi) € 300,00 (danneggiamento arredi) € 300,00 (imbrattamento giochi) € 480,00

	(danneggiamento giochi) salvo che il caso non costituisca reato	(danneggiamento giochi) salvo che il caso non costituisca reato
<i>Introduzione non autorizzata di animali selvatici</i>	€ 25,00	€ 150,00
<i>Divieto di campeggio, pernottamenti</i>	€ 25,00	€ 150,00
<i>Divieto di accensione fuochi</i>	€ 50,00	€ 300,00
<i>Soddisfacimento necessità fisiologiche al di fuori di strutture apposite</i>	€ 25,00	€ 150,00
<i>Sosta di veicoli a motore</i>	€ 25,00	€ 150,00
<i>Pulizia di veicoli o parti di essi</i>	€ 25,00	€ 150,00
<i>Calpestio tappeti erbosi in presenza di esplicito segnale di divieto in loco</i>	€ 25,00	€ 150,00
7) Progetti sottoposti a preventiva autorizzazione		
<i>Violazione dell'obbligo di esame preventivo da parte dell'Amministrazione comunale di qualsiasi progetto che interessi il verde, e la cui esecuzione comporti il rilascio di un provvedimento autorizzativo da parte dell'Amministrazione comunale</i>	€ 100,00	€ 500,00
8) Richiesta di occupazione e uso		
<i>Violazione obbligo rimozione dei rifiuti dall'area verde occupata a seguito di iniziativa pubblica</i>	€ 100,00	€ 500,00
9) Abbattimento e potature di piante in aree private nell'ambito del perimetro del territorio urbanizzato		
<i>l'abbattimento di alberi situati in aree private nell'ambito del perimetro del territorio urbanizzato in assenza del prescritto nulla osta</i>	€ 100,00	€ 500,00
<i>Violazione dell'obbligo di richiesta di autorizzazione all'uso di presidi sanitari di I e II classe (fitofarmaci) nei giardini posti all'interno del perimetro urbano</i>	€ 100,00	€ 500,00
<i>Violazione dell'obbligo, per l'impiego dei presidi sanitari I e II (fitofarmaci), di preventivo avviso dei vicini e preventiva apposizione di cartelli</i>	€ 100,00	€ 500,00
<i>Violazione dell'obbligo di potatura di alberature, piante o arbusti qualora coprano o rendano comunque difficile la visione di segnali stradali, o invadano i marciapiedi</i>	€ 75,00	€ 450,00
10) Il sistema della vegetazione diffusa nel territorio extraurbano		
<i>Abbattimento di alberi situati nel territorio extra-urbano in assenza del prescritto nulla osta</i>	€ 100,00	€ 500,00
11) Sfalcio dei fossi e controllo della vegetazione presso le strade		
<i>Manutenzione ordinaria e straordinaria</i>	€ 50,00	€ 300,00

I danneggiamenti al verde pubblico sono sanzionati con la riduzione in pristino, ed il valore dell'alberatura manomessa sarà computata come previsto dall'allegato "C" del presente Regolamento. Le violazioni di diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o la commissione di più violazioni della stessa disposizione saranno punite a norma dell'art.8 della legge 24 novembre 1981, n°689.

Qualsiasi altra violazione di norme del presente Regolamento non sanzionate esplicitamente in questo allegato e dalle vigenti leggi in materia civile, penale ed amministrativa saranno punite con la riduzione in pristino, secondo le procedure previste all'art. 21 del Regolamento d'uso delle aree verdi di proprietà comunale, di cui il presente allegato costituisce parte integrante e sostanziale.

Allegato C - Criteri per la valutazione dei danni del patrimonio verde pubblico cittadino

Le tabelle inserite nel presente Regolamento permettono di determinare il valore effettivo del patrimonio arboreo e del verde cittadino, allo scopo di quantificarne in via presuntiva l'entità del danno, fatta salva la possibilità di utilizzare altri sistemi di calcolo in ragione dei casi specifici.

Ferme restando le modalità di calcolo successivamente descritte, l'onere a carico del responsabile, per la riduzione in pristino delle alberature manomesse, viene predeterminato nella misura minima di €.100,00 e massima di €.10.000,00.

CALCOLO DEL VALORE DI UN ALBERO

- a) Prezzo di vendita al dettaglio
- b) Indice di riferimento secondo la varietà e la specie
- c) Indice di riferimento secondo il valore estetico dell'albero ed il suo stato fitosanitario
- d) Indice di riferimento secondo la zona in cui è a dimora l'albero
- e) Indice di riferimento a seconda delle sue dimensioni ed età

Il valore della pianta arborea (V.o.) è ricavato moltiplicando tra di loro gli indici di riferimento **V.o.** = (b x c x d x e)

b) Indice di riferimento secondo la varietà e la specie

Questo indice è basato sul prezzo di vendita al dettaglio dell'albero di quella specie e di quella varietà, rilevato dall'elenco prezzi della CCIAA di Reggio Emilia riferito all'anno e al trimestre in cui è stato causato il danno.

Bisogna prendere in considerazione la decima parte del prezzo di vendita di una pianta (b = a/10) la cui circonferenza del tronco a 100 cm. da terra sia di 12-14 cm (per gli alberi a foglia caduca) e altezza da 4 mt a 4,50 mt (per le conifere).

c) Indice di riferimento secondo il valore estetico e lo stato fitosanitario

In questo caso il valore è condizionato da un coefficiente che varia da 0,5 a 10, in considerazione della sua bellezza, della posizione ambientale (esemplare isolato, in gruppo, in filare, ecc.), delle sue condizioni fitosanitarie, della sua vigoria vegetativa, ecc. così come indicati nel quadro esplicativo a seguito riportato:

COEFFICIENTE	DESCRIZIONE
0,2	Pianta senza valore
0,5	Pianta senza vigoria, ammalata
1,5	Pianta poco vigorosa giovane a dimora da meno di tre anni
3	Pianta poco vigorosa a fine ciclo vegetativo o malformata in gruppo o filiare
4	Pianta poco vigorosa a fine ciclo vegetativo, solitaria
5	Pianta sana, media vigoria, in gruppo superiore a 5 o in filare
6	Pianta sana, media vigoria, in gruppo da 3 a 5 esemplari
7	Pianta sana, media vigoria, solitaria
8	Pianta sana, vigorosa, in gruppo superiore a 5 o in filari
9	Pianta sana, vigorosa in gruppo da 3 a 5 esemplari
10	Pianta sana, vigorosa, solitaria, esemplare

d) Indice di riferimento secondo la zona in cui è a dimora

Il valore dell'albero è anche in funzione della zona in cui è a dimora, rispetto al territorio cittadino. In pieno centro l'albero ha un valore maggiore che in periferia; il costo di impianto e le successive cure colturali sono infatti molto maggiori che per le zone periferiche. Anche in questo caso ci si avvale di coefficienti da 10 a 4, come dal quadro esplicativo sotto riportato:

COEFFICIENTE	DESCRIZIONE
4	Zone rurali
6	Periferia
8	Media periferia e frazioni
9	Media città
10	Centro storico

e) Indice di riferimento secondo le dimensioni ed età

Le dimensioni di un albero avente funzione decorativa paesaggistica è data dalla circonferenza del tronco misurato a 100 cm da terra (sia per latifoglie che conifere).

Nel seguente quadro esplicativo sono riportati pure degli indici che hanno la funzione di esprimere l'aumento del valore in funzione dell'età dell'albero.

Circonferenza (cm)	Indice	Circonferenza (cm)	Indice	Circonferenza (cm)	Indice
Fino a 30	1	140	14	300	25
40	1,5	150	15	330	26
50	2	160	16	360	28
60	3	170	17	390	29
70	4	180	18	420	31
80	5	190	19	450	33
90	7	200	20	500	35
100	9	220	21	550	38
110	10	240	22	600	40
120	11	260	23	700	45
130	13	280	24	800	50

Per valori intermedi si procede per interpolazione lineare

Tabella per la determinazione del valore ornamentale (esempio)

Ufficio: _____ Rilevatore: _____ Data rilevamento: _____
 Località: _____ tratto da: _____ a: _____

Riferimento	Specie	Prezzo di vendita Euro	Indice (a/10)	Indice estetico fitosanitari	Indice località	Indice dimensioni	Valore ornamentale Euro
		a	b	c	d	e	b x c x d x e
	Platanus	28,41	2,84	10	10	1.0	284,00

VALUTAZIONE DEI DANNI AGLI ALBERI - ARBUSTI - TAPPETI ERBOSI - ARREDI

I danni arrecati agli alberi sono proporzionali al loro valore.

A) Danni per ferite al tronco e scortecciamenti

In questi casi il danno è proporzionale al rapporto larghezza ferita/circonferenza del tronco.

LESIONI IN % CIRCONFERENZA. TRONCO	INDENNITA' IN % VALORE DELL'ALBERO
Fino a 20	20
Fino a 25	25
Fino a 30	35
Fino a 35	50
Fino a 40	60
Fino a 45	80
Fino a 50	90

Il danno così determinato va aumentato di 1/3 per ogni 30 cm di altezza della ferita. In questa valutazione si è tenuto conto della distruzione dei tessuti coticali che, se molto estesa, può compromettere, in tempi più o meno lunghi, la vita stessa della pianta; in particolare per l'insorgenza di infezioni fungine, carie e marciume.

A bis) Danni per lesioni radicali

In questi casi il danno è proporzionale alla distanza dello scavo dal tronco dell'albero.

DISTANZA DAL TRONCO	INDENNITA' IN % VALORE DELL'ALBERO
Inferiore a mt. 1,50	90
Da mt. 1,50 a mt. 2,50	80
Da mt. 2,50 a mt. 3,50	70

B) Danni alle parti aeree dell'albero

Per determinare i danni arrecati alle chiome degli alberi, occorre tener conto del loro volume prima del danno accertato e stabilire una proporzione in base alla tabella di cui al punto "a". Occorre anche tener conto degli interventi resi necessari per riequilibrare la forma della chioma o per ridurre il danno (riformazione della chioma, tagli, disinfezioni, ecc.) eseguiti con personale alle dirette dipendenze del Comune.

C) Danni agli arbusti e tappeti erbosi

Nella fattispecie, per quantificare i danni causati ad arbusti e tappeti erbosi, verranno prese in considerazione le tariffe dell'elenco prezzi del Bollettino della CCIAA di Reggio Emilia, riferite all'anno ed al trimestre in cui si è verificato il danno accertato e contestato.

Allegato D - Criteri per la valutazione degli alberi di pregio

SPECIE AUTOCTONE	PIANURA (0-100 m s.l.m.)		COLLINA (100-600 m s.l.m.)		MONTAGNA (>600 m s.l.m.)	
	Altezza (m)	Diametro (cm)	Altezza (m)	Diametro (cm)	Altezza (m)	Diametro (cm)
ALBERI DI 1^a GRANDEZZA (H >/ 20 m)						
Abies spp.	>/ 20	>/ 90	>/ 22	>/ 100	>/ 22	>/ 100
Acer platanoides	"	"	"	"	"	"
Acer pseudoplatanus	"	"	"	"	"	"
Celtis australis	"	"	"	"	"	"
Betula pendula	"	"	"	"	"	"
Castanea sativa	"	"	"	"	"	"
Cupressus sempervirens	"	"	"	"	"	"
Fagus sylvatica	"	"	"	"	"	"
Fraxinus excelsior	"	"	"	"	"	"
Fraxinus oxycarpa	"	"	"	"	"	"
Aesculus hippocastanum	"	"	"	"	"	"
Quercus ilex	"	"	"	"	"	"
Juglans regia	"	"	"	"	"	"
Ulmus minor	"	"	"	"	"	"
Ulmus glabra	"	"	"	"	"	"
Picea abies	"	"	"	"	"	"
Pinus nigra	"	"	"	"	"	"
Pinus pinaster	"	"	"	"	"	"
Pinus sylvestris	"	"	"	"	"	"
Pinus pinea	"	"	"	"	"	"
Populus alba	"	"	"	"	"	"
Populus nigra	"	"	"	"	"	"
Populus canescens	"	"	"	"	"	"
Platanus hybrida	"	"	"	"	"	"
Platanus orientalis	"	"	"	"	"	"
Quercus cerris	"	"	"	"	"	"
Quercus robur	"	"	"	"	"	"
Quercus petraea	"	"	"	"	"	"
Tilia spp.	"	"	"	"	"	"

SPECIE ESOTICHE	PIANURA (0-100 m s.l.m.)		COLLINA (100-600 m s.l.m.)		MONTAGNA (>600 m s.l.m.)	
	Altezza (m)	Diametro (cm)	Altezza (m)	Diametro (cm)	Altezza (m)	Diametro (cm)
ALBERI DI 1^a GRANDEZZA (H >/ 20 m)						
Cedrus spp.	> 25	> 120	> 25	> 120	> 25	> 120
Chamaecyparis lawsoniana	"	"	"	"	"	"
Cryptomeria japonica	"	"	"	"	"	"
Ginkgo biloba	"	"	"	"	"	"
Gleditsia triacanthos	"	"	"	"	"	"
Larix decidua	"	"	"	"	"	"
Libocedrus decurrens	"	"	"	"	"	"
Liriodendron tulipifera	"	"	"	"	"	"
Magnolia grandiflora	"	"	"	"	"	"
Sequoiadendron giganteum	"	"	"	"	"	"
Sequoia sempervirens	"	"	"	"	"	"
Sophora japonica	"	"	"	"	"	"

SPECIE AUTOCTONE	PIANURA (0-100 m s.l.m.)		COLLINA (100-600 m s.l.m.)		MONTAGNA (>600 m s.l.m.)	
	Altezza (m)	Diam. (cm)	Altezza (m)	Diam. (cm)	Altezza (m)	Diam. (cm)
ALBERI DI 2^a GRANDEZZA (10 m < H < 20 m)						
<i>Acer campestre</i>	>/ 16	>/ 70	>/ 18	>/ 80	>/ 18	>/ 80
<i>Acer opalus</i>	“	“	“	“	“	“
<i>Acer monspessulanum</i>	“	“	“	“	“	“
<i>Carpinus betulus</i>	“	“	“	“	“	“
<i>Carpinus orientalis</i>	“	“	“	“	“	“
<i>Ostrya carpinifolia</i>	“	“	“	“	“	“
<i>Quercus crenata</i>	“	“	“	“	“	“
<i>Prunus avium</i>	“	“	“	“	“	“
<i>Morus alba</i>	“	“	“	“	“	“
<i>Morus nigra</i>	“	“	“	“	“	“
<i>Alnus glutinosa</i>	“	“	“	“	“	“
<i>Alnus cordata</i>	“	“	“	“	“	“
<i>Alnus incana</i>	“	“	“	“	“	“
<i>Fraxinus ornus</i>	“	“	“	“	“	“
<i>Populus tremula</i>	“	“	“	“	“	“
<i>Pyrus pyraeaster</i>	“	“	“	“	“	“
<i>Quercus pubescens</i>	“	“	“	“	“	“
<i>Salix alba</i>	“	“	“	“	“	“
<i>Sorbus domestica</i>	“	“	“	“	“	“
<i>Taxus baccata</i>	“	“	“	“	“	“

SPECIE ESOTICHE	PIANURA (0-100 m s.l.m.)		COLLINA (100-600 m s.l.m.)		MONTAGNA (>600 m s.l.m.)	
	Altezza (m)	Diam. (cm)	Altezza (m)	Diam. (cm)	Altezza (m)	Diam. (cm)
ALBERI DI 2^a GRANDEZZA (10 m < H < 20 m)						
<i>Ceratonia siliqua</i>	> 20	> 90	> 20	> 90	> 20	> 90
<i>Catalpa bignonioides</i>	“	“	“	“	“	“
<i>Liquidambar styraciflua</i>	“	“	“	“	“	“
<i>Paulownia tomentosa</i>	“	“	“	“	“	“
<i>Thuja gigantea</i>	“	“	“	“	“	“
<i>Dyospiros spp.</i>	“	“	“	“	“	“

SPECIE ESOTICHE	PIANURA (0-100 m s.l.m.)		COLLINA (100-600 m s.l.m.)		MONTAGNA (>600 m s.l.m.)	
	Altezza (m)	Diam. (cm)	Altezza (m)	Diam. (cm)	Altezza (m)	Diam. (cm)
ALBERI DI 3^a GRANDEZZA (5 m < H < 10 m)						
<i>Pyracantha coccinea</i>	>/ 6	>/ 30	>/ 7	>/ 35	>/ 7	>/ 35
<i>Ilex aquifolium</i>	“	“	“	“	“	“
<i>Cercis siliquastrum</i>	“	“	“	“	“	“
<i>Laurus nobilis</i>	“	“	“	“	“	“
<i>Crataegus spp.</i>	“	“	“	“	“	“
<i>Buxus sempervirens</i>	“	“	“	“	“	“
<i>Cornus spp.</i>	“	“	“	“	“	“
<i>Erica arborea</i>	“	“	“	“	“	“
<i>Euonymus spp.</i>	“	“	“	“	“	“
<i>Juniperus communis</i>	“	“	“	“	“	“
<i>Phyllirea spp.</i>	“	“	“	“	“	“
<i>Laburnum spp.</i>	“	“	“	“	“	“
<i>Prunus dulcis</i>	“	“	“	“	“	“
<i>Malus spp.</i>	“	“	“	“	“	“
<i>Mespilus germanica</i>	“	“	“	“	“	“
<i>Corylus avellana</i>	“	“	“	“	“	“
<i>Olea europaea</i>	“	“	“	“	“	“
<i>Hippophaë rhamnoides</i>	“	“	“	“	“	“
<i>Prunus persica</i>	“	“	“	“	“	“
<i>Prunus spinosa</i>	“	“	“	“	“	“
<i>Rhamnus spp.</i>	“	“	“	“	“	“
<i>Frangula alnus</i>	“	“	“	“	“	“
<i>Sorbus aucuparia</i>	“	“	“	“	“	“
<i>Sorbus aria</i>	“	“	“	“	“	“
<i>Sorbus torminalis</i>	“	“	“	“	“	“
<i>Salix spp.</i>	“	“	“	“	“	“
<i>Sambucus spp.</i>	“	“	“	“	“	“
<i>Viburnum spp.</i>	“	“	“	“	“	“

SPECIE ESOTICHE	PIANURA (0-100 m s.l.m.)		COLLINA (100-600 m s.l.m.)		MONTAGNA (>600 m s.l.m.)	
	Altezza (m)	Diam. (cm)	Altezza (m)	Diam. (cm)	Altezza (m)	Diam. (cm)
ALBERI DI 3^a GRANDEZZA (5 m < H < 10 m)						
<i>Albizzia julibrissin</i>	> 12	> 50	> 12	> 50	> 12	> 50
<i>Eleagnus spp.</i>	“	“	“	“	“	“

Allegato E - Definizioni ed inquadramento delle aree forestali

Le definizioni relative alle "Aree forestali" sono in accordo con quelle presenti nella deliberazione della Giunta regionale n. 2141 del 2 maggio 1990, nell'Inventario forestale regionale, nella metodologia per la realizzazione della Carta forestale regionale, nonché nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (PMPF) (D.C.R. n. 2354 del 1 marzo 1995).

Sono definite "Aree forestali" le superfici caratterizzate dalla presenza di vegetazione arborea ed arbustiva spontanea o di origine artificiale in grado di produrre legno o altri prodotti classificati usualmente come forestali e di esercitare un'influenza sul clima, sul regime idrico, sulla flora e sulla fauna.

Le "Aree forestali" si differenziano dalle aree a vegetazione erbacea spontanea per la presenza diffusa ed uniforme di alberi ed arbusti che esercitano una copertura del suolo maggiore rispettivamente al 20% e al 40% dell'area di riferimento.

Sono inclusi nelle "Aree forestali":

- i soprassuoli boschivi o boschi;
- i boschetti;
- gli arbusteti;
- le aree temporaneamente prive di vegetazione arborea od arbustiva per cause naturali o artificiali che non siano state adibite ad uso diverso da quello originario (tagliate, aree incendiate ecc.);
- i rimboschimenti intesi come impianti arborei di origine artificiale non soggetti ad interventi di carattere agronomico lasciati evolvere naturalmente od assoggettati ad interventi selvicolturali;
- le formazioni vegetali lineari.

Sono "soprassuoli boschivi", o più comunemente boschi, tutte le aree con vegetazione arborea diffusa le cui chiome coprono per almeno il 20% la superficie di riferimento e che abbiano un'estensione minima di 5.000 m², un'altezza media superiore a 5 m ed una larghezza minima non inferiore a 20 mt.

Sono definite "boschetti" le formazioni vegetali di origine naturale o artificiale, non sottoposte a pratiche agronomiche, costituite da specie arboree con la compresenza eventuale di specie arbustive. La componente arborea (individui di altezza superiore a 5 m) esercita una copertura sul suolo superiore al 40% e la superficie complessiva di riferimento è inferiore a 5.000 m².

Per "arbusteti, cespuglieti, formazioni a macchia" si intendono le formazioni vegetali naturali, raramente d'impianto antropico, a prevalenza di specie tendenzialmente policormiche decidue, semidecidue o sempreverdi aventi un'altezza media inferiore a 5 m, esercitanti una copertura del suolo superiore al 40%. La componente arborea, rappresentata da specie forestali tendenzialmente monocormiche di altezza superiore a 5 m copre il suolo per una percentuale inferiore al 20%. Le formazioni arbustive esercitanti una copertura del suolo inferiore al 40% relativamente alla superficie di riferimento non rientrano nelle "aree forestali".

Le "aree transitoriamente prive di vegetazione arborea" sono zone ricoperte o non ricoperte da arbusti e/o alberetti di altezza inferiore a 5 m, limitrofe o comprese all'interno di soprassuoli boschivi. Le specie arboree di altezza media superiore a 5 m eventualmente presenti esercitano sul suolo una copertura inferiore al 20%. Sono incluse: le superfici prive di vegetazione arborea per cause naturali - radure, vuoti ecc. all'interno di soprassuoli boscati di larghezza superiore a 20 m; le tagliate; le aree in rinnovazione e le zone in cui la copertura boschiva sia scomparsa per calamità naturali (incendi, vento, frane ecc.) e che non abbiano ricevuto una destinazione d'uso diversa da quella a bosco.

Rientrano nei "rimboschimenti" gli impianti artificiali di specie legnose destinate a fornire prodotti classificati come forestali o ad esercitare particolari funzioni di protezione ambientale o di carattere sociale, estetico e/o ricreativo (polifunzionalità). Essi hanno un'altezza media inferiore a 5 m ed occupano una qualsivoglia estensione.

Deve intendersi "formazione vegetale lineare" qualsiasi formazione arbustiva o arborea di origine naturale o antropica avente larghezza media inferiore a 20 m e lunghezza pari ad almeno 3 volte la dimensione media della larghezza. In caso di preponderante componente arborea (formazioni di ripa o di forra, fasce frangivento ecc.) l'altezza media della vegetazione arborea è maggiore di 5 m. In caso di prevalente presenza di specie arbustive (siepi, siepi alberate) l'altezza media della vegetazione risulta inferiore a 5 m.

Sono esclusi i filari di piante arboree, quali, ad esempio, le alberature stradali non accompagnate da una significativa complessità strutturale, come nelle siepi alberate, che, quindi, sono incluse.

Le aree forestali sono normale dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (D.C.R. n. 2354 del 1 marzo 1995).

Allegato F – Protezione degli alberi nei cantieri**NORME TECNICO COMPORTAMENTALI**

- I trattamenti fitosanitari devono essere effettuati alla mattina presto o alla sera tardi, in orari di scarso affollamento di persone nelle strade e cortili circostanti e comunque dopo essersi accertati che, nel raggio di azione dell'intervento, non siano presenti persone ed animali domestici.
- I presidi sanitari, quali fungicidi, insetticidi, acaricidi, erbicidi, ecc. devono essere scelti tra quelli a bassa tossicità e breve persistenza; in particolare, per gli insetticidi, si dovranno preferire i prodotti selettivi, cioè quelli in grado di combattere gli insetti che si nutrono di sostanze vegetali rispettando invece quelli utili alla vita delle piante.
- I trattamenti fitosanitari devono essere eseguiti solo dopo aver provveduto a sfalciare le eventuali specie erbacee fiorite sottostanti, così da non sopprimere insetti utili, quali le api e gli altri insetti selvatici che le impollinano.
- Lo sfalcio dell'erba in prossimità di esemplari arborei, deve essere eseguito, particolarmente qualora si faccia uso di mezzi meccanici, evitando di danneggiare la corteccia degli alberi, con particolare riferimento al "colletto" (zona di raccordo tra il fusto e le radici). La cautela nelle operazioni di sfalcio può salvaguardare inoltre le giovani piantine che, anche se appartenenti a specie pregiate, possono essere facilmente confuse con erbe dannose o infestanti.
- La potatura di alberature e siepi, anche qualora sia realmente necessaria e indispensabile, deve essere eseguita con strumenti adeguati, preferibilmente manuali (forbici, seghetti a mano), per non arrecare alle piante i gravi danni, non giustificati dalle reali necessità dell'intervento, provocati dall'uso di mezzi meccanici, quali motoseghe, dischi e barre falcianti, ecc.
- Il verde deve essere tutelato e salvaguardato non solo perchè è indispensabile alla vita degli uomini, ma anche perchè tutti gli organismi vegetali offrono cibo, riparo e rifugio ad una lunga serie di animali della cui presenza spesso godiamo (molte specie di uccelli, piccoli roditori, ricci, anfibi, farfalle, ecc.).
- Per garantire il migliore sviluppo alla vita vegetale si deve evitare quanto più possibile di danneggiare il terreno che ospita le piante: l'impermeabilizzazione, il costipamento e l'inquinamento sono sempre fattori negativi che riducono la fertilità del terreno e limitano le possibilità di sviluppo delle piante.
- Nella scelta delle essenze da utilizzare si deve tenere conto che le piante hanno esigenza d'acqua: l'impiego di specie e tipologie con scarse esigenze idriche è un modo per concorrere alla salvaguardia della risorsa acqua sotto il profilo quantitativo.
- I fertilizzanti e i concimi chimici devono essere impiegati in modo moderato e oculato, per evitare infiltrazione di sostanze potenzialmente inquinanti nel terreno e concorrere quindi alla salvaguardia delle risorse idriche anche sotto il profilo qualitativo.
- Si deve controllare l'impiego di specie esotiche in quanto le stesse possono provocare seri danni all'ambiente fungendo da potenziali veicoli per l'introduzione di nuovi parassiti e di malattie.
- Gli interventi manutentivi devono essere principalmente concentrati nella stagione autunnale, anche per non arrecare disturbo alla fauna che si riproduce nel periodo primaverile, compiendo l'atto fondamentale del proprio ciclo biologico.
- Sia gli interventi di progettazione del verde, sia gli interventi di manutenzione delle piante comportano conseguenze di lunga durata: per evitare errori difficilmente riparabili occorre rivolgersi a professionisti e personale qualificato.
- Gli interventi effettuati sulle piante producono spesso danni che possono essere valutati solo in tempi medi e lunghi: prima di tagliare un ramo o una radice, prima di irrorare una sostanza o di fare un trapianto, è necessario acquisire le necessarie informazioni e adeguata consapevolezza delle conseguenze.
- Le piante sono organismi vivi, come tali soggette ad ammalarsi o a subire lesioni: è necessario non sottovalutare gli interventi da attuare per non produrre ulteriori danni imputabili a comportamenti errati, rivolgendosi, in caso di dubbio, ad un professionista o ad un ente specializzato (osservatorio malattie delle piante, consorzio fitosanitario regionale, università).

IMPORTANTI RACCOMANDAZIONI PRELIMINARI

AVVISO

Le direttive dell'Ufficio competente sono da affiggere in cantiere. L'imprenditore ha l'obbligo di informare i lavoratori.

PIANTAGIONI (fig. 16)

Nuove piantagioni di alberi lungo le strade e piazze. In generale sono da rispettare le misure minime indicate e la preparazione tecnica dell'alloggio.

PROTEZIONE DEL SUOLO TRONCO E CHIOMA (fig. 9/10/11)

Gli alberi nel cantiere sono da proteggere con materiali idonei ed il più alto possibile per evitare ferire al tronco. In caso di necessità è utile proteggere anche la chioma dell'albero.

DEPOSITI (fig. 6/12)

Nella zona delle radici (corrispondente alla zona della chioma), non deve essere depositato in nessun caso materiale da costruzione, carburante, macchine da cantiere, ed in particolare nessuna betoniera; l'acqua di lavaggio, in particolare quella con polveri di cemento, è da evitare, in caso contrario è da convogliare lontano dalle radici.

DEPOSITI DI HUMUS/MODIFICHE DEL TERRENO (fig. 3/4)

Nella zona della chioma non debbono essere depositati materiali terrosi. Ricarichi ed abbassamenti di terreno nella zona della chioma sono permessi solo in casi eccezionali e secondo quanto previsto dal Regolamento del verde.

LIVELLAMENTI (fig. 1/2/3)

Lavori di livellamento del terreno nella zona della chioma sono da eseguire preferibilmente a mano con la massima attenzione.

IMPIEGHI DI MACCHINARI (fig. 1/2/4/5)

Nella zona della chioma è da evitare il lavoro con macchine operatrici. Gli accessi di cantiere sono da coprire con piastre di acciaio o con uno strato di calcestruzzo magro posato sopra un foglio di plastica con uno spessore minimo di 20 cm. Sugli accessi asfaltati è preferibile transitare con veicoli fino ad un massimo di 3, 5 t.

COSTIPAMENTO (fig. 1/2)

Il costipamento, come la vibratura del terreno, non è permesso nella zona delle radici e sotto la chioma (usare il rullo compressore solo il minimo indispensabile).

LAVORI DI SCAVO (fig. 13/14/15)

La posa di tubazioni è da eseguire di norma fuori dalla chioma dell'albero. I lavori di scavo nella zona delle radici (zona della chioma) sono da eseguire preferibilmente a mano o con miniescavatori. Le radici sono da tagliare in modo netto e medicare con cicatrizzanti e fungicidi. Le radici più grosse sono da sottopassare con le tubazioni senza produrre ferite e vanno protette dal disseccamento (ad es. con juta o film in PVC).

SCAVI (fig. 7/8/13)

Gli scavi nella zona degli alberi non devono restare aperti per più di n° 2 settimane; con tempo umido n° 3 settimane. Nel caso di sospensione dei lavori per tempi maggiori vanno ricoperte le radici con una stuoia. Esse devono essere mantenute umide, in caso di pericolo di gelo, le pareti dello scavo, nella zona delle radici, sono da coprire con materiale isolante. Il riempimento degli scavi va comunque eseguito al più presto.

FERIMENTO DI ALBERI (fig. 16)

In caso di ferite a radici, a rami o al tronco, occorre avvisare l'Ufficio competente che provvederà a prescrivere le cure necessarie o, se del caso, ad effettuarle direttamente.

OLIO CARBURANTE PRODOTTI CHIMICI

Bidoni di olio e prodotti chimici, sono da depositare e stoccare in cantiere negli spazi e secondo le modalità conformi alle leggi vigenti in particolare in materia di sicurezza. In caso di incidente e versamenti, occorre avvertire immediatamente i pompieri, e nell'eventualità i soccorsi (118). Per piccole perdite l'impresa ha l'obbligo di asportare via il materiale inquinato e di conferirlo in discariche autorizzate ed informare l'Ufficio competente.

CALCOLO DEI DANNI

I danni causati agli alberi verranno addebitati al responsabile secondo le direttive USSP e VSSG. Tutti i danni saranno protocollati.

ALLEGATO 5 – DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI PER GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Art. 1 – Disposizioni regolamentari per gli impianti fotovoltaici

1. Le disposizioni regolamentari dei successivi art. 2 – 3 – 4 – 5 - 6, hanno come oggetto la definizione dei requisiti e condizioni per l’inserimento di impianti fotovoltaici nei diversi ambiti del territorio comunale, come individuati negli elaborati del Quadro conoscitivo del PSC, in applicazione dei limiti, condizioni e criteri di localizzazione previsti dalla D.A.L. n. 28/2010 della RER.

Art. 2 – Ambito di applicazione delle disposizioni regolamentari

1. Secondo quanto disposto dalla D.A.L. n. 28/2010 della RER i criteri generali di localizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica mediante l’utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica - “impianti fotovoltaici” - non si applicano, oltre che ai procedimenti già conclusi alla data di approvazione della D.A.L., a quelli che alla medesima data risultino formalmente avviati, per effetto della presentazione dell’istanza di autorizzazione unica ovvero del sostitutivo titolo abilitativo corredati della documentazione prevista dalla normativa vigente.
Non sono soggetti alle disposizioni della medesima D.A.L. i procedimenti per l’installazione degli impianti che alla data di approvazione dello stessa siano già stati ammessi a finanziamento pubblico.

Art. 3 – Regime giuridico delle autorizzazioni

1. La costruzione, l’esercizio e la modifica di impianti di produzione della energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili sono soggetti al regime giuridico delle autorizzazioni previsto dal DM 10 settembre 2010.
2. La costruzione, l’esercizio e la modifica di impianti di produzione della energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili sono soggetti, fatto salvo quanto riportato al comma 3, ad **Autorizzazione unica** rilasciata dalla Provincia attraverso il Procedimento unico previsto alla Parte III del DM 10 settembre 2010 (*linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*).
3. Per i paragrafi 11 e 12 della Parte III del DM 10 settembre 2010 – e nel rispetto di tutte le disposizioni in essi presenti - :
 - 3.1 i seguenti impianti sono considerati **attività a edilizia libera** e sono realizzati previa **comunicazione**, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione comunale:
 - a) impianti solari fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche:
 - i impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi;
 - ii la superficie dell’impianto non è superiore a quella del tetto su cui viene realizzato;
 - iii gli interventi non ricadono nel campo di applicazione del dlgs 42/2004, art. 136, c.1, lett. b) (*ville, giardini, parchi che si distinguono per la non comune bellezza*) e c) (*complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici*);
 - b) impianti solari fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche:
 - i realizzati su edifici esistenti o sulle loro pertinenze;
 - ii aventi una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto;
 - iii realizzati al di fuori della zona A di cui al DM 2.4.’68, n.1444.
 - 3.2 sono realizzabili mediante **denuncia di inizio attività**:
 - a) impianti solari non ricadenti fra quelli di cui al precedente punto 3.1 aventi tutte le seguenti caratteristiche:
 - i i moduli fotovoltaici sono collocati sugli edifici;
 - ii la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell’impianto non sia superiore a quella del tetto dell’edificio sul quale i moduli sono collocati;
 - b) impianti solari fotovoltaici non ricadenti fra quelli di cui al precedente punto 3.1 e 3.2 lett. a), aventi capacità di generazione inferiore alla soglia di 20 kW.
4. A seguito della DAL 156/2008, modificata con DAL 1336/2011, è venuta meno, la distinzione tra i punti 3.1 e 3.2 perché, per la detta DAL, Allegato 2, i pannelli fotovoltaici devono essere “*aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda*”.

Per l'art. 7, lett. m), della LR 15/2013, “*i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori dei centri storici e degli insediamenti e infrastrutture storiche del territorio rurale, di cui agli articoli A-7 e A-8 dell’Allegato della legge regionale n. 20 del 2000*”, “*sono attuati liberamente, senza titolo abilitativo edilizio*”.

Per l'art. 9, comma 1, LR 15/2013, l'installazione di pannelli solari negli edifici delle zone A, A1 e A2 individuate e negli edifici classificati “*bene culturale*” (v. Tav. RUE), è realizzata mediante SCIA.

5. Tutti gli impianti, devono essere conformi alle disposizioni generali del successivo art.4 e alle disposizioni specifiche dei successivi artt. 5 e 6.

Art. 4 – Disposizioni generali

1. Ai sensi della **D.A.L. n.28/2010 della RER** (efficacia ed ambito di applicazione):
 - qualora un'area sia soggetta a diversi criteri localizzativi si applica la disciplina più restrittiva;
 - le aree computate ai fini della realizzazione degli impianti fotovoltaici non possono essere utilizzate, per l'intero periodo di esercizio degli stessi, allo scopo di realizzare nuovi impianti, anche a seguito di frazionamento.
2. Con riferimento ai *Criteri generali per L'inserimento degli impianti nel paesaggio e nel territorio* (Parte IV del **Decreto 10 settembre 2010 (GU n.219 del 18.9.2010)** la realizzazione degli impianti fotovoltaici deve rispettare i requisiti di
 - una progettazione legata alle specificità dell'area integrando l'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio;
 - la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi volti a ottenere maggiore sostenibilità degli impianti e delle opere connesse dal punto di vista dell'armonizzazione e del miglior inserimento nel contesto storico, naturale, paesaggistico;
 - il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli impianti.

Art. 5 – Disposizioni specifiche per i diversi ambiti presenti nel territorio comunale (cfr. elab. cartografici del Quadro Conoscitivo QC del PSC)

1. nell'**alveo del fiume Enza** (QC tav.2) non è consentita l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo; la stessa disposizione si estende alla fascia della profondità di **10 m dal limite dell'alveo**, ai sensi del comma 10 dell'art. 40 del PTCP vigente.
2. negli **invasi** e negli **alvei dei rii minori** (QC tav.2) non è consentita l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo; la stessa disposizione si estende alla fascia della profondità di **10 m dal limite degli invasi e dal limite degli invasi dei rii minori**, ai sensi del comma 10 dell'art. 40 del PTCP vigente.
3. nelle **aree di rilevante e accertata consistenza archeologica** (QC tav.3) non è consentita l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo.
4. nell' **area SIC-ZPS Fontanili di Gattatico e Fiume Enza (IT4030023)** (QC tav.1), rientrante nelle aree umide incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla Direttiva 79/409/CE (SIC) (Deliberaz. GR 1224/08) in cui sono presenti acque lentiche, non è consentita l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo.
5. nelle **zone di tutela dei caratteri ambientali del fiume Enza** (QC tav.2) sono consentiti impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo, realizzati da **imprese agricole**, con potenza nominale complessiva non superiore a **200 kw**.
La **fascia di esondazione** (fascia B del PAI) (QC tav.1) è assoggettata alle disposizioni dell'art.39 delle Norme di Attuazione del PAI.
Nella fascia di 150 m dal limite dell'alveo (QC tav.2), rientrante tra i **beni paesaggistici tutelati per legge** (art. 142 del dlgs 42/2004), gli interventi sono subordinati all'autorizzazione paesaggistica.
6. nell' **area SIC Fontanili di Corte Valle Re (IT4030008)** (QC tav.1), rientrante nelle aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla Direttiva 92/43/CE (SIC), sono consentiti impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo qualora la potenza nominale complessiva non

sia superiore a **200 kw** e la superficie occupata dall'impianto fotovoltaico non sia superiore al **10%** della superficie in disponibilità del richiedente.

7. nelle **zone di particolare interesse paesaggistico ambientale** (QC tav.2) sono consentiti impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo, realizzati da **imprese agricole**, con potenza nominale complessiva pari a 200 kw più 10 kw di potenza installata eccedente il limite dei 200 kw per ogni ha di terreno posseduto con un massimo di **1 Mw** per impresa, e superficie occupata dall'impianto fotovoltaico non superiore al **10%** della superficie agricola disponibile.
L'impianto deve essere coerente con le caratteristiche paesaggistiche e ambientali dell'area; vanno valutate allo scopo le possibili alternative localizzative nell'ambito delle aree nella disponibilità del richiedente e va prevista la contestuale realizzazione di interventi di mitigazione costituiti da piantumazioni arboree/arbustive di essenze locali prevalentemente lungo i segni d'acqua o strade poderali che definiscono il quadro paesaggistico dell'area nella quale viene inserito l'impianto, anche con funzione di incremento degli elementi naturali nell'ambito pianiziale.
8. nelle **zone di particolare interesse paesaggistico ambientale** interessate dalle bonifiche storiche (**Bonifiche Benedettine**) (QC tav.3) sono consentiti impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo, realizzati da **imprese agricole**, con potenza nominale complessiva pari a 200 kw più 10 kw di potenza installata eccedente il limite dei 200 kw per ogni ha di terreno posseduto con un massimo di **1 Mw** per impresa, e la superficie occupata dall'impianto fotovoltaico non superiore al **10%** della superficie agricola disponibile.
L'impianto non deve alterare i caratteri dell'organizzazione territoriale e storica; vanno valutate allo scopo le possibili alternative localizzative nell'ambito delle aree nella disponibilità del richiedente e va prevista la realizzazione di interventi di piantumazione che consolidino la percezione del sistema storico della rete idrografica e dei percorsi mitigando l'inserimento dell'impianto nell'area, e contemporaneamente incrementando la presenza di elementi naturali nel corridoio primario pianiziale indicato dal PTCP.
9. Nelle **aree di concentrazione di materiali archeologici** (QC tav.3) sono consentiti impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo, realizzati da **imprese agricole**, con potenza nominale complessiva pari a 200 kw più 10 kw di potenza installata eccedente il limite dei 200 kw per ogni ha di terreno posseduto con un massimo di **1 Mw** per impresa, e superficie occupata dall'impianto fotovoltaico non superiore al **10%** della superficie agricola disponibile.
Qualora le aree di concentrazione di materiali archeologici ricadano in ambiti con diversa regolamentazione, va applicata la disciplina più restrittiva.
10. Nella fascia di territorio comprendente il **tracciato storico della via Emilia** (QC tav.3) e le relative fasce di **rispetto archeologico** (fasce di 50 m per lato dall'asse stradale, per l'*art. 47, c. 6.* del PTCP), limitatamente alle parti non rientranti in ambiti con criteri localizzativi che non consentono impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo, sono consentiti impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo, realizzati da **imprese agricole**, con potenza nominale complessiva pari a 200 kw più 10 kw di potenza installata eccedente il limite dei 200 kw per ogni ha di terreno posseduto con un massimo di **1 Mw** per impresa, e superficie occupata dall'impianto fotovoltaico non superiore al **10%** della superficie agricola disponibile. Gli interventi comportanti modifiche al sottosuolo sono subordinati al nulla osta della Soprintendenza per i Beni Archeologici.
11. Nelle fasce di territorio comprendenti le strade rientranti nella **viabilità storica** e le **relative fasce di rispetto stradale** (QC tav.3), limitatamente alle parti non rientranti in ambiti con criteri localizzativi che non consentono impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo, sono consentiti impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo, realizzati da **imprese agricole**, con potenza nominale complessiva pari a 200 kw più 10 kw di potenza installata eccedente il limite dei 200 kw per ogni ha di terreno posseduto con un massimo di **1 Mw** per impresa, e superficie occupata dall'impianto fotovoltaico non superiore al **10%** della superficie agricola disponibile.
12. Nei **dossi di pianura** (QC tav.2), individuati nelle parti non ricadenti in altri ambiti con uguali o maggiori limitazioni, sono consentiti impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo, realizzati da **imprese agricole**, con potenza nominale complessiva pari a 200 kw più 10 kw di potenza installata eccedente il limite dei 200 kw per ogni ha di terreno posseduto con un massimo di **1**

Mw per impresa, e superficie occupata dall'impianto fotovoltaico non superiore al **10%** della superficie agricola disponibile. Gli impianti devono essere inseriti in modo da non alterare la morfologia dell'area ed essere corredati di piantumazioni di essenze locali per la mitigazione dell'impatto visivo.

13. Nelle **aree agricole** nelle quali sono in essere coltivazioni certificate come **agricole biologiche**, a denominazione di origine controllata (**DOC**), a denominazione di origine controllata e garantita (**DOCG**), a denominazione di origine protetta (**DOP**), a indicazione geografica protetta (**IGP**) e a indicazione geografica tipica (**IGT**) sono consentiti impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo, realizzati da **imprese agricole**, con potenza nominale complessiva pari a 200 kw più 10 kw di potenza installata eccedente il limite dei 200 kw per ogni ha di terreno posseduto con un massimo di **1 Mw** per impresa, e superficie occupata dall'impianto fotovoltaico non superiore al **10%** della superficie agricola disponibile.
14. Nelle **aree agricole** non rientranti in ambiti con criteri localizzativi più restrittivi sono consentiti impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo che occupino una superficie non superiore al **10%** delle particelle catastali contigue nella disponibilità del richiedente. Non costituiscono fattori di discontinuità i corsi d'acqua, le strade e le altre infrastrutture lineari.
15. Negli **insediamenti urbani storici** (*zone A* di Sant'Ilario e di Calerno) sono consentiti impianti fotovoltaici esclusivamente sugli edifici esistenti nell'osservanza delle normative di tutela degli stessi.
16. Nelle **strutture insediative storiche non urbane** (ambiti *Villa Spalletti-Corte Inzani* e *La Commenda*) (QC tav.3) sono consentiti impianti fotovoltaici esclusivamente sugli edifici esistenti nell'osservanza delle normative di tutela degli stessi.
17. Nelle **aree agricole** non rientranti in ambiti con criteri localizzativi che non consentono impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo le **fasce di rispetto stradale** (con esclusione delle fasce di rispetto della viabilità storica e delle fasce di rispetto archeologico della via Emilia) e le **aree intercluse** a servizio delle infrastrutture viarie sono considerate idonee a impianti fotovoltaici senza limitazioni, previo assenso del gestore delle medesime e nel rispetto di eventuali vincoli.
Nelle fasce di rispetto stradale ricadenti nelle *zone di tutela dei caratteri ambientali del fiume Enza* o nei *dossi di pianura* prevale la disciplina più restrittiva.
18. Nelle **aree agricole** non rientranti in ambiti con criteri localizzativi che non consentono impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo le **fasce di rispetto della linea ferroviaria** sono considerate idonee a impianti fotovoltaici senza limitazioni, previo assenso del gestore delle medesime e nel rispetto di eventuali vincoli.
19. Nelle **aree agricole** non rientranti in ambiti con criteri localizzativi che non consentono impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo sono considerate idonee a impianti fotovoltaici senza limitazioni le aree elencate alla lett. C, 1, lett. a. d. e. f. g. h. dell'Allegato 1 della D.A.L. n. 28/2010: *aree di pertinenza delle opere pubbliche lineari, fasce di rispetto degli elettrodotti, aree a servizio di discariche di rifiuti già esistenti, regolarmente autorizzate, anche se non più in esercizio, aree a servizio di depuratori, aree a servizio degli impianti di sollevamento delle acque, aree di cava dismesse qualora la realizzazione dell'impianto fotovoltaico risulti compatibile con la destinazione finale della cava.*
20. Per l'art. 65 della L. 27/2012 agli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in **aree agricole** non è consentito l'accesso agli incentivi statali di cui al dlgs 28/2011.
21. Le parti di territorio urbanizzato destinato dal Piano Urbanistico Comunale a zone produttive (*con esclusione delle aree verdi previste dalle norme del Piano Urbanistico Comunale*) - ambiti specializz. per attività produttive prevalentemente manifatturiere di interesse comunale e insediamenti commerciali di competenza comunale - sono considerate idonee a impianti fotovoltaici senza limitazioni.

22. Le aree dedicate alle **infrastrutture per l'urbanizzazione** degli insediamenti ai sensi dell'art. A-23 dell'Allegato alla LR 20/2000 (infrastrutture tecnologiche; strade, piazze, percorsi pedonali e parcheggi pubblici a diretto servizio dell'insediamento) sono considerate idonee a impianti fotovoltaici progettati come elementi di qualificazione dello spazio urbano, rientranti nel quadro degli interventi di iniziativa pubblica.
23. Per le **zone urbanizzate** non disciplinate dai precedenti punti 21 e 22 valgono le disposizioni del successivo art. 6.

Art. 6 – Disposizioni specifiche per la installazione di impianti fotovoltaici negli edifici

1. Tutti gli edifici esistenti, ovunque ubicati, sono considerati idonei alla installazione di impianti fotovoltaici nell'osservanza delle normative di tutela degli stessi e delle norme di sicurezza sismica. Per la DAL 28/2010 fuori dalle aree non considerate idonee alla installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo (di cui al precedente art. 5, punti 1, 2, 3, 4, 15, 16) "qualora l'installazione sulle coperture dell'edificio non sia fattibile, è consentita l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo destinati all'autoconsumo, fino ad una potenza nominale complessiva non superiore a 20 Kw". Gli impianti fotovoltaici installati su edifici e quelli ubicati al suolo di cui al successivo comma 2 sono considerati **pertinenze** dell'edificio.
2. Edifici non classificati beni culturali:
I moduli fotovoltaici vanno inseriti in modo coerente nella geometria delle coperture o nella configurazione delle facciate, mantenendo la stessa inclinazione del manto di copertura; nel caso di copertura piana può essere prevista l'inclinazione fino a 45° rispetto alla copertura.
Qualora l'installazione sulle coperture dell'edificio non sia fattibile, è consentita l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo destinati all'autoconsumo fino a una potenza nominale complessiva non superiore a 20 kw. La collocazione di moduli al suolo va effettuata in spazi di dimensione adeguata, ad una distanza dai confini non inferiore a 1,50 m previo assenso del confinante, e ad una distanza dagli edifici non inferiore a 3,00 m.
La collocazione al suolo non può essere effettuata negli ambiti in cui non sono consentiti impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo (ambiti di cui al precedente art. 5 punti: 1, 2, 3, 4, 15, 16)
3. Edifici classificati beni culturali:
Negli edifici classificati beni culturali è consentito l'inserimento di moduli fotovoltaici esclusivamente se realizzati con modalità, materiali ed elementi che si integrino perfettamente nelle morfologie, materiali e componenti che caratterizzano il manto di copertura tradizionale o le facciate.
Non è consentita la collocazione al suolo negli spazi di pertinenza degli edifici classificati beni culturali.
4. Beni culturali oggetto di tutela ai sensi della L. 1089/1939:
Per i beni culturali oggetto di tutela ai sensi della L.1089/1939 sono previste le stesse disposizioni del precedente comma 3; l'esecuzione di qualsiasi opera è subordinata ad autorizzazione del soprintendente (art. 21 del dlgs 42/2004).
5. La DAL 156/2008 (*atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici*) modificata dalle deliberazioni della Giunta Regionale n. 1366/2011 e 832/2013, nel caso di edifici di nuova costruzione o di edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti (come definite all'Allegato 1 della medesima DAL), stabilisce (Allegato 2) minimi obbligatori di copertura dei consumi di energia termica e di energia elettrica tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili. E' inoltre disposto che In caso di utilizzo di pannelli solari termici e di pannelli solari fotovoltaici disposti sui tetti degli edifici, i predetti componenti siano aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda.

.....

ALLEGATO 6 – LINEE GUIDA PER LA PROCEDURA D’ASSEGNAZIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA (del. GC n° 124 del 02/12/2010)

Procedura per l’assegnazione della numerazione civica esterna

La richiesta deve essere presentata all’Ufficio Tecnico del Comune mediante modello conforme all’apposito esemplare predisposto dall’Istituto centrale di statistica. In essa, oltre alle generalità del richiedente, dovrà essere indicato il numero totale degli accessi, individuati secondo quanto prescritto nel comma 3 dell’art. 42 del DPR n° 223/1989.

Nel caso di nuove costruzioni la domanda dovrà obbligatoriamente indicare oltre a quanto riportato al precedente paragrafo:

1. il numero della pratica edilizia di riferimento;
2. la data di fine lavori;
3. la data ed il protocollo della presentazione della richiesta del certificato di conformità edilizia e abitabilità./agibilità.

L’Ufficio provvederà, entro 15 giorni dalla richiesta, ad assegnare la numerazione che verrà comunicata al richiedente.

La targa riportante il numero civico dovrà essere in metallo inossidabile con dimensioni pari a 10,00 x 15,00 cm e il numero dovrà essere di colore nero su sfondo bianco conforme allo standard allegato A.

Il costo della targa per il numero civico esterno, per un importo pari a € 10,00 , è a carico del richiedente.

Qualora il proprietario non intenda provvedere direttamente alla posa in opera, dovrà riconoscere al Comune un costo aggiuntivo pari a € 10,00.

Criteri per l’assegnazione della numerazione civica interna

Le unità ecografiche soggette a numerazione civica interna sono le abitazioni e gli ambienti destinati all’esercizio di attività professionali, commerciali e simili. I garage e le cantine non sono soggetti a numerazione interna.

Tale numerazione è da effettuarsi a cura dei proprietari degli immobili, seguendo i criteri determinati dagli uffici Comunali.

Il numero civico interno delle singole unità immobiliari deve essere contraddistinto da numeri arabi. La numerazione civica interna deve rispettare i seguenti criteri: deve essere autonoma per ogni singola scala, seguendo il criterio dell’attribuzione di un numero progressivo procedendo dal basso verso l’alto, e per ogni pianerottolo in senso orario partendo dallo sbarco della scala di accesso.

La targa dovrà essere in metallo inossidabile con dimensioni pari a 6,00 x 6,00 cm, il numero dovrà essere di colore nero su sfondo bianco conforme allo standard allegato B.

Qualora l’indicazione della numerazione interna non venga effettuata dal proprietario, vi provvederà il Comune addebitando il costo di 20,00 euro cadauno numero interno.